

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 5

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE


- N. **4.** Sentenza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
 – Legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012 n. 25, art. 8, comma 2 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)..... *Pag.* 1
- N. **5.** Sentenza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reato di associazione di carattere militare.
 – Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 2268, comma 1, n. 297; decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), art. 1..... *Pag.* 5
- N. **6.** Sentenza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta di registro - Determinazione della base imponibile per le cessioni di immobili abitativi a persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
 – Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), art. 1, comma 497..... *Pag.* 19
- N. **7.** Sentenza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.
 – Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122..... *Pag.* 26
- N. **8.** Sentenza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Norme della Regione Puglia.
 – Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), art. 3..... *Pag.* 35
- N. **9.** Ordinanza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Prescrizioni per la collocazione di cartello pubblicitario sulle strade.
 – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 23, comma 12..... *Pag.* 40



- N. 10. Ordinanza 15 - 23 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri.
 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 777. Pag. 42
- N. 11. Sentenza 15 - 27 gennaio 2014
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione - Norme della Regione Toscana.
 – Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012), artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37. Pag. 44

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano)
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU) - Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 102 del 2013 - Previsione che, per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione di tale minor gettito avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata conferma del meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, già impugnato dalla ricorrente (ricorso n. 40 del 2012) - Contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, in forza del quale l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria necessita della preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome - Violazione del principio dell'accordo - Mancata previsione di un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio provinciale - Lesione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Modificazione unilaterale dell'assetto statutario delle competenze provinciali - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
 – Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 3, comma 2-bis.
 – Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Pag. 61
- N. 2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 2014 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese - Destinazione alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. - Estensione delle garanzie previste per gli istituti di credito operanti in Sicilia agli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia - Concessione della garanzia "a prima richiesta" a valere sulle disponibilità



del Fondo unico a gestione separata presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., con possibilità di utilizzare anche risorse di provenienza extra-regionale - Determinazione delle modalità di concessione della garanzia con successivo decreto del Presidente della Regione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa indicazione dell'ammontare degli oneri e delle risorse per farvi fronte - Violazione delle norme in materia di aiuti di Stato poste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Alterazione del sistema di libera concorrenza del mercato.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566 - Stralcio I), art. 4, modificativo dell'art. 43, sostitutivo dell'art. 46 e abrogativo degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura - Istituzione presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. come gestione separata destinata prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia "a prima richiesta" per il finanziamento della conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione delle norme in materia di aiuti di Stato poste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Omessa quantificazione degli oneri - Utilizzazione, per la copertura, di disponibilità del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), destinate ad altre finalità.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566 - Stralcio I), art. 5.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108.

Pag. 67

N. 1. Ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 5 luglio 2013.

Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante una disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Denunciata parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere) del previgente art. 14 del testo unico in materia a quelle delle tabelle I e III (c.d. droghe pesanti) - Denunciato conseguente innalzamento delle sanzioni per le condotte riguardanti le sostanze di cui alle prime due tabelle - Denunciata unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, in particolare includendo la *cannabis* e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle - Estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalità e alla *ratio* dell'originale decreto-legge - In via subordinata: carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.

- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-*bis* (nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 4-*vicies-ter*, comma 2, lett. a) (che sostituisce il comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e comma 3, lett. a) n. 6 (*recte*: comma 3, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 1, lett. a) n. 6 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 77, comma secondo.

Pag. 70



- N. 2. Ordinanza del Tribunale di Napoli - Sez. di Casoria del 25 settembre 2013
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla tardiva registrazione - Fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento ISTAT dal secondo anno) in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsione introdotta [contestualmente al regime della cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale - Denunciata estraneità ai principi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8, lett. c).
 - Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26, e 26.
- Pag. 74
- N. 3. Ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2013
Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la soccombenza nel procedimento presupposto non preclude il diritto alla "equa soddisfazione" per la sua irragionevole durata - Inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
 - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- Pag. 77
- N. 4. Ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2013.
Processo penale - Dibattimento - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. a seguito della contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante non risultante dall'imputazione quando la nuova contestazione concerne un fatto già risultante dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati nell'accesso al rito speciale - Lesione del diritto di difesa.
- Codice di procedura penale, art. 517.
 - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.
- Pag. 83



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 4

Sentenza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

- Legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012 n. 25, art. 8, comma 2 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2013 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2013.

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013 e depositato il 19 febbraio 2013, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).



1.1.- Assume il ricorrente che l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nella parte in cui stabilisce che ai direttori generali che decadono dall'incarico viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale «Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni».

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva inoltre che la norma regionale censurata, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore generale, in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

A tale proposito il ricorrente osserva che l'assoluta mancanza di ogni indicazione, che consenta di individuare le modalità di copertura degli oneri connessi alla citata disposizione regionale, riferiti ad una spesa collegata all'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) decaduti dall'incarico in quanto destinatari della norma medesima, non terrebbe conto dei principi della vigente normativa contabile ed in particolare di quelli espressi dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente le relative fonti di copertura.

La stessa norma regionale, quindi, si porrebbe in evidente contrasto con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica, nonché con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

1.2.- Dopo la proposizione del ricorso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui art. 8, comma 5, ha espressamente abrogato l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012.

1.3.- Successivamente l'art. 14, comma 1, lettera c), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), è stato abrogato l'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013.


2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ed all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Il ricorrente assume che l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nella parte cui stabilisce che ai direttori generali che decadono dall'incarico venga corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale «Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni».

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva inoltre che la norma regionale censurata, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore generale, in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.



A tale proposito il ricorrente osserva che l'assoluta mancanza di ogni indicazione, che consenta di individuare le modalità di copertura degli oneri connessi alla citata disposizione regionale, riferiti ad una spesa collegata all'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) decaduti dall'incarico, non terrebbe conto dei principi della vigente normativa contabile ed in particolare di quelli indicati all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente le relative fonti di copertura.

La stessa norma regionale, quindi, si porrebbe in evidente contrasto con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione rispettivamente degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui art. 8, comma 5, ha espressamente abrogato l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012.

Infine, con l'art. 14, comma 1, lettera c), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), è stato abrogato l'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013.

2.- In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.

Con riguardo alla fattispecie in esame, è accaduto che, in un primo momento, l'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013 ha espressamente abrogato l'impugnato art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, mentre, in un secondo momento, l'art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 ha - con la medesima tecnica normativa - abrogato il citato art. 8, comma 5, il quale aveva soppresso la norma impugnata.


Si è in presenza, a ben vedere, di un'ipotesi di reviviscenza conseguente all'abrogazione di una norma meramente abrogatrice disposta dal legislatore, perché l'unica finalità di tale norma consiste nel rimuovere il precedente effetto abrogativo (sentenza n. 13 del 2012).

La norma impugnata deve essere pertanto considerata in vigore, in quanto richiamata in vita dall'art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 e per questo motivo permane l'interesse del ricorrente all'esame del ricorso.

3.- Ancora in via preliminare, la censura sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. deve essere dichiarata inammissibile.

La relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la deliberazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, individua esclusivamente negli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. i parametri violati dall'art. 8, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, non facendo nessuna menzione dell'art. 97 Cost., evocato nell'epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Pertanto, «considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell'organo chiamato ad esprimere la volontà dell'ente preclude a questa Corte l'esame nel merito della questione» (sentenza n. 7 del 2011), indipendentemente dall'ulteriore rilievo che nella parte motiva del ricorso non vi sia alcun richiamo all'art. 97 Cost.



4.- Quanto alla censura proposta in riferimento al principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81, quarto comma, Cost., è opportuno premettere che l'esame della stessa deve essere operato con riguardo al testo vigente del suddetto parametro poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (art. 6, comma 1, legge cost. n. 1 del 2012).

4.1.- Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e che la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012).

Corollario di tale regola è che l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti «disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013).

Al contrario, nella legge regionale n. 25 del 2012 non si rinviene alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante dall'art. 8, comma 2. Già in precedenza, con riguardo all'incremento ed all'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti ed istituti sanitari, è stato affermato che la mancata indicazione della copertura finanziaria comporta la violazione dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 68 del 2011).

Dunque, l'art. 8, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, avendo violato la regola della previa determinazione della copertura finanziaria, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5.- Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 5

Sentenza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato di associazione di carattere militare.

- Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 2268, comma 1, n. 297; decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore); in via subordinata dell'art. 14, commi 14 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005); in via consequenziale dell'art. 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promossi dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanza del 25 febbraio 2012 e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritte ai nn. 201 e 229 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 42, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Verona, con ordinanza emessa il 25 febbraio 2012 e pervenuta a questa Corte il 21 agosto 2012 (r.o. n. 201 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); il Tribunale, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e, per l'effetto, del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.



Con la medesima ordinanza, il Tribunale ordinario di Verona ha «conseguenzialmente» sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948; il medesimo Tribunale, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 e, per l'effetto, dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948.

Il giudice rimettente riferisce di essere investito della trattazione di un procedimento penale nei confronti di varie persone imputate del reato previsto dall'art. 3 (*rectius*: art. 1) del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento all'azione dell'associazione denominata «Camicie verdi», poi confluita nell'associazione denominata «Guardia Nazionale Padana».

Nell'udienza del 10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di Verona, dopo avere accertato che con l'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 era stata abrogata la norma sanzionatoria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che «ciò fosse avvenuto in totale assenza di una valida delega al Governo per realizzare quell'abrogazione», e, come ricorda il Tribunale, dopo tre giorni dalla proposizione di quella questione, il Governo, con il d.lgs. n. 213 del 2010, aveva nuovamente «abrogato» il d.lgs. n. 43 del 1948, «espungendo la norma dall'elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente decreto legislativo n. 179 del 2009, aveva espressamente deliberato di mantenere in vigore».

In seguito alla «nuova ed autonoma abrogazione» del d.lgs. n. 43 del 1948, la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al collegio rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Il Tribunale ritiene che il Governo abbia adottato il nuovo decreto legislativo senza averne il potere. Pertanto, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948, tornerebbe ad essere rilevante l'originaria questione di legittimità attinente all'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui ha abrogato il citato d.lgs. n. 43 del 1948.

Come ricorda il Tribunale rimettente, con l'art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni, «decreti legislativi che individuano le disposizioni statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», stabilendo al successivo comma 14-*ter* che «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».

Il comma 14 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 stabilisce che l'esercizio della delega, avente ad oggetto l'individuazione delle norme da mantenere in vigore, deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, consistente, a sua volta, in «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore» della legge n. 246 del 2005, vale a dire dal 16 dicembre 2005, con conseguente individuazione del 16 dicembre 2009 quale termine finale.

Con il d.lgs. n. 179 del 2009 il Governo ha elencato le leggi dello Stato anteriori al 1970 delle quali era «indispensabile la permanenza in vigore», e tra queste, al numero 1001 dell'Allegato I al citato decreto, ha indicato il d.lgs. n. 43 del 1948.

Il successivo intervento, operato con il d.lgs. n. 213 del 2010 sul d.lgs. n. 179 del 2009 per modificarne il contenuto, sarebbe del tutto illegittimo per l'assenza di una delega al Governo ad abrogare leggi o provvedimenti già sottratti all'effetto abrogativo del comma 14-*ter* dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005. L'individuazione da parte del Governo di un provvedimento del quale era «indispensabile la permanenza in vigore» avrebbe impedito che quel testo normativo fosse travolto dall'effetto abrogativo previsto dal citato comma 14-*ter*. Conseguentemente solo il legislatore, con una legge, avrebbe poi potuto disporre l'abrogazione.

Secondo il giudice rimettente, il potere esercitato dal Governo, volto a «ritornare» sulle determinazioni già adottate con il d.lgs. n. 179 del 2009, non potrebbe trovare la sua fonte di legittimazione nella delega all'epoca attribuita dal comma 14 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, perché quel potere era conferito per un termine complessivo di quattro anni, spirato nel dicembre 2009, vale a dire pochi giorni dopo l'adozione del decreto legislativo n. 179 del 2009. Quindi, nel dicembre 2010, allorché era stato adottato il d.lgs. n. 213 del 2010, il Governo non avrebbe avuto alcun potere di modificare il contenuto del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Né il potere del Governo di abrogare un provvedimento legislativo già sottratto all'effetto abrogativo del comma 14-*ter* dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 potrebbe «discendere» dal successivo comma 18, disposizione citata nell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010.



Il comma 18, infatti, non consentirebbe all'esecutivo di «intervenire nuovamente sulla scelta operata nell'individuazione delle norme per le quali era "indispensabile la permanenza in vigore" e sottratte all'effetto abrogativo altrimenti conseguente», ma si limiterebbe a consentire interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore e alle norme adottate per ragioni di semplificazione e di riassetto delle stesse leggi.

La conferma di ciò deriverebbe, oltre che dal chiaro tenore del comma 18, dal fatto che il comma 14 fissa un termine preciso e definito per l'individuazione delle norme da mantenere in vigore o da lasciar perire, «mentre se si ammettesse che nel diverso e più ampio termine di cui al comma 18 il Governo avesse ancora la medesima facoltà, il termine di cui al comma 14 non avrebbe avuto alcun significato».

La riprova ulteriore del ragionamento del giudice rimettente emergerebbe dalla previsione del comma 14-ter dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, il quale stabilisce inderogabilmente l'abrogazione delle norme non mantenute in vigore «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14».

Tale abrogazione si verificherebbe un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 18, con l'effetto che se si ritenesse ancora possibile per il Governo, nel termine ulteriore del comma 18, modificare le scelte compiute entro il termine di cui al comma 14, «l'elenco delle leggi destinate all'abrogazione o al mantenimento verrebbe ad essere definito addirittura successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 14-ter, cui la legge delega ricollega l'effetto abrogativo o di mantenimento in vigore».

Gli interventi consentiti dal comma 18 sarebbero solo di adeguamento e armonizzazione della disciplina in vigore (conservata in vigore o successiva al 1970), in quanto tale disposizione prevede che il Governo agisca nel rispetto "esclusivamente" dei criteri dettati dal comma 15 e «non già dei criteri di cui al comma 14, che sono proprio quelli dettati per guidare il Governo nella scelta delle leggi da mantenere in vigore».

In conclusione, secondo il giudice *a quo*, il legislatore delegante ha inteso assegnare al delegato un primo termine di 48 mesi per compiere le scelte relative all'individuazione delle norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore e un secondo termine, di ulteriori 24 mesi, per gli interventi di semplificazione e armonizzazione della normativa mantenuta in vigore e di quella successiva al 1970.

In via subordinata, qualora si ritenesse la permanenza in capo al Governo di un potere di abrogazione in virtù dei citati commi 14 e 18 della legge n. 246 del 2005, si dovrebbe ritenere l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni, per contrasto con l'art. 76 Cost., con conseguente illegittimità della disposizione abrogatrice prevista dal d.lgs. n. 213 del 2010, per assenza di delega. La norma costituzionale consentirebbe infatti di delegare il potere legislativo al Governo solo previa fissazione di principi e criteri direttivi e per oggetti definiti, e il comma 18, riferendosi ai soli criteri del comma 15, non detterebbe alcun criterio «realmente effettivo nel guidare il Governo nell'intervento di selezione delle norme da mantenere in vigore o lasciar cadere, atteso che [...] neppure richiama i criteri, di per sé minimali, di cui al comma 14», lasciando così l'esecutivo totalmente libero di individuare le norme da abrogare o da mantenere in vigore.

Ritenendo, invece, che l'intervento di successivo ripensamento dovesse essere almeno rispettoso dei criteri di cui al comma 14, non potrebbero essere trascurate, in via ulteriormente subordinata, «la genericità anche dei criteri elencati in detto comma» e l'assenza di oggetti definiti.

Ciò lascerebbe al Governo una totale discrezionalità, che contrasterebbe con l'art. 76 Cost., «fatto tanto più grave ove, come nel caso di specie, il legislatore delegato utilizzi questa ampia discrezionalità per andare ad attingere norme che sono comunque poste a presidio di valori costituzionali, atteso che indubbiamente il decreto legislativo n. 43 del 1948 dà attuazione all'art. 18, comma 2, della Costituzione, sanzionando penalmente il divieto ivi previsto».

In ordine alla rilevanza e all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il rimettente osserva che, se la norma abrogatrice del reato fosse legittima, «il presente procedimento si dovrebbe concludere con una sentenza immediata di improcedibilità per intervenuta abrogazione», mentre, in caso contrario, «dovrebbe proseguire per pervenire ad una pronuncia di merito, anche eventualmente in applicazione dell'art. 2 cod. pen.».

Muovendo dall'analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato di legittimità sulle norme penali di favore, tra le quali non rientrerebbe il caso in esame di una norma direttamente e integralmente abrogativa di una fattispecie di reato, il giudice *a quo* rileva, poi, come non sia condivisibile l'esclusione, in tali ultime ipotesi, del sindacato della Corte costituzionale, in quanto in tal modo residuerebbero aree dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità, con il paradosso per cui «scelte legislative di abrogazione di reati offensivi di valori costituzionalmente protetti o di diritti inviolabili dell'uomo non potrebbero mai essere sindacate dal giudice delle leggi».

In ogni caso, sottolinea il Tribunale rimettente, anche «ritenendo che la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., precluda alla Corte costituzionale un sindacato sulle leggi abrogative di reati», tale orientamento non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in cui «la pronuncia che è richiesta alla Corte è diretta espressamente



a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., violato proprio dall'illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento». Diversamente si produrrebbe l'effetto di legittimare «la violazione del medesimo principio ad opera del Governo in carenza assoluta del relativo potere», con effetti assai più gravi di quelli impediti, riguardo al decreto-legge non convertito, dalla sentenza di questa Corte n. 51 del 1985. Se in quella sede si è privato di effetti il decreto-legge non convertito, «perché senza conversione non è parificabile ad un atto legislativo, tanto più deve essere precluso ad un atto di valore ancora inferiore, come un decreto legislativo adottato senza delega, di esplicitare effetti abrogativi».

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 213 del 2010, laddove «abroga il mantenimento in vigore del reato» oggetto del procedimento *a quo*, disposto con il d.lgs. n. 179 del 2009, conseguirebbe «la necessità di confrontarsi con la permanenza in vigore dell'ulteriore norma abrogatrice dello stesso reato, attuata con il precedente decreto legislativo n. 66 del 2010».

Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui ha abrogato l'intero d.lgs. n. 43 del 1948, il Tribunale riporta integralmente il contenuto della precedente ordinanza di rimessione, letta in udienza il 10 dicembre 2010.

Sintetizzando le argomentazioni a sostegno della censura, il giudice rimettente sottolinea l'insussistenza in capo al Governo del potere di abrogare il d.lgs. n. 43 del 1948, in quanto, per un verso, la delega avrebbe riguardato l'adozione di un provvedimento avente «valore di ricognizione della legislazione vigente» e, per altro verso, il d.lgs. n. 43 del 1948 non rientrerebbe nella materia dell'ordinamento militare come definita dall'art. 1 del Codice dell'ordinamento militare. Il Governo, inoltre, si sarebbe avvalso della delega ex art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 già utilizzata in senso opposto, poiché il d.lgs. n. 179 del 2009 «aveva espressamente affermato la permanenza in vigore del d.lgs. n. 43 del 1948 in quanto "indispensabile"». Infine, l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 lascerebbe priva di copertura sanzionatoria la violazione del divieto delle associazioni militari che perseguono scopi politici, sancito dall'art. 18 della Costituzione.

Ad avviso del Tribunale rimettente, il d.lgs. n. 66 del 2010 trova la propria legittimazione nell'art. 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005.

In particolare, il comma 15 stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14 provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Ciò posto, secondo il rimettente, «il Governo non aveva il potere di abrogare» il d.lgs. n. 43 del 1948, né in forza della delega di cui al comma 14, né sulla base di quella di cui al comma 15 del citato art. 14 della legge n. 246 del 2005.

Rispetto alla delega di cui all'art. 14, comma 14, il potere delegato si sarebbe esaurito con l'emanazione del d.lgs. n. 179 del 2009, che aveva mantenuto in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948. D'altra parte «la delega era stata conferita al solo scopo di selezionare le norme da mantenere in vigore e, una volta compiuta questa selezione, non vi era alcuno spazio nella delega per un successivo intervento abrogativo». L'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 non sarebbe stata consentita nemmeno dal criterio di cui alla lettera b) del comma 14 dell'art. 14 in esame, in quanto la norma in questione non risulterebbe obsoleta, essendo «espressione di un principio che è stato inserito nel corpo della Costituzione, tra le norme fondamentali», laddove altri divieti collegati al particolare momento storico sono stati inseriti nelle norme transitorie (come il divieto di riorganizzazione del partito fascista). Né avrebbe rilievo la scarsa applicazione della norma incriminatrice, che, al contrario, potrebbe essere ritenuta indice della sua particolare efficacia deterrente.

In via subordinata, il Tribunale rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 per violazione dell'art. 76 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale della norma abrogatrice - l'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 - in esame: la legge delega sarebbe «totalmente muta in ordine al settore nel quale il Governo è chiamato a legiferare, in quanto a fronte di una deliberata abrogazione di tutte le norme anteriori ad una certa data senza distinzione di materie, il Governo è stato delegato a scegliere quali pregresse discipline normative mantenere in vigore»; inoltre, secondo il giudice *a quo*, i principi e i criteri direttivi indicati nella legge delega sarebbero del tutto privi del requisito della determinazione, risolvendosi in gran parte (e, forse, con la sola esclusione del criterio dettato dalla lettera c del comma 14 in esame) «in prospettazioni prive di contenuto concreto ed effettivamente delimitante del potere delegato».

In ordine all'insussistenza del potere abrogativo del d.lgs. n. 43 del 1948 in forza del comma 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, il Tribunale rimettente sottolinea come il comma in questione contenga una delega alla semplificazione o al riassetto delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970; in questo caso i principi e i criteri direttivi sono quelli elencati nell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dal citato comma 15. Soffermandosi dunque sull'art. 20, il giudice *a quo* osserva



che gli unici criteri, previsti dal comma 3 di tale articolo, effettivamente idonei a definire l'ambito entro cui doveva muoversi il legislatore delegato, erano quelli di cui alla lettera *a*) e, in parte, alla lettera *a-bis*), laddove il criterio dettato alla lettera *b*) avrebbe lo scopo esclusivo di indicare in modo espresso le norme da abrogare, perché sostituite da «altre disposizioni confluite nel Codice o incompatibili con queste». Nella prospettazione del giudice rimettente, i criteri sub *a*) e *a-bis*) confermano che «la delega non era conferita per riformare le diverse materie individuate, ma semplicemente per realizzare testi unici delle disposizioni ante 1970 mantenute in vigore (con eventuale armonizzazione delle disposizioni successive vigenti), con la facoltà aggiuntiva costituita dalla possibilità di modificare le disposizioni medesime, ma esclusivamente per “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nell'ambito di un coordinamento formale del testo».

Dalla delega in esame, dunque, non discenderebbe il potere di abrogare il d.lgs. n. 43 del 1948, la cui disciplina, con particolare riferimento alla fattispecie incriminatrice oggetto del giudizio *a quo*, non troverebbe alcuna regolamentazione nel Codice dell'ordinamento militare, sicché rispetto a quella fattispecie «non si sono realizzati né un riassetto normativo né tanto meno una codificazione, ma semplicemente se ne è disposta l'abrogazione, con l'effetto di rendere lecito un comportamento prima penalmente punito». Né potrebbe sostenersi, sottolinea il giudice rimettente, che l'abrogazione in esame sia stata imposta o consentita da esigenze di coordinamento o di armonizzazione con altre previsioni contenute nel Codice dell'ordinamento militare, sia perché la materia da quest'ultimo regolata sarebbe diversa da quella di cui al d.lgs. n. 43 del 1948, sia perché la fattispecie incriminatrice in esame non si porrebbe in contrasto con alcuna previsione del codice; pertanto, secondo il giudice *a quo*, «va esclusa in radice la possibilità che con quel Codice il legislatore delegato potesse abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43», che non riguarda «l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate», ma detta una disposizione direttamente attuativa del precetto costituzionale di cui all'art. 18 Cost.

Il Tribunale rimettente aggiunge che, se l'art. 18 Cost. «non impone la previsione di una sanzione e, men che meno, di una sanzione penale», l'abrogazione della norma che costituisce la concreta attuazione del precetto costituzionale, tuttavia, farebbe sì che la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diventi «lecita per l'ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali». Ne consegue, nella prospettazione del giudice *a quo*, che «la scelta di sanzionare o meno quel divieto e la selezione degli interventi sanzionatori più adeguati tanto più non può essere compiuta dal Governo senza una delega specifica sul punto. E per la stessa ragione non può qui essere invocata la possibilità di una lettura ampia dei criteri direttivi».

In ordine alla rilevanza e all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ribadisce quanto già esposto rispetto alla questione concernente l'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010.

2.- Con ordinanza emessa il 9 maggio 2012 e pervenuta a questa Corte il 2 ottobre 2012 (r.o. n. 229 del 2012), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 3, 18 e 25, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, e dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

Con la medesima ordinanza il giudice *a quo* ha sollevato, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 e, per l'effetto, dell'art. 2268 del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, ed inoltre, sempre in via subordinata, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14, 14-ter e 18 della legge n. 246 del 2005, e, per l'effetto, dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui espunge dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

Il giudice *a quo* procede nei confronti di più persone imputate del reato previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, per la «formazione del corpo paramilitare denominato “Polisia Veneta”, dotata di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo a quello militare», e gli argomenti adottati a sostegno delle questioni sono analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del Tribunale di Verona.

Ricorda il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso di aver sollevato, in data 21 gennaio 2011, per l'asserito contrasto con gli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, per mancanza di una valida delega e violazione della riserva di legge, e, in via subordinata, dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005.

Con il d.lgs. n. 213 del 2010, il Governo ha nuovamente abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948, espungendolo dall'elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente d.lgs. n. 179 del 2009, attuativo della legge delega n. 246 del 2005, aveva stabilito di mantenere in vigore, e, in seguito a tale abrogazione, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, avendo il rimettente omissivo di valutare gli effetti del d.lgs. n. 213 del 2010.



Ricorda, ancora, il giudice *a quo* che il 27 marzo 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), il quale, all'art. 9, ha modificato il libro nono del d.lgs. n. 66 del 2010, disponendo alla lettera *q*) che «all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) è soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213».

Il giudice rimettente osserva che l'art. 9 del d.lgs. n. 20 del 2012 ha espressamente abrogato le precedenti disposizioni abrogatrici, con la conseguenza che «rivive la disposizione originariamente abrogata, nel caso di specie il decreto legislativo n. 43 del 1948, e l'effetto abrogativo si limita a interrompere il flusso normativo pro futuro della disposizione abrogata, circoscrivendone l'efficacia: rimossa la causa ostruttiva, si determina il ripristino della precedente disposizione normativa». Il ripristino della fattispecie abrogata non renderebbe irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme abrogatrici, «in quanto l'assetto punitivo estenderebbe retroattivamente i suoi effetti favorevoli di abolitio criminis in forza della regola della *lex intermedia* favorevole di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.».

Diverso sarebbe l'effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale «limiterebbe l'efficacia depenalizzante della norma abrogatrice ai “fatti concomitanti”, la cui irrilevanza penale sarebbe comunque salvaguardata dal principio di irretroattività sfavorevole, mentre per “i fatti pregressi”, come quelli oggetto del presente giudizio, si riespanderebbe l'efficacia punitiva della norma penale illegittimamente abrogata vigente al *tempus commissi delicti*».

Gli effetti retroattivi in *malam partem*, derivanti dalla caducazione *ex tunc* della norma abrogatrice dichiarata costituzionalmente illegittima, non potrebbero porsi in contrasto con il principio di retroattività della *lex mitior*, in quanto la portata costituzionale del principio di retroattività favorevole sarebbe strettamente legata all'esistenza di una *lex mitior* legittima, cioè validamente emanata nel rispetto di tutti i vincoli costituzionali (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006).

L'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 ad opera dell'art. 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010, non sarebbe stata possibile, in quanto il decreto legislativo abrogato era stato espressamente fatto salvo dal d.lgs. n. 179 del 2009, che dava attuazione all'art. 18, secondo comma, Cost., secondo cui «sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». Il d.lgs. n. 66 del 2010, abrogando espressamente il decreto che sanzionava penalmente coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o aderiscono ad associazioni paramilitari, non lo avrebbe sostituito «con altre disposizioni facendo così mancare sul punto una disciplina costituzionalmente necessaria a salvaguardia di valori e libertà costituzionali».

Ciò posto, secondo il giudice rimettente, il controllo di legittimità costituzionale non potrebbe negarsi «quando vi sia una scelta del legislatore delegato che esuli completamente dalla delega ricevuta», perché non vi osterebbe il principio della riserva di legge in materia penale, dato che la sua violazione sarebbe avvenuta da parte dell'esecutivo, disconoscendo «il monopolio parlamentare nelle scelte penali».

Nel caso di specie, l'art. 76 Cost. risulterebbe violato, perché l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 è avvenuta in mancanza di una espressa delega legislativa al Governo, in quanto la legge delegante non conteneva la previsione dell'abrogazione, attribuendo solo un compito ricognitivo delle norme esistenti. Inoltre, ad avviso del giudice dell'udienza preliminare, con il d.lgs. n. 179 del 2009, il Governo ha indicato le disposizioni di legge anteriori al 1970 di cui era indispensabile la permanenza in vigore, esercitando il potere delegatogli, sicché questo potere era venuto meno al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010. Infine, abrogando il reato di costituzione di associazioni di carattere militare, il legislatore avrebbe violato i limiti della delega, in quanto tale incriminazione non rientrava nella materia «ordinamento militare», oggetto di delega.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 213 del 2010, osserva il giudice *a quo* che il termine per l'esercizio della delega, fissato dal comma 14 dell'art. 14 in ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il quale a sua volta prevedeva ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, scadeva il 16 dicembre 2009.

In attuazione del comma 14 dell'art. 14, con cui erano stati indicati i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato si doveva attenere per individuare le norme da mantenere in vigore, il Governo aveva adottato il d.lgs. n. 179 del 2009, con cui aveva elencato le leggi dello Stato anteriori al 1970 delle quali era indispensabile la permanenza in vigore, e tra queste, al numero 1001 dell'Allegato 1, il d.lgs. n. 43 del 1948.

Il 16 dicembre 2010 è entrato in vigore il d.lgs. n. 213 del 2010, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 179 del 2009, disponendo l'espunzione dall'Allegato 1 al detto decreto di varie disposizioni legislative statali, tra le quali, al numero 1001 dell'elenco, figura il d.lgs. n. 43 del 1948.



Questo provvedimento sarebbe illegittimo per la mancanza di una delega al Governo ad abrogare leggi o provvedimenti già sottratti all'effetto abrogativo del comma 14-ter dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005. Solo il Parlamento, con un successivo provvedimento, avrebbe potuto disporre l'abrogazione, ma non il Governo, essendo, peraltro, già spirato il termine di quattro anni decorrente dal 16 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 246 del 2005. Né il potere del Governo potrebbe discendere dal comma 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, citato nel corpo dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010. Tale comma, infatti, si limiterebbe a consentire interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore e alle norme adottate per ragioni di semplificazione e di riassetto delle stesse leggi, e non attribuirebbe al legislatore delegato il potere di individuare nuovamente le norme «la cui permanenza in vigore sia indispensabile».

In via subordinata, il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, per violazione dell'art. 76 Cost., con «conseguente illegittimità costituzionale della disposizione abrogatrice» del d.lgs. n. 213 del 2010, impugnata in via principale, per assenza di delega. Il citato comma 18, limitandosi a richiamare i criteri di cui al comma 15, non detterebbe nessun criterio effettivo per guidare il Governo nell'intervento di selezione delle norme da mantenere in vigore.

Sempre in via subordinata, «nel caso in cui si dovesse ritenere che il potere di abrogazione sussista in capo al Governo in base a dette disposizioni», il giudice *a quo* solleva, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

La legge delega non specificherebbe il settore nel quale il Governo è delegato ad esercitare la funzione legislativa, «limitandosi a indicare una totale abrogazione di norme anteriori a una data, senza distinzione di materie», e non enuncerebbe principi e criteri direttivi sufficientemente determinati.

Uguualmente, secondo il giudice *a quo*, non sarebbe «possibile sostenere che il potere di abrogazione derivi dal comma 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 in quanto si tratta di una delega alla “semplificazione o al riassetto” delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente alla data del primo gennaio 1970»

La questione sarebbe rilevante nel giudizio principale, perché se la norma impugnata fosse legittima il procedimento penale dovrebbe concludersi con una sentenza di proscioglimento per *abolitio criminis*, laddove, in caso contrario, dovrebbe proseguire per pervenire a una pronuncia di merito.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle disposizioni mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); 2) «conseguenzialmente» dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948. Il medesimo Tribunale dubita, in via subordinata e in riferimento all'art. 76 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

Secondo il giudice rimettente, l'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 violerebbe l'art. 76 Cost., perché è stato adottato in assenza di una delega che autorizzasse il Governo ad abrogare leggi o provvedimenti già sottratti, ad opera del d.lgs. n. 179 del 2009, all'effetto abrogativo previsto dal comma 14-ter dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005.

Il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 14 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, peraltro, era scaduto nel dicembre 2009, ossia prima dell'adozione del decreto delegato.

Il potere esercitato dal Governo con la norma censurata non sarebbe potuto «discendere» neanche dal comma 18 del medesimo art. 14 della legge n. 246 del 2005, in quanto la delega da esso conferita non autorizzava ad intervenire nuovamente sulla scelta già operata nell'individuazione delle norme delle quali era indispensabile la permanenza in vigore e da sottrarre all'effetto abrogativo, ma avrebbe consentito solo interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore.



Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 213 del 2010, laddove «abroga il mantenimento in vigore del reato» oggetto del procedimento *a quo*, conseguirebbe, secondo il Tribunale rimettente, «la necessità di confrontarsi con la permanenza in vigore dell'ulteriore norma abrogatrice dello stesso reato, attuata con il precedente d.lgs. n. 66 del 2010».

Anche l'art. 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010 sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., perché il Governo non avrebbe avuto il potere di abrogare il d.lgs. n. 43 del 1948, che peraltro era stato fatto espressamente salvo dal d.lgs. n. 179 del 2009.

Il d.lgs. n. 43 del 1948, inoltre, non rientrerebbe nella materia dell'ordinamento militare oggetto del decreto delegato e, comunque, non sarebbe stato obsoleto, in quanto espressione del divieto costituzionale di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (art. 18 Cost.).

Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata, anche in relazione all'art. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, in quanto la relativa delega sarebbe stata conferita non già per riformare le diverse materie individuate, ma solo per realizzare testi unici delle disposizioni pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 e mantenute in vigore, con eventuale armonizzazione delle disposizioni successive vigenti.

Ancora, il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 18 Cost., in quanto l'abrogazione della norma, che costituisce la concreta attuazione del divieto costituzionale di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, fa sì che la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diventi «lecita per l'ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali».

Sarebbe violato, infine, l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la carenza assoluta del potere abrogativo in capo al Governo determinerebbe la violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

In via subordinata, qualora si ritenesse la permanenza in capo al Governo di un potere di abrogazione in virtù dei citati commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, si dovrebbe riconoscere l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni in quanto sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., per la genericità dei principi e dei criteri direttivi e per la mancata indicazione di oggetti definiti.

2.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso dubita, del pari, in riferimento agli artt. 76, 3, 18 e 25, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, e dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle disposizioni mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

Il giudice rimettente, con riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 Cost., ha mosso censure analoghe a quelle sollevate dal Tribunale di Verona.

A suo avviso, le norme impuginate violerebbero anche l'art. 3 Cost., in quanto il legislatore delegato ha operato scelte «che non sono supportate e giustificate da nessuna ragione creando una disparità di trattamento».

Con la medesima ordinanza il giudice *a quo* ha poi sollevato, in via subordinata e in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge n. 246 del 2005, per la genericità dei principi e dei criteri direttivi e per la mancata indicazione di oggetti definiti.

3.- Questa Corte ritiene opportuno ricostruire le vicende da cui traggono origine le odierne ordinanze di rimessione.

Il legislatore, con l'art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, aveva delegato il Governo ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni, «decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», stabilendo, al successivo comma 14-ter, che, «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate». L'esercizio della delega per l'individuazione delle norme da mantenere in vigore sarebbe, quindi, dovuto avvenire entro il 16 dicembre 2009.

Con il d.lgs. n. 179 del 2009 il Governo aveva esercitato la delega, individuando le disposizioni legislative da mantenere in vigore, tra le quali era compreso il d.lgs. n. 43 del 1948, sul divieto delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, ma di questo decreto legislativo, successivamente, con l'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), era stata disposta l'abrogazione.



Per contestare tale abrogazione, il Tribunale di Verona che, in riferimento all'azione dell'associazione denominata "Camicie verdi", stava giudicando varie persone imputate del reato previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale. Dopo tre giorni dalla sua proposizione, però, il Governo, con il d.lgs. n. 213 del 2010, aveva replicato l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948, espungendolo dalle disposizioni che, con il d.lgs. n. 179 del 2009, aveva in precedenza stabilito di mantenere in vigore.

Questa Corte, considerato lo *ius superveniens* che aveva reiterato l'effetto abrogativo, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, ritenendo che spettasse a questo la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

A sua volta, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso, che stava giudicando varie persone per la «formazione del corpo paramilitare denominato "Polisia Veneta"», aveva sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, e, in via subordinata, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005.

Di tali questioni questa Corte, con l'ordinanza n. 341 del 2011, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità, perché il giudice *a quo* non aveva valutato gli effetti dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, intervenuto prima dell'ordinanza di rimessione.

4.- Le ordinanze del Tribunale di Verona e del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso concernono le stesse norme e propongono questioni analoghe, perciò i relativi procedimenti vanno riuniti, per essere definiti con un'unica decisione. Infatti, entrambi i giudici hanno sollevato, oltre alle questioni che avevano già proposto, relative all'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, anche questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui ha modificato il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle disposizioni mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

5.- Il giorno precedente a quello della pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di Verona, avvenuta il 25 febbraio 2012, è intervenuto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012 ed entrato in vigore il 27 marzo 2012, con cui il legislatore, in attuazione dell'art. 14, commi 14, 15 e 18 della legge n. 246 del 2005, ha reintrodotta il reato di cui al d.lgs. n. 43 del 1948; l'art. 9, comma 1, lettera q), infatti, ha stabilito che «all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) è soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213».


Il Tribunale di Verona non ha potuto prendere in considerazione questa disposizione, perché l'ordinanza di rimessione è precedente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso ne ha tenuto conto, affermando che il ripristino della fattispecie abrogata non è sufficiente a rendere irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale delle leggi abrogatrici «in quanto l'assetto punitivo estenderebbe retroattivamente i suoi effetti favorevoli di abolitio criminis in forza della regola della *lex intermedia* favorevole di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.».

L'affermazione del giudice rimettente è plausibile, perché può ben ritenersi che il citato *ius superveniens*, ripristinando una fattispecie incriminatrice precedentemente abrogata, non possa determinare la reviviscenza di un reato raggiunto dall'effetto abrogativo. In questo senso è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, che, nel caso di successione di leggi penali, ritiene debba applicarsi quella che prevede il trattamento più favorevole per il reo, anche se la legge più recente ha ripristinato una legge anteriore che quella più favorevole aveva modificato (sentenze 7 luglio 2009, n. 35079 e 21 settembre 2007, n. 38548).

La nuova normativa, pertanto, non incide sull'ammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Verona, né impone la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso.

5.1.- Questa Corte, in numerose occasioni, ha ritenuto inammissibili questioni di legittimità costituzionale di norme penali la cui caducazione avrebbe determinato un trattamento peggiore per l'imputato.

I giudici rimettenti non ignorano le ragioni di tali decisioni ma ritengono che nel caso in esame quelle ragioni non sussistano. Essi infatti ricordano che secondo la giurisprudenza costituzionale il principio della riserva di legge in materia penale, posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., impedisce a questa Corte interventi in *malam partem*, rimessi esclusivamente al potere legislativo, ma sostengono che nel caso in esame sia proprio quel principio a giustificare una pronuncia di illegittimità costituzionale, perché le norme impugnate sarebbero state adottate dal Governo in mancanza della necessaria delega e quindi sarebbero state introdotte nell'ordinamento in violazione della riserva di legge.



La tesi dei giudici rimettenti sull'ammissibilità delle questioni proposte è condivisibile, ma occorrono in proposito alcuni chiarimenti, perché la giurisprudenza di questa Corte in materia si è andata nel tempo evolvendo e precisando, ed è alla luce di questa evoluzione che tali questioni vanno ora considerate.

L'inammissibilità del sindacato sulle norme penali più favorevoli era stata originariamente argomentata considerando che una questione finalizzata a una pronuncia in *malam partem* sarebbe stata priva di rilevanza, dato il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Infatti, si era affermato, «i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale, impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice *a quo*» (sentenza n. 85 del 1976).

Successivamente però questa Corte ha riconosciuto «che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale: "Altro [...] è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile"» (sentenza n. 148 del 1983 e sul punto, sostanzialmente nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2006)» (sentenza n. 28 del 2010).

Il mutato orientamento sulla rilevanza non ha comportato automaticamente l'ammissibilità delle questioni relative alle norme penali più favorevoli, perché si è ritenuto che a una pronuncia della Corte in *malam partem* fosse comunque di ostacolo il principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale «demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in *peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (*ex plurimis*, sentenza n. 394 del 2006; ordinanze n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009)» (ordinanza n. 285 del 2012).

Non sono però mancati casi in cui la Corte ha ritenuto che l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale in *malam partem* non trovasse ostacolo nel principio dell'art. 25, secondo comma, Cost. Particolarmente significativa in questo senso è la sentenza n. 394 del 2006, che ha riconosciuto la sindacabilità delle «c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni». Alla nozione di "norma penale di favore" ha fatto successivamente, in più occasioni, riferimento la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 273 del 2010, n. 57 del 2009 e n. 324 del 2008; ordinanze n. 103 e n. 3 del 2009), ma è la sentenza n. 394 del 2006 che ne ha precisato le caratteristiche e le relative implicazioni ai fini del sindacato di legittimità costituzionale. Secondo questa sentenza «il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n. 148 del 1983): e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza [...]. In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto in *malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria».

Un'altra decisione significativa è la n. 28 del 2010, con la quale la Corte, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge intermedia (e più esattamente di un decreto legislativo intermedio) che, in contrasto con una direttiva comunitaria, aveva escluso la punibilità di un fatto precedentemente e successivamente previsto come reato. Secondo questa decisione, infatti, «se si stabilisse che il possibile effetto in *malam partem* della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie - che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell'ordinamento italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie [...], ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano».

Questa decisione può costituire un utile punto di riferimento perché, come nel presente giudizio, anche se per una ragione diversa, il vizio del decreto legislativo traeva origine dalla carenza di potere del Governo che aveva adottato la normativa impugnata.

5.2.- Il difetto di delega denunciato dai giudici rimettenti, se esistente, comporterebbe un esercizio illegittimo da parte del Governo della funzione legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe, infatti, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o



contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti.

Deve quindi concludersi che, quando, deducendo la violazione dell'art. 76 Cost., si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non può essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale. Questo principio rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa.

La verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene, allora, strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio *a quo*. Si rischierebbe altrimenti, come già rilevato in altre occasioni da questa Corte, di creare zone franche dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali sarebbe di fatto consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, eludendo così il disposto dell'art. 25, secondo comma, della stessa Costituzione.

Per superare il paradosso ed evitare al tempo stesso eventuali effetti impropri di una pronuncia in *malam partem*, «occorre quindi distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali» (sentenza n. 28 del 2010).

È da aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili “quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione il “senso” degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge” (sentenza n. 98 del 1997)» (sentenza n. 294 del 2011). Compete, dunque, ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento, mentre deve escludersi che vi siano ostacoli all'ammissibilità delle proposte questioni di legittimità costituzionale.

6.- Una volta riconosciuta l'ammissibilità, deve essere esaminata, in primo luogo, la questione relativa all'art. 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010, perchè se la norma censurata risultasse immune da vizi di costituzionalità, essendosi prodotto l'effetto abrogativo del d.lgs. n. 43 del 1948 da essa stabilito, diventerebbero prive di rilevanza le ulteriori questioni e in particolare quella relativa all'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, che avrebbe ad oggetto l'ulteriore abrogazione di una norma non più in vigore.

6.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, è fondata.

6.2.- Il d.lgs. n. 66 del 2010 è stato adottato, secondo quanto espressamente indicato nel suo preambolo, sulla base dell'art. 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005, e ad avviso dei giudici rimettenti queste norme non davano al Governo il potere di abrogare il d.lgs. n. 43 del 1948, sul divieto delle associazioni di carattere militare, del quale, con il d.lgs. n. 179 del 2009, era stata in precedenza stabilita la permanenza in vigore.

In effetti, il comma 14 non prevede alcun diretto potere abrogativo, ma conferisce al Governo solo la delega ad individuare gli atti normativi da sottrarre alla clausola “ghigliottina” contenuta nell'art. 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, potere che, come si è detto, era stato già esercitato con il d.lgs. n. 179 del 2009.

È quindi fondata la tesi dei giudici a quibus, secondo cui il Governo, al momento dell'adozione del d.lgs. n. 66 del 2010, aveva già esercitato, rispetto al d.lgs. n. 43 del 1948, il potere normativo attribuitogli con il comma 14, né poteva ritenersi consentito, in base al comma citato, il nuovo e contrario esercizio della delega, il quale, anziché in un effetto di salvaguardia dell'efficacia, era sfociato in un'espressa abrogazione.

Anche se fosse stato riconosciuto al Governo dal comma 14 un potere direttamente abrogativo, poi, dovrebbe ritenersi che mancavano le condizioni per esercitarlo nei confronti del d.lgs. n. 43 del 1948, dato che, in base ai criteri indicati in tale comma, si trattava di un testo normativo del quale era indispensabile la permanenza in vigore.

Con il citato comma 14 il Governo era stato delegato ad individuare le disposizioni da mantenere in vigore, che non avessero subito un'abrogazione tacita o implicita (lettera *a*) e non avessero esaurito la loro funzione, o fossero prive di effettivo contenuto normativo, o fossero comunque obsolete (lettera *b*), e nessuna di queste condizioni poteva riferirsi al d.lgs. n. 43 del 1948. In particolare è certo che il decreto non aveva esaurito la sua funzione, dato che aveva originato i procedimenti penali nel cui ambito erano state sollevate le odierne questioni di costituzionalità.



Ugualmente, non può ritenersi che si trattasse di disposizione priva di un effettivo contenuto normativo od obsoleta: il d.lgs. n. 43 del 1948, infatti, è coevo alla Costituzione e costituisce l'immediata attuazione dell'art. 18, secondo comma, Cost. L'atto normativo in questione, in coerenza con la previsione della Carta costituzionale, si prefigge di impedire attività idonee a influenzare e pregiudicare la formazione democratica delle convinzioni politiche dei cittadini, anche se non riconducibili a violazioni delle comuni norme penali, il che implica la sussistenza di un effettivo contenuto normativo di rilevanza costituzionale e fa escludere l'obsolescenza della disciplina. Del resto la perdurante attualità del decreto legislativo n. 43 del 1948 è confermata, se ce ne fosse bisogno, dalla sua reintroduzione ad opera del d.lgs. n. 20 del 2012.

È da aggiungere che se, come si ritiene, la *ratio* dell'incriminazione delle associazioni di carattere militare per scopi politici, come anche quella dell'art. 18, secondo comma, Cost., risiede nell'esigenza di salvaguardare la libertà del processo di decisione politica, la norma impugnata risulta chiaramente in contrasto con il criterio della lettera c) del citato comma 14, volto ad assicurare la permanenza in vigore «delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».

6.3.- Il preambolo del d.lgs. n. 66 del 2010, come si è già ricordato, indica, tra le fonti della delega, oltre al comma 14, anche il comma 15 della legge n. 246 del 2005, il quale stabilisce che «I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».


Neppure questa disposizione, però, avrebbe potuto giustificare l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948.

La delega del comma 15, infatti, era diretta alla semplificazione e al riassetto normativo delle disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore all'esito delle operazioni "salva-leggi", da armonizzare, eventualmente, con la legislazione successiva, e in questo contesto la norma abrogatrice posta dall'art. 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010 non può trovare alcuna legittimazione, anche perché il d.lgs. n. 43 del 1948 non rientra nella materia dell'ordinamento militare regolata dallo stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

Dal tenore letterale dell'art. 1 di questo decreto risulta, infatti, chiaramente che le associazioni di carattere militare per scopi politici non rientrano nella materia oggetto del riassetto normativo, e, quindi, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse consentita dal comma 15 l'espressa abrogazione di testi legislativi, ivi compresi quelli di cui era stata già disposta la permanenza in vigore, dovrebbe concludersi che non sarebbe stata possibile l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948, per l'estraneità della materia regolata da questo rispetto all'ordinamento militare che aveva formato oggetto del riassetto.

In proposito è importante ricordare che, in un comunicato del 22 ottobre 2010 del Ministero della difesa, il Ministro aveva reso noto che l'inserimento del d.lgs. n. 43 del 1948 tra le norme da abrogare elencate nell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 era erroneo. Conseguentemente l'Ufficio legislativo del Ministero della difesa ne aveva «proposto la correzione con procedura di rettifica di errore materiale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*», ma questa soluzione non era stata «condivisa dall'Ufficio legislativo del Dipartimento per la Semplificazione Normativa, co-proponente del Codice».

La norma censurata, quindi, eccede anche l'ambito della delega conferita dal comma 15, giacché «la finalità fondamentale di semplificazione, che costituiva la *ratio* propria della legge n. 246 del 2005, era quella di creare insiemi normativi coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse e non coordinate, apportando quelle modifiche rese necessarie dalla composizione unitaria delle stesse» (sentenza n. 80 del 2012), mentre l'abrogazione di norme penali incriminatrici solo apparentemente connesse con la materia oggetto del riassetto normativo si colloca evidentemente su un altro piano e richiede scelte di politica legislativa, che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento.



Chiarito perciò che la norma in questione non potrebbe rientrare nell'ambito di un'operazione di semplificazione o di riassetto dell'ordinamento militare, deve anche considerarsi che il comma 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, riguardando i «decreti legislativi di cui al comma 14» dello stesso articolo, in nessun caso potrebbe giustificare l'abrogazione di una legge della quale, a norma del comma 14, dovrebbe essere invece assicurata la permanenza in vigore.

6.4.- Una terza delega è contenuta nell'art. 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, il quale stabilisce che «Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-*ter*, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-*ter*, di disposizioni legislative statali ricadenti tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970».

Il preambolo del d.lgs. n. 66 del 2010 non richiama il comma 14-*quater*; tuttavia, dai lavori preparatori, emerge che il legislatore delegato ha inteso attuare anche la delega prevista da questo comma, individuando e abrogando espressamente le disposizioni legislative ormai inutili, e nel parere reso sullo schema del decreto legislativo in esame il Consiglio di Stato, per indicarne la base normativa, ha fatto espresso riferimento anche al comma 14-*quater*, oltre che ai commi 14 e 15.

Neppure questa disposizione di delega però, pur prevedendo espressamente un potere abrogativo, può giustificare l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948, perché il comma 14-*quater* dà mandato al Governo di abrogare «le disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14», vale a dire quelle «oggetto di abrogazione tacita o implicita» e quelle che «abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete», e in queste categorie, come si è già visto, non può in alcun modo rientrare il decreto legislativo che vieta le associazioni di carattere militare per scopi politici.

6.5.- Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si deve concludere che, per la carenza della necessaria delega legislativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, è fondata.

Sono conseguentemente assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai giudici rimettenti.

7.- Resta da esaminare la questione relativa all'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo, con l'Allegato B, dalle norme mantenute in vigore dall'Allegato 1 del citato d.lgs. n. 179 del 2009, il d.lgs. n. 43 del 1948.

Anche in questo caso le censure dei giudici rimettenti si appuntano, innanzitutto, sulla violazione dell'art. 76 Cost., sul presupposto che la reiterata abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 sarebbe avvenuta in carenza di delega.

L'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 dispone che, «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-*ter* e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* l'Allegato 1 è integrato dalle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, inserite nell'Allegato A al presente decreto; *b)* dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto; *c)* le voci di cui all'Allegato C al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato 1». Insomma questa disposizione, svolgendo un'opera integrativa da un lato e riduttiva dall'altro, con l'Allegato A ha aggiunto alcune disposizioni legislative a quelle mantenute in vigore dal d.lgs. n. 179 del 2009, mentre con l'allegato B ne ha espunte altre.

Il d.lgs. n. 213 reca la data del 13 dicembre 2010, e, poiché il 16 dicembre 2009 il termine della delega prevista dal comma 14 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 era ormai decorso, è al comma 18 dello stesso articolo che occorre fare riferimento per individuare la fonte del potere esercitato nell'occasione dal Governo. Questo comma stabilisce che «Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

Riconducendo a questa disposizione l'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, gli si deve riconoscere un carattere "integrativo", relativamente alla lettera *a)*, e "correttivo", relativamente alla lettera *b)*, con l'avvertenza che l'integrazione e la correzione non sarebbero potute avvenire senza osservare i criteri di delega del comma 14.



Infatti il comma 18, che si collega ai «decreti legislativi di cui al comma 14» e fa riferimento ai «principi e criteri direttivi di cui al comma 15», costituisce il prolungamento nel tempo, con alcune specificità, delle deleghe contenute nei due commi anzidetti. In particolare è il comma 14 che segna il discrimine tra le disposizioni legislative da mantenere in vigore e quelle da abrogare, sicché neppure dal comma 18 potrebbe derivare al Governo il potere di disporre l'abrogazione di disposizioni che, come quella del d.lgs. n. 43 del 1948, sarebbero invece, per il comma 14, dovute rimanere in vigore.

Perciò deve concludersi che il Governo non poteva espungere dal d.lgs. n. 179 del 2009 la disposizione del d.lgs. n. 43 del 1948, sul divieto delle associazioni di carattere militare per scopi politici, di cui aveva legittimamente disposto il mantenimento in vigore.

Ciò chiarito, si deve concludere che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo, con l'Allegato B, dalle norme mantenute in vigore dall'Allegato 1 del citato d.lgs. n. 179 del 2009, il d.lgs. n. 43 del 1948, è fondata per carenza di delega legislativa.

Sono conseguentemente assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai giudici rimettenti.

8.- Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo, con l'Allegato B, dalle norme mantenute in vigore dall'Allegato 1 del citato d.lgs. n. 179 del 2009, il d.lgs. n. 43 del 1948, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Sono assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 6

Sentenza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Determinazione della base imponibile per le cessioni di immobili abitativi a persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), art. 1, comma 497.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto nel giudizio vertente tra M.A. e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Grosseto con ordinanza del 29 luglio 2010 iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza del 21 giugno 2010, depositata in data 21 luglio 2010 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012,), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, derogando al solo art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), non consente - nel caso di acquisti di beni immobili avvenuti in sede di espropriazione forzata di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - di determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta secondo quanto previsto dall'art. 52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, denunciando la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Riferisce il giudice *a quo* che il sig. M.A. si era reso aggiudicatario, all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile destinato ad uso residenziale, posto in Comune di Castiglione della Pescaia; in occasione della registrazione del decreto del giudice dell'esecuzione questi aveva chiesto all'Agenzia delle entrate di Grosseto di poter usufruire delle agevolazioni per la "prima casa di abitazione" previste dall'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che «In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali,



artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento».

Nondimeno, il decreto di trasferimento del Tribunale di Grosseto era stato assoggettato ad imposizione dall'Agenzia delle entrate accordando le agevolazioni previste per la "prima casa di abitazione", ma senza tenere conto della dichiarazione del sig. M.A. di volersi avvalere della disciplina prevista dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 e, quindi, applicando l'imposta sul prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, corrispondente ad un valore superiore a quello che sarebbe stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il sig. M. A. pagava l'imposta nella misura liquidata dall'Agenzia delle entrate ed in seguito proponeva istanza per ottenere il rimborso della maggior imposta versata, ricevendone tuttavia il diniego. Osservava difatti l'Agenzia delle entrate di Grosseto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ai beni immobili acquisiti in seguito ad asta giudiziaria doveva trovare applicazione l'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 e non invece l'art. 43 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986; non ricorrevano, quindi - secondo l'amministrazione finanziaria - le condizioni per fare applicazione dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, il quale - si sosteneva - deroga all'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, ma non al successivo art. 44: il quale, a sua volta, con specifico riguardo alla vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, stabilisce che la base imponibile sia determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione e non con riguardo al valore.

Contro tale diniego il sig. M. A. ricorreva alla suddetta Commissione tributaria, chiedendo che gli fosse riconosciuta l'applicazione dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, e sollecitando il giudice tributario a sollevare questione di legittimità costituzionale.

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ne evidenzia la rilevanza nel giudizio *a quo*, in quanto l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 497, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche in caso di trasferimento ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, che concerne il caso del ricorrente, determinerebbe un esito favorevole del ricorso.

Il giudice rimettente ritiene che la questione sia altresì non manifestamente infondata, in quanto se in un atto di aggiudicazione all'esito di una procedura prevista dal richiamato art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, siano presenti i requisiti elencati nell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 - ovvero che la cessione avvenga in favore di persone fisiche, non nell'esercizio di attività imprenditoriali, artistiche o professionali, ed abbia ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo - non si comprenderebbero le ragioni per non consentire - come invece previsto per i trasferimenti di immobili considerati dal precedente art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 - che l'aggiudicatario possa avanzare la richiesta di assoggettare l'atto traslativo (nel caso di specie il decreto di trasferimento del bene del giudice dell'esecuzione) alla disciplina di determinazione della base imponibile stabilita dall'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Osserva in proposito la Commissione tributaria provinciale di Grosseto che la disciplina sospettata di incostituzionalità discriminerebbe irragionevolmente il trasferimento di immobili destinati ad uso abitativo avvenuti in seguito a procedure esecutive rispetto al trasferimento di immobili, aventi caratteristiche analoghe, avvenuti per effetto di un atto pubblico stipulato davanti ad un notaio. A tal riguardo, secondo il giudice *a quo*, l'unico aspetto nel quale i due sistemi di trasferimento differirebbero consisterebbe, nel caso delle aggiudicazioni esitate da procedure esecutive, nell'assenza del notaio al quale la norma impugnata prevede che sia rivolta l'istanza ma, si prosegue, a tale mancanza potrebbe facilmente ovviarsi in quanto l'istanza potrebbe essere utilmente rivolta al Tribunale. Ma poiché, diversamente, le restanti condizioni sarebbero parimenti rinvenibili in entrambe le fattispecie, il rimettente conclude ritenendo che la disciplina impugnata configuri un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni uguali ed integri quindi la lesione dell'art. 3 Cost.

Infine, la Commissione tributaria provinciale di Grosseto censura la norma anche per il contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto essa violerebbe altresì «il principio della capacità contributiva che sarebbe disatteso con una applicazione formalistica della norma censurata».



2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato non sarebbe configurabile la violazione del principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore avrebbe sottoposto a diversa disciplina situazioni non omogenee né, comunque, la diversità della disciplina parrebbe integrare gli estremi della manifesta irragionevolezza.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale ha in più occasioni dichiarato infondate, o manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale prospettate avverso le norme che non prevedevano l'utilizzazione dei dati catastali ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari o dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), allorché le norme censurate si riferissero a fattispecie non omogenee rispetto a quelle per le quali era invece prevista l'utilizzazione di tale criterio tabellare (*ex plurimis*: ordinanze n. 287 del 2000, n. 582 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987).


Ritiene l'Avvocatura generale che, in base ai medesimi principi, sia manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata nel caso di specie; e ciò in quanto le situazioni poste a confronto - sebbene abbiano uno stesso comune denominatore, rappresentato dall'avvenuto acquisto di un immobile da destinare a prima abitazione, per il quale siano stati chiesti ed ottenuti i relativi benefici fiscali - sarebbero contraddistinte da un decisivo elemento differenziale: in un caso l'acquisto è effettuato mediante un contratto di diritto privato, mentre nell'altro caso l'acquisto si realizza mediante l'aggiudicazione ad un pubblico incanto. La palese difformità delle situazioni impedirebbe, secondo il patrocinio erariale, di sostenere che il legislatore avrebbe dovuto stabilire un unico ed uniforme criterio per la determinazione dell'imponibile, in base al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Né, si prosegue, si potrebbe dire che la determinazione di differenziare la disciplina della materia nelle due ipotesi poste a confronto ecceda i limiti della ragionevolezza, che costituiscono il limite intrinseco della discrezionalità del legislatore. Al contrario, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la differenza di disciplina sarebbe perfettamente adeguata alla predetta diversità delle situazioni. Apparirebbe infatti perfettamente logica la determinazione di limitare il ricorso ai dati catastali alle sole compravendite effettuate per atto negoziale, che non fornisce normalmente nessuna certezza in ordine al prezzo effettivamente corrisposto ed all'effettivo valore del bene: ad ovviare a tale situazione di incertezza sarebbe quindi sopraggiunta la previsione dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, prevedendo l'utilizzazione di un parametro obiettivo per determinare l'imponibile, ed evitando in tal modo onerose ed aleatorie controversie estimative tra contribuente e fisco. Non ricorrerebbe invece nessuna ragione per estendere lo stesso criterio alle vendite giudiziarie, nelle quali - si osserva - il prezzo di aggiudicazione è accertato da un pubblico ufficiale e costituisce di per sé un elemento obiettivo per il calcolo dell'imposta dovuta sull'atto di trasferimento.

La difesa erariale evidenzia ulteriormente che la diversità dei criteri adottati per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta non potrebbe comunque comportare alcuna disparità sostanziale nel trattamento delle parti, perché in entrambi i casi il prezzo di acquisto sarebbe determinato in modo obiettivo e rappresenterebbe lo strumento di determinazione del valore del bene, che costituisce a sua volta la base imponibile del tributo. Difatti, si prosegue, nel caso di acquisto mediante procedura esecutiva o asta pubblica, il parametro è offerto dal dato certo del prezzo di aggiudicazione; nel caso di acquisto effettuato mediante contratto, il ricorso ai dati catastali tenderebbe al medesimo risultato, perché esso si esaurirebbe in uno strumento per determinare il valore del bene in via presuntiva e con un metodo semplificato (in tal senso è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 463 del 1995, secondo cui «la valutazione forfettaria [...] si risolve in una mera semplificazione del sistema di determinazione dei valori, riconducibile al genere di utilizzazione delle presunzioni»).

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato non avrebbe invece fondamento, in quanto da ritenersi fondata su considerazioni puramente empiriche, la tesi che sembrerebbe sottesa alla ordinanza di rimessione, secondo cui la determinazione della base imponibile, facendo riferimento al valore catastale, costituirebbe uno strumento di favore per determinare l'imposta dovuta, in guisa che assumerebbero carattere discriminatorio quei trattamenti che fossero fondati su altri criteri, che il giudice *a quo* ritiene meno favorevoli.

In proposito, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che qualora si volesse dare rilievo a simili considerazioni, dovrebbe parimenti valere la constatazione - come dato ricavabile dall'esperienza - che l'aggiudicazione del bene ad un'asta giudiziaria avviene normalmente ad un prezzo inferiore all'effettivo valore di mercato. Ne conseguirebbe che in simili fattispecie la determinazione dell'imponibile in base al prezzo di aggiudicazione comporterebbe anch'essa un vantaggio per il contribuente, alla pari di quella effettuata in base ai dati catastali, perché rappresenterebbe comunque un criterio più favorevole rispetto a quello ordinario, che è fondato sulla stima dell'effettivo valore di mercato del bene.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la prospettata questione di illegittimità costituzionale per asserita violazione dell'art. 53 Cost. sia manifestamente inammissibile, mancando ogni motivazione sulle censure formulate con riferimento a tale parametro. Comunque sia, a tal riguardo, la difesa erariale osserva che



non si comprenderebbe sotto quale profilo si possa configurare l'asserita lesione dei principi costituzionali stabiliti dalla suddetta norma. Infatti, il prezzo di aggiudicazione, che l'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 assume a base per la liquidazione dell'imposta di registro gravante sul trasferimento, costituirebbe un elemento perfettamente idoneo per valutare la capacità contributiva dell'aggiudicatario e, pertanto, un parametro perfettamente adeguato per il calcolo del tributo, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla predetta norma costituzionale.

Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Il giudizio *a quo* è scaturito da una procedura esecutiva di un bene immobile adibito ad uso residenziale, tenutasi presso il Tribunale di Grosseto, in esito alla quale era risultato aggiudicatario il ricorrente. Dovendo egli destinare il bene a propria abitazione, in occasione della registrazione del decreto del giudice dell'esecuzione che disponeva il trasferimento dell'immobile aveva chiesto all'Agenzia delle entrate di poter usufruire delle agevolazioni per la "prima casa di abitazione", previste dall'art. 1, nota II-*bis*, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Chiedeva altresì di usufruire della facoltà prevista dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, secondo cui «In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento».

In relazione a detta istanza l'Agenzia delle entrate aveva accordato le agevolazioni per la «prima casa di abitazione», ma non aveva accolto la richiesta di beneficiare della disciplina prevista dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, applicando di conseguenza la tassazione sul prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. Poiché - nel caso di specie - la base imponibile, calcolata secondo il criterio stabilito dall'art. 44, era più elevata rispetto al criterio cosiddetto "tabellare" di cui all'art. 52, commi 4 e 5, del predetto d.P.R. n. 131 del 1986, il ricorrente del giudizio *a quo*, dopo aver pagato l'imposta nella misura pretesa, chiedeva il rimborso della differenza.

Detta istanza non veniva accolta dall'Agenzia delle entrate, la quale faceva presente come nel caso in esame dovesse trovare applicazione l'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, inerente alla vendita di beni immobili ad uso abitativo acquisiti «in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto».

Il predetto diniego veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Quest'ultima dubita della legittimità della norma censurata nella parte in cui essa non estende all'ipotesi della registrazione della vendita di beni immobili in sede di espropriazione forzata ed a seguito di pubblico incanto il regime delle transazioni private aventi ad oggetto la medesima categoria di beni immobili. Vi sarebbe, infatti un'ingiustificata discriminazione del trattamento tributario riservato ad una categoria omogenea di beni, sulla base del mero presupposto del tipo di transazione assoggettato a prelievo, con conseguente violazione dei precetti contenuti negli artt. 3 e 53 Cost.

2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio incidentale, non sarebbe configurabile la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., quando - come nel caso in esame - il legislatore sottopone a diversa disciplina situazioni non omogenee e quando la diversità della disciplina non raggiunge gli estremi della manifesta irragionevolezza.



Le situazioni poste a confronto - sebbene caratterizzate dal comune denominatore dell'acquisto di un immobile da destinare a prima abitazione, per il quale siano stati chiesti ed ottenuti i relativi benefici fiscali - sarebbero contraddistinte da un decisivo elemento differenziale: in un caso l'acquisto sarebbe effettuato mediante un contratto di diritto privato, mentre nell'altro esso sarebbe realizzato a seguito di espropriazione forzata. La palese difformità delle situazioni impedirebbe di sostenere la necessità di un unico ed uniforme criterio per la determinazione dell'imponibile, sulla base del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La differenziazione della disciplina delle due ipotesi poste a confronto non eccederebbe il canone della ragionevolezza, che costituisce il limite intrinseco della discrezionalità del legislatore. Al contrario, essa sarebbe perfettamente adeguata alla predetta diversità delle situazioni, limitando il ricorso ai dati catastali alle sole compravendite effettuate per atto negoziale, nelle quali detto criterio semplificato supplirebbe alla situazione di incertezza che caratterizza l'entità del prezzo effettivamente corrisposto, mentre non vi sarebbe alcuna ragione per estendere lo stesso sistema ai trasferimenti conseguenti a procedure espropriative e a pubblici incanti, nelle quali il prezzo di aggiudicazione è accertato da un pubblico ufficiale e costituisce, di per sé, elemento obiettivo per il calcolo dell'imposta dovuta sull'atto di trasferimento.

La diversità dei criteri adottati per la liquidazione dell'imposta di registro non comporterebbe nessuna disparità sostanziale, perché in entrambi i casi il prezzo di riferimento verrebbe determinato in modo obiettivo e rappresenterebbe lo strumento più idoneo di determinazione della base imponibile del tributo.

3.- La questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. è inammissibile.

Il rimettente, infatti, non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare la norma impugnata al parametro costituzionale evocato.

4.- Ai fini dell'esame della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è opportuno effettuare una ricognizione delle norme succedutesi nel tempo in materia e dei relativi orientamenti giurisprudenziali, così da ricostruire il contesto ordinamentale nel quale si è venuta ad inserire la norma censurata.

Preliminarmente, è utile ricordare che il criterio generale per determinare la base imponibile degli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, enunciato dal d.P.R. n. 131 del 1986, è costituito dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto (art. 43, comma 1, lettera a) - da intendersi nel senso di valore venale in comune commercio (art. 51, comma 1) - oppure dal corrispettivo pattuito, se questo sia superiore al valore venale (art. 51, comma 2).

Peraltro, il legislatore aveva già introdotto con l'art. 52, comma 4, del medesimo decreto legislativo, l'istituto della "valutazione automatica" dei beni. Detta valutazione è fondata sul criterio "tabellare", secondo cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura «non inferiore» ai valori determinati applicando alla rendita catastale del fabbricato o porzione di fabbricato determinati moltiplicatori. La *ratio* della suddetta eccezione era chiaramente ispirata all'esigenza di superare le difficoltà di determinazione del valore venale dei singoli immobili e di deflazionare il rilevante contenzioso che ne derivava.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass. n. 24566 del 2005, n. 12448 del 2004 e n. 1815 del 2004), tale disposizione non aveva provocato un mutamento nella determinazione della base imponibile (che rimaneva comunque il valore venale o, se maggiore, il corrispettivo dichiarato nell'atto), bensì aveva introdotto una preclusione di tipo procedimentale, limitando il potere di rettifica attribuito agli uffici finanziari dagli artt. 52, commi da 1 a 3, e 55 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Successivamente, la norma impugnata ha derogato, per le sole cessioni di unità abitative e delle relative pertinenze, al criterio contenuto nell'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo che, nelle ipotesi previste da detta disposizione, la base imponibile venga individuata - su richiesta della parte acquirente - nel «valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5», del d.P.R. n. 131 del 1986, e cioè nel valore "tabellare". A differenza della disposizione precedente, la norma prevede che il valore dell'immobile sia determinato facendo riferimento ai valori desumibili dai dati catastali «indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto» (l'indicazione del corrispettivo è divenuta obbligatoria in seguito alla modifica apportata dall'art. 35, comma 21, lettera a, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

In conseguenza di ciò, la dichiarazione di un corrispettivo superiore non conduce più alla tassazione su tale maggior valore, come invece previsto dall'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ma l'imposizione resta commisurata al valore catastale dell'immobile come determinato «ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5» del d.P.R. n. 131 del 1986.



4.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'introduzione della norma sarebbe giustificata dalla sola finalità di acquisire dati obiettivi - attraverso la veritiera indicazione del prezzo da parte dell'acquirente effettuata in un regime di "neutralità fiscale" e quindi senza il timore di incorrere in un aggravio impositivo - per realizzare il progressivo aggiornamento dei dati catastali senza con questo inficiare il collaudato strumento della tassazione sul valore catastale, necessario per superare le incertezze insite nella determinazione dei valori delle compravendite in libero mercato e prevenire il conseguente contenzioso.

L'assunto non può essere condiviso. Un esame obiettivo della configurazione della norma impugnata consente, invece, di attribuire ad essa un'ulteriore finalità, che è rilevante - come di seguito precisato - per la definizione del presente giudizio: quella di consentire al contribuente di scegliere la soluzione più conveniente in relazione all'andamento del mercato immobiliare. L'attuale sistema consente, infatti, non solo di esercitare il diritto potestativo consistente nella scelta del valore determinato secondo il criterio "tabellare", ma anche, in presenza di fasi congiunturali avverse, quando i prezzi degli immobili in regime di libero mercato risultino - anche a seguito dell'eventuale concomitante aggiornamento dei dati catastali - inferiori al medesimo criterio "tabellare", di non chiedere l'applicazione di tale criterio.

Allo stato della legislazione, analoga facoltà di scelta è preclusa - ed è su questo profilo di differenziazione che si concentrano le censure del rimettente - agli acquirenti della stessa categoria di immobili destinati ad uso abitativo, che parimenti non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ma acquisiscono la proprietà in esito a procedure esecutive o per asta pubblica. Per gli stessi vale indefettibilmente il riferimento al valore della transazione.

5.- Alla luce delle esposte premesse, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è fondata.

Nel caso in esame non si è in presenza, come sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di fattispecie ragionevolmente differenziate sotto il profilo oggettivo - per le quali vale il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme che non prevedono l'utilizzazione dei dati catastali ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta, quando le norme censurate si riferiscono a fattispecie non omogenee rispetto a quelle per le quali è prevista l'utilizzazione di tale criterio "tabellare" (*ex plurimis*: ordinanze n. 287 del 2000, n. 582 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987) - bensì di una disparità di disciplina che attiene ad una categoria di immobili sostanzialmente unitaria quanto alla natura ed alla peculiare destinazione.

In questo contesto, la illegittimità della norma si concreta nella mancata previsione - a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto - del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all'acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell'imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore "tabellare" dell'immobile. Infatti, detta ipotesi è disciplinata in via generale dall'art. 44 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, disposizione, quest'ultima, non richiamata - diversamente dal precedente art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 - dalla norma che si assume costituzionalmente illegittima *in parte qua*.

5.1.- Non può essere condivisa la tesi propugnata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale sottolinea, nella disposizione in esame, la finalità - che non sarebbe conferente con l'altra tipologia di transazioni cui appartiene la fattispecie rimessa a questa Corte - di favorire l'indicazione negli atti dei corrispettivi effettivi e, quindi, di consentire progressivamente all'amministrazione finanziaria di adeguare le rendite catastali ai reali valori di mercato.

Infatti, nella fattispecie in esame occorre considerare che il meccanismo introdotto dalla norma impugnata opera, per espressa volontà del legislatore, solamente in relazione ad una libera scelta del contribuente. A differenza della precedente disposizione, essenzialmente di carattere processuale, quella impugnata riveste natura sostanziale ed attribuisce alla sfera giuridica dell'acquirente la potestà di chiedere la valutazione del bene secondo il valore catastale (come determinato dal richiamo all'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986).

La pretesa diversità delle due fattispecie negoziali invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri non è dunque in grado di giustificare la circostanza che l'individuazione della base imponibile, tra il criterio fondato sul valore "tabellare" e quello basato sul prezzo vero, sia rimessa dalla norma impugnata proprio alla scelta del contribuente.

Ed in vero, le finalità di garantire il progressivo aggiornamento dei dati catastali e di deflazionare il contenzioso rimuovendo le possibili incertezze insite nella determinazione dei valori effettivi nelle compravendite in libero mercato sarebbero state egualmente assicurate attraverso la semplice indicazione del valore "tabellare", senza introdurre il meccanismo della libera scelta del contribuente, tenuto conto che è «comunque» posto alle parti l'obbligo di dichiarare nell'atto il corrispettivo pattuito, senza più il timore di incorrere in un aggravio impositivo.



Analogamente, non è condivisibile l'obiezione secondo cui l'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 non costituirebbe un'agevolazione, dato che essa non svolgerebbe i suoi effetti nell'ambito proprio delle agevolazioni (così come configurate dal d.P.R. n. 131 del 1986), che afferiscono alle aliquote e non ai criteri di determinazione della base imponibile (trattati nel Titolo IV del medesimo decreto).

A differenza della precedente disciplina, la norma impugnata attribuisce all'acquirente in libero mercato la potestà di chiedere la valutazione del bene secondo il valore "tabellare", con ciò ampliando la sua sfera soggettiva in modo differenziato dalla categoria di acquirenti cui appartiene il ricorrente del giudizio *a quo*.

In sostanza, l'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, pur non obliterando le finalità che ne avevano giustificato l'adozione, ha assunto un più vasto ambito precettivo. Mentre la precedente disposizione mirava solamente a deflazionare il contenzioso, quella oggetto di scrutinio esprime anche un'evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore "tabellare" (che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse), bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente.

La mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è dunque sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità (sentenze n. 328 del 1983, n. 156 del 1976 e n. 39 del 1970), in particolare, con riguardo all'esclusività del diritto potestativo concesso all'acquirente in libero mercato.

6.- Per le esposte considerazioni, la disposizione impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata e di pubblici incanti, che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di richiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*


Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 7

Sentenza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze del 10, del 9 e dell'8 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 184, 185 e 194 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Abbonato Rosa ed altri, di Falvella Lina ed altro, di Liberatore Benedetta Alessia ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Aristide Police per Abbonato Rosa ed altri e per Falvella Lina ed altro, Mario Sanino per Liberatore Benedetta Alessia ed altri e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con tre ordinanze di identico tenore (reg. ord. n. 184, n. 185 e n. 194 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.1.- Il rimettente premette che i giudizi a quibus hanno ad oggetto la richiesta di annullamento: 1) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la quale sono state individuate le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal d.l. n. 78 del 2010, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: a) il Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 gennaio 2011, reso su apposita richiesta dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato prot. n. 0068665 del 17 dicembre 2010 in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui al d.l. n. 78 del 2010; b) l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre



2009, n. 196; c) i singoli provvedimenti individuali adottati in esecuzione della predetta delibera n. 114/11/CONS del 2011 nei confronti dei singoli ricorrenti; 2) il nuovo elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, n. 228, del 30 settembre 2011; 3) la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del 13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale, in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, è stata ridefinita la disciplina del trattamento di fine rapporto del personale dell'Autorità.

Il rimettente riferisce che gli atti impugnati sono tutti diretti a dare attuazione alle norme censurate.

1.2.- Il TAR del Lazio evidenzia, in primo luogo, l'infondatezza dei motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti nei giudizi a quibus per l'annullamento degli atti impugnati e il cui accoglimento priverebbe di rilevanza le questioni.

Il TAR del Lazio afferma la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni richiamando la pronuncia della Corte di cassazione sezioni unite, ordinanza 23 giugno 2005, n. 13446, e la successiva evoluzione legislativa e giurisprudenziale.

Sempre in via preliminare, il TAR ritiene che, ai fini dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, non assuma rilievo assorbente - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti nella memoria depositata in data 18 febbraio 2012 - la circostanza che la sezione III-*quater* del medesimo Tribunale amministrativo regionale con la sentenza 11 gennaio 2012, n. 226, abbia annullato l'elenco ISTAT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui inserisce anche l'AGCOM fra le predette Amministrazioni.

Secondo il rimettente, tale annullamento non sarebbe rilevante perché il legislatore ha operato un rinvio recettizio al provvedimento dell'ISTAT e da ciò deriverebbe che il suddetto annullamento non può dispiegare effetti sul provvedimento legificato.

Il TAR, sempre motivando in punto di rilevanza, ritiene infondato il motivo di ricorso che attiene alla presunta non applicabilità all'Autorità delle comunicazioni della disciplina del d.l. n. 78 del 2010. Il Collegio ritiene che la prova della volontà del legislatore di includere anche l'AGCOM nel campo di applicazione degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010 si rinverga: a) nel fatto che il legislatore quando ha menzionato espressamente le autorità indipendenti (come, per l'appunto, nell'art. 6, commi 8, 9, 12, 13 e 14 del d.l. n. 78 del 2010) ha utilizzato la formula «incluse le autorità indipendenti», così limitandosi a specificare un dato - quale l'inclusione di tali enti nell'elenco ISTAT - chiaramente evincibile da una semplice lettura del predetto elenco; b) nel fatto che lo stesso legislatore, laddove ha inteso garantire la specialità di determinati soggetti pubblici, ha introdotto una disciplina speciale in materia di contenimento della spesa, come ha fatto, ad esempio, con l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, che riguarda soltanto la Banca d'Italia e non le altre autorità indipendenti.

Infine, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, non assumerebbe rilievo decisivo il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, 26 gennaio 2012, n. 385. In tale sede, infatti, il Consiglio di Stato - chiamato a chiarire l'applicabilità dell'art. 6, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 all'AGCOM, sul presupposto che il sistema di finanziamento dell'Autorità è quasi interamente autonomo, essendo affidato al contributo versato dai soggetti regolati, mentre solo una minima ed irrilevante parte delle entrate è a carico del bilancio dello Stato - dopo aver ribadito «il principio di corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi amministrativi sostenuti per l'esercizio dei compiti svolti dall'Autorità», ha affermato che le somme ricavate da economie di gestione dall'Autorità possono essere destinate al bilancio statale solo relativamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia nella misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Autorità. Secondo il rimettente, il parere citato confermerebbe ulteriormente l'applicabilità delle norme di cui al d.l. n. 78 del 2010 all'AGCOM.

1.3.- Dopo aver evidenziato, ai fini della rilevanza, l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti nell'ambito dei giudizi a quibus, il TAR motiva in ordine alla non manifesta infondatezza delle singole questioni di costituzionalità.

La prima, sollevata dal rimettente d'ufficio, è relativa all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui introduce un contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici pari alla decurtazione del 5% dei trattamenti economici complessivi superiori a € 90.000 e del 10% per i trattamenti economici complessivi superiori a € 150.000. Secondo il rimettente la norma violerebbe gli artt. 3 e 53, Cost., poiché, colpendo la sola categoria dei dipendenti pubblici, si porrebbe in contrasto con il principio di universalità dell'imposizione a parità di reddito, creando un effetto discriminatorio, reso evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà, oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, il quale, sebbene giustificato dalla medesima *ratio*, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.



In via subordinata, il rimettente solleva questione di costituzionalità anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. in quanto, rideterminando «in senso ablativo un trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo», inciderebbe in pejus sullo status economico dei lavoratori, alterando quel sinallagma che è il fondamento dei rapporti di durata ed, in particolare, proprio dei rapporti di lavoro, trasmodando in un regolamento irrazionale con riguardo a situazioni fondate su leggi precedenti e così frustrando il principio del legittimo affidamento, da intendersi quale elemento costitutivo dello Stato di diritto.

Il TAR del Lazio ritiene violato anche l'art. 42 Cost. perché, una volta che fosse esclusa la natura tributaria del prelievo dovrebbe necessariamente riconoscersi la sua natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che verrebbe a costituire una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità, attraverso una norma-provvedimento priva della fase del procedimento e senza neanche la partecipazione degli interessati, cui è negato il diritto di interloquire sulla legittimità ed opportunità delle scelte cui sono chiamati a contribuire con il loro sacrificio.

Inoltre il rimettente evoca la violazione dell'art. 97, Cost., perché sarebbe completamente svuotata la capacità autorganizzativa delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale.

1.4.- Il rimettente ritiene di dover sollevare, d'ufficio - con riferimento agli articoli 2, 3, 42, 53 e 97 Cost. - anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, secondo il quale: a «titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo».

Il rimettente, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, fa riferimento ad altra questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 7, del predetto decreto-legge sollevata dal TAR Calabria (ordinanza n. 89 del 1° febbraio 2012). In tale ordinanza si evidenzia che la disposizione in esame comporta lo scaglionamento - in favore del solo datore di lavoro pubblico - dell'onere di corresponsione delle indennità, comunque denominate, di fine rapporto con differenti modalità a seconda dell'ammontare complessivo delle prestazioni. Ciò comporta una diminuzione patrimoniale certa, che si identifica nella mancata corresponsione di interessi per la dilazione del pagamento. La misura determinerebbe anche una più profonda compromissione del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente pubblico, giacché le somme di cui trattasi hanno pacificamente natura retributiva, sia pure differita, e si tratterebbe di una misura strutturale, non limitata - nella sua vigenza - ad un periodo di tempo predefinito.

Inoltre, il TAR osserva che «il mero differimento della retribuzione non risponde ad alcuna logica di riduzione di spesa, né può essere apprezzato in sede comunitaria, atteso che non si tratta di una misura strutturale ma di un mero rinvio della spesa, di talché la razionalità del "prelievo" mascherato cede innanzi alle esigenze di trasparenza dello Stato con il cittadino, oltre che di lealtà dello Stato-datore di lavoro con il dipendente che esige la giusta remunerazione di una vita di lavoro; analogo rilievo vale per la nuova e diversa incisione del computo dei trattamenti di fine servizio».

In tal modo, verrebbe leso - senza che lo richieda il soddisfacimento di altri e più pregnanti principi costituzionali, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento - il principio di affidamento del pubblico dipendente nell'ordinario sviluppo economico della carriera, comprensivo del trattamento collegato alla cessazione del rapporto di impiego.

Si lamenta anche la discriminazione che subirebbero in peius i pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri lavoratori, con palese violazione dell'art. 3 Cost., posto che il datore di lavoro privato non è legittimato ad effettuare alcuna rateizzazione del trattamento di fine rapporto.

Sarebbe palese anche «la violazione dell'art. 36 Cost., tenuto conto che il trattamento di fine rapporto, e gli istituti equivalenti, altro non sono se non una retribuzione differita, i cui importi devono pertanto essere restituiti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto.



Infine, anche in questo caso verrebbe completamente svuotata la capacità autorganizzativa delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero normalmente potersi esprimere pur in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall'art. 97 Cost.

1.5.- Il Tribunale rimettente considera rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo del ricorso introduttivo, ove viene denunciata l'incostituzionalità degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., sul presupposto della ritenuta inapplicabilità all'AGCOM dello speciale regime previsto per la Banca d'Italia dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010.

In punto di rilevanza di quest'ultima questione, il Collegio osserva che la tesi secondo la quale l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 sarebbe implicitamente applicabile anche all'AGCOM, sostenuta dai ricorrenti, sulla scorta del combinato disposto dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), e dell'art. 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), non può essere condivisa perché, a fronte della già evidenziata inclusione delle autorità indipendenti (ivi compresa l'AGCOM) nell'elenco ISTAT, la disposizione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta come una norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di essere applicata in ambiti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore.

In punto di non manifesta infondatezza, in aggiunta alle considerazioni svolte dai ricorrenti nel primo motivo sulla autonomia ed indipendenza organizzativa e finanziaria (considerazioni che il rimettente richiama integralmente), il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che la mancata applicazione all'AGCOM del regime speciale previsto dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 per la Banca d'Italia, oltre a comportare un'ingiustificata disparità di trattamento tra enti appartenenti alla medesima categoria (quella delle autorità indipendenti), finisce per pregiudicare gravemente l'autonomia e l'indipendenza organizzativa e finanziaria riconosciuta all'AGCOM dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, in contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, primo comma, Cost.

2.- Si è costituito nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura dello Stato premette che le disposizioni censurate si inseriscono nell'ambito dell'articolata ed organica manovra di contenimento delle spese nel settore del pubblico impiego effettuata nell'anno 2010. Tale manovra economica è stata determinata dall'eccezionalità della situazione economica internazionale e dall'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In tale contesto, uno dei settori di intervento per il contenimento della spesa, è stato, necessariamente, quello dell'impiego pubblico.


In tal modo si è fornita una risposta anticipata a quanto è stato espressamente richiesto, successivamente, con lettera della Banca centrale europea (BCE).

Il legislatore ha ritenuto che anche il personale dell'AGCOM dovesse concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in termini non dissimili da quanto avvenuto per tutti i pubblici dipendenti con l'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

L'Avvocatura dello Stato ricorda che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a quest'ultima disposizione legislativa sono state dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1999). Peraltro, quando s'impone l'esigenza di effettuare manovre correttive di finanza pubblica incisive e si deve intervenire con misure che attengono direttamente al rapporto di impiego, anche il personale dell'AGCOM è tenuto a contribuirvi. Sarebbe non ragionevole chiedere sacrifici ai dipendenti di tutti i settori della pubblica amministrazione (sia in regime privatistico che pubblicistico) esentandone alcuni.

Secondo la difesa dello Stato, l'intervento legislativo non avrebbe natura tributaria, perché altrimenti avrebbe dovuto riguardare tutti i cittadini, si tratterebbe invece di un intervento adottato al fine di ridurre la spesa di quel determinato settore (la pubblica amministrazione) che è stato individuato anche in sede europea quale elemento distorsivo in eccesso del debito pubblico. In materia fiscale, d'altronde, il legislatore non si è mai fatto carico di salvaguardare gli effetti previdenziali dell'emolumento oggetto di imposizione, come, invece, è previsto dalla norma oggetto di censura, nella quale si è precisato che «tale riduzione non opera ai fini previdenziali». Pertanto, dovrebbe ritenersi infondata la prospettata violazione dell'art. 53 Cost.

L'intervento normativo in questione dunque sarebbe, secondo l'Avvocatura, ragionevole e sostanzialmente equo, e non violerebbe né l'art. 2 né l'art. 3 Cost. Esso non violerebbe nemmeno l'art. 97 Cost., pure richiamato dal giudice rimettente, perché il predetto «precepto costituzionale non può essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici» (Corte costituzionale, ordinanza n. 290 del 2006).



Non sembrerebbe fondata neanche la questione relativa alla violazione dell'art. 36 Cost., giacché, per valutare se una riduzione del trattamento economico incida sul principio dell'adeguatezza del trattamento economico, bisogna avere riguardo al trattamento economico complessivo del dipendente e non alle singole componenti di esso: e la misura della riduzione prevista, nel caso di specie, non può dirsi che comprometta l'adeguatezza della retribuzione (sentenza n. 287 del 2006).

Secondo la difesa dello Stato, le considerazioni svolte in relazione alla prima questione sono riferibili anche alle censure formulate, per ragioni sostanzialmente analoghe, nei riguardi dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, che ha previsto uno scaglionamento del pagamento della indennità di buonuscita e delle indennità analoghe spettanti ai dipendenti pubblici per importi superiori ad euro 90.000,00.

In particolare, si osserva che non sussiste la violazione dell'art. 36 Cost., perché le indennità dovute non sono negate o decurtate, ma solo in parte differite. Non sussiste violazione dei principi di solidarietà, di uguaglianza, di legalità e di buona amministrazione, perché la misura adottata si applica in egual modo per tutti i dipendenti pubblici e risponde ad esigenze di solidarietà sociale, essendo finalizzata a fronteggiare la grave situazione di crisi della finanza pubblica insorta nella recente fase di integrazione europea. Né può dirsi che sussista disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, che sono soggetti a diverso trattamento giuridico ed economico.

Neppure sarebbero fondate le censure di illegittimità costituzionale formulate dai ricorrenti e recepite dal TAR, secondo cui l'art. 9, commi 1, 2 e 21, e l'art. 12, commi 7 e 10, del d.l. in esame, sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento dei dipendenti dell'AGCOM rispetto a quelli della Banca d'Italia.

Sebbene si possa riconoscere che la Banca d'Italia e l'AGCOM costituiscano autorità indipendenti e godano, pertanto, di una speciale autonomia organizzativa e funzionale, occorre tuttavia evidenziare che la Banca d'Italia presenta caratteri del tutto peculiari, che la differenziano da ogni altra autorità. Ne consegue che, con riferimento alla Banca d'Italia, non è possibile configurare una identità di situazioni che costituisca presupposto dell'eccepita violazione del principio di uguaglianza.

Invero, osserva l'Avvocatura dello Stato, mentre le autorità indipendenti di regolazione sono enti nazionali, preposti a dare concreta attuazione alle direttive europee nei mercati di riferimento, le banche centrali - come la Banca d'Italia - costituiscono ormai organi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) previsto dagli artt. 127 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esse, pertanto, non possono essere considerate come autorità indipendenti nazionali, bensì come enti federati di un ente federale europeo. Per queste ragioni, si è reso necessario adottare una normativa di carattere speciale per i dipendenti della Banca d'Italia, sottoposta al parere obbligatorio della Banca centrale europea ai sensi della decisione del Consiglio 98/15/CE del 29 giugno 1998, allo scopo di salvaguardare la particolare autonomia delle istituzioni comunitarie. Dunque, la previsione di un regime specifico per la Banca d'Italia concerne la sua veste di Banca centrale nazionale, che è propria solo della Banca d'Italia e non certamente dell'AGCOM.

Neppure sussisterebbe violazione degli artt. 97 e 117 Cost. Invero, l'indipendenza delle autorità di regolazione - qual è l'AGCOM - non implica che esse siano dotate di un'assoluta autonomia patrimoniale e finanziaria e di una totale autarchia nel governo del personale. Viceversa, esse costituiscono parte della pubblica amministrazione e sono soggette al principio di legalità stabilito dall'art. 97 Cost., con la conseguenza che giustamente il trattamento economico e retributivo del proprio personale viene regolato per legge, così come avviene per tutte le altre categorie del pubblico impiego, e non è invece riservato agli autonomi poteri delle singole autorità.

3.- Con riferimento alle ordinanze di rimessione n. 184 e n. 185 del 2012 si sono costituiti nel giudizio costituzionale i ricorrenti nei giudizi a quibus riservandosi di illustrare in un secondo momento le proprie difese.

4.- Con riferimento all'ordinanza di rimessione n. 194 del 2012 si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio *a quo* chiedendo che la Corte, in accoglimento delle questioni sollevate dal TAR del Lazio, dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010.

In particolare, le parti private compiono una ricostruzione completa del quadro normativo nazionale e comunitario in materia di autorità indipendenti al fine di evidenziare che tali autorità devono godere di piena autonomia, anche con riferimento al potere di autoregolamentarsi in relazione al personale dipendente.

Quanto alle singole censure, vengono sviluppate argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza di rimessione.

5.- Con memorie depositate in prossimità dell'udienza tutti i ricorrenti nei giudizi a quibus ribadiscono le proprie richieste, insistendo nell'accoglimento delle questioni e, in particolare, sostenendo l'equiparabilità della disciplina delle autorità indipendenti a quella prevista per la Banca d'Italia a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza.



6.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato insiste nella proprie richieste. In particolare, l'Avvocatura sottolinea che, successivamente alla proposizione dell'ordinanza, è intervenuta la sentenza n. 223 del 2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010. Pertanto, in relazione a tali norme, le questioni di costituzionalità sono divenute inammissibili per mancanza di oggetto.

Con riferimento alla questione relativa all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione in conformità con quanto deciso da questa Corte nella citata sentenza n. 223 del 2012. Nel merito tale questione sarebbe comunque infondata per le ragioni già esposte nell'atto di costituzione.

Infine, con riferimento alla questione relativa agli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista per la Banca d'Italia per l'adeguamento ai principi contenuti nel medesimo decreto-legge, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità delle censure relative alla violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, Cost. per difetto di motivazione.

L'ordinanza di remissione omette, infatti, di esplicitare i motivi per i quali, a suo avviso, sarebbe violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ed omette altresì di indicare le norme comunitarie che costituirebbero parametro di riferimento interposto e che sarebbero state violate nel caso di specie.

Quanto alla violazione dell'art. 3 per disparità di trattamento con la Banca d'Italia, l'Avvocatura ribadisce i motivi di infondatezza già evidenziati nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto


1.- Con tre ordinanze di identico tenore (reg. ord. n. 184, n. 185 e n. 194 del 2012) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione.

1.1.- In considerazione dell'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei giudizi, al fine di definirli con un'unica pronuncia.

Va, preliminarmente, affermato che è da condividere l'argomentazione con cui il TAR ritiene di respingere la tesi, che priverebbe di rilevanza la questione di costituzionalità, con cui i ricorrenti nel giudizio principale sostengono che sussisterebbe un limite non superabile delle somme da destinare al bilancio dello Stato, rappresentato dai soli importi corrispondenti ai contributi da quest'ultimo direttamente versati all'AGCOM. Lo Stato non potrebbe, con un atto di normazione primaria avente ad oggetto le retribuzioni di coloro che vi lavorano, eccedere rispetto a tale importo, che, per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo di vigenza delle misure in oggetto, sarebbe di entità irrilevante e non potrebbe, quindi, estendere il prelievo alla parte relativa ai contributi versati dai soggetti regolati, anche se tale contribuzione deriva da scelte di finanziamento coattivo operate dalla legislazione statale. Poiché a fondamento di tale tesi viene invocato un parere emesso nell'Adunanza della commissione speciale del Consiglio di Stato (n. 385 del 26 gennaio 2012), deve rilevarsi che, anche prescindendo dalla condivisibilità delle conclusioni cui perviene, esso riguardava un aspetto diverso, vale a dire la destinazione al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, e che, quindi, esso si riferiva ad una fase successiva che presupponeva proprio l'applicazione della normativa contestata.

1.2.- La prima questione posta dal rimettente riguarda l'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro».

La citata disposizione violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost., poiché, colpendo la sola categoria dei dipendenti pubblici, si porrebbe in contrasto con il principio di universalità dell'imposizione a parità di reddito, creando un effetto discriminatorio, reso evidente dalla diversa disciplina relativa al contributo di solidarietà previsto per gli altri cittadini, che fa riferimento ai redditi oltre i 300.000 euro, il quale, sebbene giustificato dalla medesima *ratio*, prevederebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.



Inoltre, in via subordinata, il Tribunale rimettente ritiene violati gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto la norma rideterminerebbe, «in senso ablativo, un trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo» e, in tal modo, verrebbe ad incidere in pejus sullo status economico dei lavoratori, alterando quel sinallagma che è il proprium dei rapporti di durata ed, in particolare, caratteristica non eliminabile dei rapporti di lavoro, trasmodando in un regolamento irrazionale con riguardo a situazioni fondate su leggi precedenti e così frustrando il principio del legittimo affidamento, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Infine, il TAR del Lazio ritiene che, qualora si escludesse la natura tributaria dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, in questo caso la norma si porrebbe in contrasto in primo luogo con l'art. 42 Cost., avendo natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che determinerebbe una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti questi, senza alcuna indennità, e, in secondo luogo, con l'art. 97, Cost., perché verrebbe ad essere completamente svuotata la capacità autorganizzativa delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale.

1.3.- La seconda questione di costituzionalità riguarda l'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone lo scaglionamento della corresponsione del trattamento di fine rapporto fino a tre importi annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione.

Secondo il rimettente, la citata disposizione violerebbe gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto sarebbe irragionevole imporre ai soli dipendenti pubblici lo scaglionamento dell'indennità di buonuscita e, una tale previsione costituirebbe anche una violazione del principio di adeguatezza della retribuzione, caratterizzandosi la buonuscita come «retribuzione differita».

Il TAR del Lazio ritiene sussistere anche la violazione dell'art. 97 Cost. perché risulta svuotata la capacità autorganizzativa della pubblica amministrazione, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale.

1.4.- La terza e ultima questione ha ad oggetto gli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia.

Secondo il Tribunale rimettente, la mancata applicazione all'AGCOM del regime speciale previsto per la Banca d'Italia violerebbe gli articoli 3, 97 e 117, primo comma, Cost. in quanto, oltre a comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra enti appartenenti alla medesima categoria delle autorità indipendenti, pregiudicherebbe gravemente l'autonomia e l'indipendenza organizzativa e finanziaria riconosciuta all'AGCOM dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale.


2.- Le questioni relative agli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 sono inammissibili.

Questa Corte, con sentenza n. 223 del 2012, successiva alla proposizione delle ordinanze in esame, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto, integrando una decurtazione patrimoniale con i caratteri del tributo, si pone in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost.

In tale occasione si è anche affermato che l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili: da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici; d'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura.

L'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di *ratio* dei differenti interventi "di solidarietà", poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un "universale" intervento impositivo.

Con la medesima sentenza n. 223 del 2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 con la seguente motivazione «a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza



escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione».

Da quanto detto consegue che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, dopo la sentenza n. 223 del 2012, sono divenute prive di oggetto e vanno, quindi, dichiarate inammissibili in relazione ai profili prospettati con le ordinanze di rimessione.

3.- Le questioni relative all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 sono pur esse, anche se per diverso motivo, inammissibili.

Deve nuovamente richiamarsi la sentenza n. 223 del 2012 con la quale le medesime questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili perché non risulta «individuato alcun immediato pregiudizio subito dai dipendenti in servizio, diverso dalla rateizzazione, che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero per anzianità di servizio, ovvero per dimissioni» (sentenza n. 223 del 2012).

Anche nel caso in esame deve evidenziarsi che in nessuna delle ordinanze il Tribunale rimettente riferisce di essere investito di una domanda da parte di un dipendente in quiescenza che, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, abbia subito gli effetti della norma. L'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere rende evidente che il rimettente non deve fare applicazione della norma impugnata.

4.- Anche la questione relativa all'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 sollevata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost. è inammissibile.

L'ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto carente sulle ragioni della non manifesta infondatezza della violazione dei suddetti parametri costituzionali. Sul punto la motivazione si è limitata ad un mero richiamo alle argomentazioni dei ricorrenti, senza riprodurle.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem. Il rimettente deve rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza e non può limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del giudizio (*ex plurimis*, sentenze n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010, ordinanze n. 175 del 2013, n. 239 e n. 65 del 2012).

Inoltre, poiché tali argomenti, prospettati dalle parti private, riguardano i motivi dell'invocata illegittimità amministrativa dei provvedimenti impugnati, gli stessi non possono essere utilizzati, con un mero richiamo, per sostenere la violazione dei parametri di costituzionalità che si pretendono violati.


5.- La questione relativa all'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, per violazione dell'art. 3 Cost. non è fondata.

Il TAR del Lazio ritiene che l'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia, determinino un'ingiustificata disparità di trattamento, trattandosi in entrambi i casi di autorità amministrative indipendenti, e sussistendo le medesime esigenze di salvaguardia dell'autonomia delle stesse.

5.1.- L'art. 3, comma 3, ora richiamato dispone che «La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo».

La scelta del legislatore di prevedere un meccanismo di adeguamento della Banca d'Italia alla normativa introdotta dal d.l. n. 78 del 2010 corrisponde all'esigenza, imposta dai Trattati relativi alle modalità di funzionamento dell'Unione europea, di consultare preventivamente la Banca centrale europea per ogni modifica che riguardi una banca centrale nazionale.

La Banca d'Italia, infatti, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). L'art. 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione prevede che: «Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni,



gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti», principio ribadito ed esplicitato anche dall'art. 7 dello statuto del SEBC e della BCE.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, terzo alinea, della decisione del Consiglio 98/15/CE del 29 giugno 1998 «Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda [...] le banche centrali nazionali».

Deve riconoscersi che la normativa comunitaria tende ad un rafforzamento dell'indipendenza anche delle autorità nazionali di regolazione. A tal fine, tuttavia, si ritiene sufficiente che sia garantito mediante una previsione esplicita che l'autorità nazionale responsabile della regolazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese sia al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere.

In particolare, per il settore in esame, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cosiddetta direttiva quadro), prevede all'undicesimo "considerando" che: «In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati». Si richiede, inoltre, in base al tredicesimo considerando della direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, che siano stabilite preventivamente le norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'Autorità nazionale di regolazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tale ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni e che le autorità dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato.

Dall'esame della disciplina europea risulta evidente la differenza che esiste tra le banche centrali nazionali e le autorità di regolazione dei mercati ex ante e di risoluzione delle controversie tra imprese.

Pertanto, pur godendo tanto la Banca d'Italia che l'AGCOM di una speciale autonomia organizzativa e funzionale a tutela della loro indipendenza, occorre tuttavia affermare che la Banca d'Italia presenta caratteri del tutto peculiari che la differenziano da ogni altra autorità amministrativa indipendente.

In conclusione, il diverso trattamento riservato dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 alla Banca d'Italia rispetto all'AGCOM è giustificato dall'esigenza imposta dalla disciplina dell'Unione di previa consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative concernenti, tra l'altro, le banche centrali nazionali. Poiché analoga esigenza non viene in rilievo con riferimento alle altre autorità amministrative indipendenti, la disciplina riservata alla Banca d'Italia non può costituire, sotto questo profilo, un utile *tertium comparationis* per una pretesa disparità di trattamento e la prospettata questione di legittimità costituzionale è priva di fondamento in riferimento all'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;



3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140007

N. 8

Sentenza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Norme della Regione Puglia.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-4 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 28 febbraio-4 marzo 2013 e depositato il 7 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), per violazione: *a)* degli artt. 3 e 97 della Costituzione; *b)* del principio di progressività cristallizzato nell'art. 53 Cost.; *c)* dell'art. 117, terzo comma, Cost. sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, quale norma interposta, dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).


La norma impugnata prevede l'incremento per scaglioni di reddito dell'aliquota dell'addizionale regionale, così originariamente disponendo: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: *a)* per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento; *b)* per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento; *c)* per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,5 per cento; *d)* per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,5 per cento; *e)* per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento. 2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma - stabilendo l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a tutti i redditi oltre i 75 mila euro annui) e prevedendo che le variazioni decorrano dal 1° gennaio 2013 - violerebbe i parametri costituzionali sopra citati e si porrebbe in contrasto con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione delle aliquote rispettosa del principio di progressività e con l'integrale rispetto degli scaglioni previsti dal legislatore statale. Sempre l'art. 6 predetto, al comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), accorderebbe tale facoltà solo a decorrere dall'anno 2014, mentre la norma impugnata prevede la decorrenza a partire dal 2013.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Essa premette che già prima dell'approvazione del d.lgs. n. 68 del 2011 la Corte costituzionale aveva riconosciuto la possibilità per le regioni di rimodulare l'addizionale regionale all'IRPEF in senso conforme al criterio di progressività, in quanto valore cardine del sistema tributario consacrato dal secondo comma dell'art. 53 Cost. (sentenza n. 2 del 2006). Tale indicazione sarebbe stata poi recepita dall'art. 6, comma 4, del citato d.lgs. n. 68 del 2011, nella parte in cui prevede che le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate, in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La Regione evidenzia che l'interpretazione della norma statale da ultimo citata, tanto letterale quanto logica, conduce a risultati del tutto differenti da quelli sostenuti dal ricorrente. Una prima analisi in chiave lessicale condurrebbe a sostenere che il vincolo nell'esercizio dell'autonomia regionale si concreterebbe unicamente nel divieto di adottare scaglioni di reddito privi di collegamento con quelli individuati dal legislatore statale ai fini dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e non nell'obbligo di prevedere tutti gli scaglioni fissati dal legislatore statale. Tale lettura sarebbe confermata, sul piano letterale, dall'uso di un termine che indica una facoltà («le regioni possono»), il quale comporterebbe che deve ritenersi ferma la possibilità per le regioni di mantenere un'aliquota unica dell'addizionale regionale all'IRPEF del tutto indifferente rispetto al reddito individuale.



Viene, infine, rimarcato che la previgente legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) prevedeva, già per l'anno 2012, i medesimi scaglioni di reddito previsti dalla impugnata legge regionale n. 45 del 2012 ed era improntata ad un criterio di progressività anche meno incisivo rispetto alla legge attuale (0,3 per cento per i primi due scaglioni di reddito e 0,5 per cento per gli ultimi *tre*). Tale legge regionale, pur esprimendo un criterio di progressività meno accentuato, a parità di normativa vigente e di scaglioni previsti, non è stata, a suo tempo, oggetto di impugnazione.

Con specifico riferimento all'applicazione temporale del principio direttivo contenuto nel comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, la Regione rileva che il limite temporale imposto dalla legge statale - originariamente fissato alla data del primo gennaio 2013 e, poi, differito alla data del primo gennaio 2014, ad opera della modifica introdotta dall'art. 1, comma 555, della legge n. 228 del 2012 - si riferisce non già alla facoltà regionale di assicurare progressività all'attuazione del prelievo, bensì al divieto di differenziare le aliquote dell'addizionale in spregio agli scaglioni di reddito erariali.

In chiusura la Regione aggiunge la considerazione secondo cui, ove pure volesse condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui le regioni, oltre ad uniformarsi agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, dovrebbero incrementare obbligatoriamente l'aliquota in relazione ad ogni scaglione, la questione orbiterebbe comunque attorno ad una disposizione che entrerà in vigore solo il 1o gennaio 2014 e che non potrebbe, quindi, invalidare il progresso operato regionale.

3.- In data 29 ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni.


4.- All'udienza pubblica il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della questione promossa.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), per violazione: *a)* degli artt. 3 e 97 della Costituzione; *b)* del principio di progressività cristallizzato nell'art. 53 Cost.; *c)* dell'art. 117, terzo comma, Cost. sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, quale norma interposta, dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

A parere del ricorrente, la norma, stabilendo l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro) e prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2013, violerebbe i parametri costituzionali citati e si porrebbe in contrasto con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione rispettosa del principio di progressività e imporrebbe l'applicazione integrale degli scaglioni fissati dal legislatore statale. Lo stesso articolo 6, al comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), accorderebbe tale facoltà solo a decorrere dall'anno 2014.

2.- La Regione Puglia sostiene l'infondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando che, già prima dell'approvazione del d.lgs. n. 68 del 2011, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la possibilità per le regioni di rimodulare l'addizionale regionale all'IRPEF in senso conforme al criterio di progressività, in quanto valore cardine del sistema tributario consacrato dal secondo comma dell'art. 53 Cost. (sentenza n. 2 del 2006).



Aggiunge, poi, che il vincolo fissato dal comma 4 dell'art. 6 del citato decreto legislativo si concreterebbe non nell'obbligo di prevedere l'addizionale per tutti gli scaglioni fissati dal legislatore statale ma unicamente nel divieto di adottare scaglioni di reddito diversi rispetto a questi ultimi. Quanto all'applicazione del principio contenuto nel medesimo comma, la Regione rileva come il limite temporale imposto dalla legge statale si riferirebbe non già alla facoltà regionale di assicurare progressività all'attuazione del prelievo, bensì unicamente al divieto di differenziare le aliquote dell'addizionale in spregio agli scaglioni di reddito erariali.

3.- Va preliminarmente rilevato che l'art. 3, comma 1, lettere *c*) e *d*), della impugnata legge regionale è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Puglia 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013), alla cui stregua l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale per gli ultimi tre scaglioni di reddito è stato diversificato con l'introduzione di aliquote differenziate in relazione ad ogni scaglione (pari, rispettivamente, allo 0,48 per cento; allo 0,49 per cento ed allo 0,5 per cento).

È rimasto invariato il comma 2 dell'impugnato art. 3, il quale prevede che, in caso di modifica degli scaglioni di reddito statali, rimangono ferme le addizionali, specificandone le aliquote negli stessi termini della versione originaria del comma 1.

4.- Secondo il ricorrente la nuova modulazione delle aliquote è sostanzialmente coincidente con quella oggetto di impugnazione, variandole in misura così trascurabile da mantenere ferma la struttura complessiva della norma.

In effetti, è evidente l'irrelevanza delle modifiche apportate rispetto al *thema decidendum* che, come emerge in particolare dalle difese regionali, attiene, oltre che all'osservanza del principio di progressività, all'esistenza dell'obbligo di applicare integralmente gli scaglioni statali, alla stregua dei parametri sia costituzionali che interposti invocati ex adverso.

Pertanto, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita sulla nuova norma (sentenze n. 40 del 2012;

n. 533 del 2002 e ordinanza n. 137 del 2004), poiché essa si pone nei medesimi termini, con riguardo sia alla formulazione originaria (che, del resto, riferendosi all'anno finanziario 2014, non ha trovato applicazione) sia a quella risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 4 della legge reg. n. 26 del 2013.

5.- Con riferimento alla quantificazione delle addizionali può quindi procedersi all'esame della questione di costituzionalità in modo unitario sia per il comma 1 sia per il comma 2, il quale, essendo rimasto immutato, prevede una medesima aliquota per gli ultimi tre scaglioni.

5.1.- Va dichiarata l'inammissibilità della questione relativa ai parametri dettati dagli artt. 3 e 97 Cost.

Si deve ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la questione di legittimità costituzionale è inammissibile allorché manchi qualsivoglia argomentazione a supporto della stessa (*ex plurimis*: sentenze n. 114, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 212 del 2012; n. 200, n. 119, n. 45 e n. 10 del 2010; n. 247 del 2009). Nel caso di specie, il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate a questi parametri costituzionali, atteso che si limita a richiamarli senza esporre in che modo essi risultino incisi.


5.2.- Quanto ai restanti parametri invocati in ordine alla disciplina delle addizionali, la questione non è fondata.

5.2.1.- Le norme censurate innanzitutto non violano il principio di progressività contenuto nell'art. 53 Cost.

Questa Corte ha più volte chiarito che la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo (sentenze n. 223 del 2012; n. 2 del 2006; n. 263 del 1994; n. 159 del 1985; n. 62 del 1977 e ordinanze n. 341 del 2000; n. 128 del 1966). A ciò si aggiunga che nel caso di specie è anche l'imposta specifica (l'IRPEF) a essere significativamente progressiva e che tale qualità non è certo messa in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali, tanto nella versione originaria, quanto, e a maggior ragione, nella nuova.

La normativa regionale, nel suo complesso, risulta quindi pienamente rispettosa del principio di cui all'art. 53 Cost.

5.2.2.- Parimenti non può ritenersi violato l'art. 117, terzo comma, Cost.



L'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma 1, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali.

Essa, dunque, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività - nei sensi prima chiariti - i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura.

Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale in entrambe le disposizioni in esame.

6.- Anche la questione sollevata con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione non è fondata.

6.1.- Secondo il ricorrente, tale disciplina sarebbe contrastante con il comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per la introduzione delle addizionali.

Si osserva in contrario che la norma si riferisce espressamente alle «disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6» e non al comma 1, che - come si è avuto più volte modo di ricordare - è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all'anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall'anno finanziario 2013.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 9

Ordinanza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Prescrizioni per la collocazione di cartello pubblicitario sulle strade.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 23, comma 12.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona, nel procedimento vertente tra la Pubbliono Srl e il Comune di Bussolengo, con ordinanza del 5 febbraio 2013, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, nel corso di un giudizio di opposizione a processo verbale per contestata violazione dell'art. 23, commi 6 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con ordinanza del 5 febbraio 2013, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice *a quo*, premesso che all'opponente era stata irrogata, in relazione alla collocazione di un cartello pubblicitario in modo difforme da quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, una sanzione pecuniaria di euro 1.376,55, pari al triplo di quella (asseritamente) prevista in relazione alla violazione consistente nella collocazione di un cartello in totale assenza di titolo autorizzativo - donde la rilevanza della questione -, ha ravvisato la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nella discriminazione che, in forza dell'applicazione della norma impugnata, verrebbe a crearsi a carico di chi, in possesso di una autorizzazione, per il solo fatto di non rispettare in parte le indicazioni in essa contenute (ad esempio la distanza dei cartelli pubblicitari dalla strada o le dimensioni degli stessi debordanti il massimo consentito), si trovi esposto - fermo restando in entrambe le ipotesi l'obbligo di rimozione dei cartelli - ad una sanzione pecuniaria più onerosa rispetto a chi installi cartelli senza essere munito di autorizzazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione, deducendo, sotto il primo profilo, la omessa individuazione, da parte del giudice *a quo*, del *tertium comparationis*, oltre che il carattere manipolativo della pronuncia richiesta alla Corte, e sottolineando, nel merito, il maggior rilievo che, ai fini della valutazione della gravità degli illeciti contemplati dall'art. 23 del codice della strada, dovrebbe assumere, rispetto alla esistenza o meno dell'autorizzazione, il pericolo arrecato alla sicurezza della circolazione stradale.



Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva della indicazione espressa della disposizione assunta quale *tertium comparationis*, poiché il giudice *a quo* denuncia la violazione dell'art. 3 Cost. per la irragionevolezza della previsione di una sanzione più severa a carico di chi, in possesso di autorizzazione alla installazione di cartelli pubblicitari, non ne rispetti talune prescrizioni rispetto a chi non sia affatto munito di tale autorizzazione, ma non individua la norma rispetto alla quale la previsione di cui alla disposizione impugnata comminerebbe tale più severa sanzione pecuniaria;

che, anche considerando la identificabilità, pur in assenza di espressa indicazione da parte del rimettente, della norma che disciplina la fattispecie dallo stesso presa in considerazione quale *tertium comparationis* - da individuare presumibilmente nell'art. 23, comma 11, del codice della strada - restano pur sempre le ulteriori lacune della ordinanza, che ha ommesso una valutazione completa del quadro normativo di effettivo riferimento, dalla quale sarebbero emerse altre fattispecie sanzionatorie, come quella di cui all'art. 23, commi 7 e 13-bis, dello stesso codice della strada, che punisce con sanzione pecuniaria più elevata la abusiva collocazione di insegne pubblicitarie lungo gli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali;

che nemmeno risulta in alcun modo considerata dal giudice *a quo* la possibilità del concorso tra gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 23, commi 1 e 11, e 25, commi 1 e 5, del nuovo codice della strada;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



n. 10

Ordinanza 15 - 23 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 777.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici: Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti riuniti vertenti tra D. V. R. A. ed altri e l'INPS, con ordinanza del 2 maggio 2012 iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di C. S. ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, nel corso dei giudizi riuniti in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e in particolare con la sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e altri contro l'Italia;

che, secondo l'esposizione del rimettente, gli appellanti, premesso di aver prestato lavoro dipendente in Svizzera, avevano impugnato le sentenze di primo grado con le quali erano state rigettate le loro domande nei confronti dell'INPS, dirette ad ottenere la riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici tenendo conto di quanto effettivamente percepito, nel periodo di lavoro prestato in Svizzera, anziché di quanto figurativamente ricostruito dall'INPS sulla base della maggiore aliquota contributiva italiana;

che dette domande erano state rigettate in primo grado alla stregua del dettato dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 - donde la rilevanza della questione - affermandosene la natura retroattiva, in conformità alla sentenza di questa Corte n. 172 del 2008, che ha ritenuto la natura interpretativa della citata disposizione, giudicando non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* richiama, condividendone i contenuti, la ordinanza della Corte di cassazione n. 23834 del 2011, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto in riferimento ai medesimi parametri sopra indicati;



che, in particolare, nella ordinanza di rimessione si riassume il profilo del rapporto tra fonti e Corti nazionali e sovranazionali, tenuto conto che la norma in questione ha costituito oggetto di pronunce, tra loro “dialoganti”, del giudice nazionale, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, e si sottolinea il decum della pronuncia della Corte di Strasburgo resa nel caso Maggio contro Italia, divenuta definitiva il 31 agosto 2011, con la quale quella Corte ha ritenuto che con la norma impugnata lo Stato italiano ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, intervenendo con essa in modo decisivo per garantire che l’esito della controversia in cui esso era parte gli fosse favorevole;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l’INPS, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la stessa Corte EDU, nella pronuncia richiamata dal giudice rimettente, ha sottolineato che l’intervento del legislatore ha posto riparo ad una situazione di sostanziale ed ingiustificata disparità di trattamento sussistente tra il pensionato che abbia lavorato in Italia e quello che abbia prestato la propria attività in Svizzera ed abbia poi trasferito i contributi in Italia, posto che, a parità di retribuzione pensionabile, a costoro sarebbe stata liquidata una pensione di identica misura, pur a fronte di un carico contributivo sopportato dal primo lavoratore maggiore di circa quattro volte di quello sopportato dal secondo;

che si sono altresì costituiti i signori S. C. e G. C., parti private nel giudizio *a quo*, che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, alla stregua di argomentazioni adesive ai contenuti della ordinanza di rimessione, e sottolineando, in particolare, la primazia, nella gerarchia delle fonti, della interpretazione della CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, cui è riservato il controllo sul rispetto dei diritti salvaguardati dalla stessa Convenzione;

che è altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la Corte costituzionale non può sindacare l’interpretazione della CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, ma può ben verificare se la norma della Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU, che si colloca pur sempre ad un livello subcostituzionale, si ponga in conflitto con altre norme della Costituzione, e che, nell’operare tale giudizio, il giudice delle leggi è chiamato ad un bilanciamento con altre norme costituzionali che a loro volta garantiscono diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dalla espansione di una singola tutela;

che, nella imminenza della camera di consiglio, la difesa delle predette parti private ha depositato una memoria con la quale, ampliando il *thema decidendum* rispetto al petitum di cui alla ordinanza di rimessione, ne ha prospettato l’estensione al controllo del rispetto dei parametri comunitari e, in subordine, ha chiesto che questa Corte disponga, in relazione ad essi, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ovvero la restituzione degli atti al giudice *a quo* sempre ai fini del rinvio pregiudiziale;

che ha depositato memoria anche l’INPS, che ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, in quanto già decisa con la sentenza di questa Corte n. 264 del 2012;

che anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, ribadendo le conclusioni già rassegnate nel senso della infondatezza della questione.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con la richiamata sentenza n. 264 del 2012; che l’ordinanza di rimessione non deduce argomenti nuovi che inducano ad una diversa decisione;

che non può trovare ingresso nel presente giudizio il *thema decidendum* come ampliato, peraltro solo con memoria illustrativa depositata nell’imminenza della data fissata per la camera di consiglio, dalla difesa delle parti private del giudizio principale;


che nemmeno la richiesta subordinata della medesima difesa - intesa a sollecitare, sulla base del prospettato ampliamento, i poteri di ufficio di questa Corte, con riferimento ad una eventuale autorimessione della questione riguardata sotto il profilo dei parametri comunitari, ovvero di rinvio pregiudiziale, in relazione a detti parametri, alla Corte di giustizia dell’Unione europea - può trovare accoglimento;

che, infatti, manca nella ordinanza di rimessione alcuna indicazione circa gli elementi fattuali ed i riferimenti normativi a tali fini necessari;

che, infine, inconferente risulta la richiesta, avanzata in via ulteriormente subordinata, di restituzione degli atti al giudice *a quo* ai fini del rinvio pregiudiziale, atteso che, a seguito della pronuncia di questa Corte, il processo è destinato comunque a rientrare nella sfera di competenza del rimettente, che potrà valutare, essendo in possesso degli elementi necessari, se procedere o meno all’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140010

N. 11

Sentenza 15 - 27 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione - Norme della Regione Toscana.


- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012), artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2013 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 5 febbraio 2013 e ricevuto l'8 febbraio 2013, iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell'anno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012).

Il ricorrente censura, innanzitutto, l'art. 1 della citata legge il quale modifica l'art. 2 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione).

Censura inoltre gli artt. 2 e 3 della legge impugnata i quali abrogano gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 3 del 1995 che, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), disciplinavano l'accesso all'attività di tassidermia subordinandolo ad apposita autorizzazione regionale attraverso una specifica abilitazione rilasciata dalla Regione, a seguito di superamento di un esame, nonché di una dichiarazione di inizio attività.

Le disposizioni impuginate non solo prevedono la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della preesistente Denuncia di inizio attività (DIA), ma altresì abrogano le disposizioni relative all'abilitazione tramite esame, prevedendo, in sostituzione, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale obbligatorio i cui contenuti devono essere definiti dalla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.

In tal modo gli artt. 1, 2 e 3 violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione atteso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale nella materia concorrente delle professioni la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio per cui la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, alla normativa dello Stato, mentre rientra nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (come precisato nelle sentenze n. 300 del 2010, n. 57 del 2007, nn. 424 e 153 del 2006).

2.- Il ricorrente impugna, altresì, l'art. 17 della legge reg. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 41 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), e prevede che l'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a SCIA, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art 42 e dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Il comma 4, inoltre, stabilisce che l'azienda USL «può effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente».

Tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 6 e 22 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), che subordina l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente ad autorizzazione regionale rilasciata «previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente corrispondenti alla sua qualificazione». Inoltre gli artt. 7 e 23 del citato decreto stabiliscono che gli accertamenti devono essere effettuati dagli organi regionali per il rilascio dell'autorizzazione.



Ebbene, la previsione della SCIA, la quale costituisce una forma di controllo successivo, in luogo dell'autorizzazione, che costituisce una forma di controllo preventivo, esporrebbe i cittadini al pericolo di danni per la salute, tenuto anche conto della circostanza che la normativa regionale prevede che i sopralluoghi della ASL siano meramente facoltativi.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 244 del 2012, nel dichiarare non fondate le censure prospettate proprio dalla Regione Toscana in relazione agli artt. 6, 7, comma 1, 22 e 23 del d.lgs. n. 176 del 2011, ha affermato che l'autorizzazione, essendo prevista dalla normativa comunitaria, non può essere derogata dalla Regione, e che il legislatore comunitario, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela della salute dei consumatori rispetto a quella di semplificazione della attività amministrativa.

Inoltre la Corte ha affermato che il d.lgs. n. 176 del 2011 contiene una disciplina di principio della materia non modificabile dalla fonte regionale, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario.

Conseguentemente, la disposizione impugnata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasta con il d.lgs. n. 176 del 2011 che detta una disciplina di principio in materia di tutela della salute, nonché l'art. 117, primo comma, Cost. dal momento che, disattendendo le previsioni della normativa comunitaria, la quale subordina ad autorizzazione l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

3.- È censurato, altresì, l'art. 35 della legge reg. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo, al comma 1, che: «Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della L.R. n. 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge».

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo alla materia di governo del territorio e protezione civile nella parte in cui prevede il rispetto dell'art. 10 della legge reg. n. 39 del 2005. Quest'ultimo articolo, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ha escluso talune opere dal rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche. Il ricorrente ricorda che proprio in relazione a tali disposizioni il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 agosto 2012, aveva deliberato l'impugnativa della suddetta legge regionale.

La previsione censurata contrasterebbe con l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il quale stabilisce che le disposizioni in materia di SCIA non si applicano ai casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica.

Inoltre, la violazione dei principi fondamentali della normativa statale che impongono specifici obblighi agli enti regionali sarebbe dimostrata dalla abrogazione, ad opera dell'art. 32 della legge reg. n. 69 del 2012, dell'art. 12, comma 5, legge reg. n. 39 del 2005 il quale prevedeva la possibilità per la Regione di intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di assicurare il coordinamento interregionale e infraregionale.

Sarebbe altresì dimostrata dalla abrogazione, ad opera dell'art. 47, comma 5, della legge censurata, dell'art. 39, comma 2, lettera *k*), legge reg. n. 39 del 2005 il quale prevedeva che il regolamento regionale di attuazione della suddetta legge disciplinasse le modalità e le forme di redazione e di presentazione degli elaborati progettuali e della documentazione (di cui all'art. 10, commi 5 e 6) da presentare ai competenti uffici regionali ai fini della prevenzione del rischio sismico.

4.- È impugnato, inoltre, l'art. 37, il quale sostituisce l'art. 17 della legge reg. n. 39 del 2005. Tale disposizione, ai commi 2, lettere *a*), *b*) e *f*), 3, lettera *a*), 5, lettere *a*), *b*) e *c*), e 11, individua gli interventi concernenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica e termica per i quali non è necessario il titolo abilitativo.

La norma impugnata, disciplinando il regime abilitativo dei suddetti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa statale ed in particolare dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), contrasterebbe con il principio fondamentale della materia dei regimi di abilitazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.



In particolare, il ricorrente evidenzia i seguenti profili di incostituzionalità:

a) mentre l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 consente la comunicazione di inizio lavori secondo il regime di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), ove ricorrono specifiche condizioni, l'art. 17, comma 2, lettere a) e b), della legge reg. n. 39 del 2005 - come modificato dall'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 - pur prevedendo per gli stessi interventi la comunicazione, non specifica quale delle due tipologie si debba applicare, né recepisce le condizioni previste dalla normativa statale per l'applicazione del regime semplificato;

b) mentre l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 consente alle Regioni di prevedere il regime della comunicazione per gli impianti a fonte rinnovabile qualunque essa sia, vale a dire tanto se producono energia elettrica o termica, purché si tratti di impianti con potenza non superiore a 50 KW, l'art. 17, comma 2, lettera f), della legge reg. n. 39 del 2005 prevede il regime della comunicazione per gli impianti alimentati da biomassa fino a 0,5 MW termici, e quindi con potenza superiore a 50 KW;

c) in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 e del paragrafo 12.5, lettera a), dell'allegato al d.m. 10 settembre 2010, il regime della comunicazione si applica ai singoli generatori eolici purché collocati su edifici esistenti e aventi una potenza nominale massima di 50 KW. L'art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. n. 39 del 2005, invece, non prevede tale ultimo limite ed estende la comunicazione anche agli impianti non collocati su edifici;

d) l'art. 17, comma 5, lettera a), della legge reg. n. 39 del 2005 contrasta con l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 in quanto, nell'assoggettare al regime della comunicazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, non fissa il limite di potenza fino a 50 KW stabilito dalla normativa statale;

e) l'art. 17, comma 5, lettera b), della legge reg. n. 39 del 2005 assoggetta a comunicazione di inizio lavori gli impianti che producono energia elettrica aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (i quali sono quelli con capacità di generazione fino a 200 KW e in taluni casi superiore) in contrasto con quanto statuito dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 il quale prevede per l'applicazione del regime della comunicazione il limite di potenza fino a 50 KW;

f) il comma 5, lettera c), della disposizione regionale in parola contrasta con l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 in quanto assoggetta a comunicazione gli impianti solari senza richiamare le condizioni previste dalla legge statale, nonché in quanto non specifica a quale comunicazione faccia riferimento (se quella di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero a quella del d.lgs. n. 115 del 2008). Inoltre contrasta con l'art. 7, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 28 del 2011 perché consente la collocazione di detti impianti anche oltre i casi previsti dalla normativa statale (edifici e spazi liberi privati annessi).

Ulteriori censure vengono mosse avverso l'art. 17, comma 11, della legge reg. n. 39 del 2005 come modificato dalla legge reg. n. 69 del 2012. Tale disposizione, stabilendo che non è necessario il titolo abilitativo per le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli artt. 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, assoggetta tutte le modifiche degli impianti, siano esse sostanziali o meno, alla mera comunicazione. In tal modo la norma impugnata viola l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 il quale rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, la individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da fonti rinnovabili da assoggettare ad autorizzazione, e detta in via transitoria criteri per individuare le modifiche non sostanziali da assoggettare alla procedura abilitativa semplificata (PAS).

Ad avviso del ricorrente, la norma regionale, nell'assoggettare tutte le modifiche impiantistiche al regime di libera attività, contrasta con la richiamata disposizione statale che assoggetta in via transitoria a PAS (la quale, sebbene costituisca un regime semplificato, è pur sempre più stringente della mera comunicazione) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti.

Quanto alle modifiche sostanziali, il legislatore statale, in attesa della adozione di apposito decreto interministeriale, ha fatto salvo il principio della identità di forma tra il provvedimento abilitativo originario e la sua variante.

Conseguentemente, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto l'individuazione del regime abilitativo delle modifiche costituisce principio fondamentale della materia «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», atteso che detto regime non può che essere omogeneo su tutto il territorio nazionale onde evitare ingiustificate discriminazioni tra iniziative economiche ed assicurare «un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia».



5.- La Regione Toscana, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che le censure svolte dalla Stato sono inammissibili o infondate.

Ad avviso della resistente gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. n. 69 del 2012 sarebbero espressione della competenza attribuita alla Regione dall'art. 6 della legge n. 157 del 1992 a disciplinare, con apposito regolamento, l'attività di tassi-dermia e imbalsamazione.

La legge regionale impugnata da un lato avrebbe inteso ribadire la necessità della acquisizione di specifica preparazione per coloro che svolgono tale attività; dall'altro lato avrebbe voluto superare la previgente scelta legislativa della Regione che richiedeva il superamento di un esame prevedendo, in suo luogo, un sistema di qualificazione con svolgimento di un corso obbligatorio. E ciò la Regione avrebbe fatto ispirandosi ai nuovi principi statali volti ad attuare la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.

In tal modo le norme impugnature non darebbero vita ad una nuova figura professionale, ma, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 157 del 1992, avrebbero introdotto «un nuovo sistema di acquisizione della conoscenza».

6.- Riguardo alle censure aventi ad oggetto l'art. 17 della legge reg. n. 69 del 2012, la resistente sostiene che l'iter di formazione di detta legge era già in uno stadio avanzato (essendo stato il relativo progetto licenziato dalla Giunta regionale il 27 agosto 2012) allorché è intervenuta la sentenza n. 244 del 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla Regione Toscana aventi ad oggetto le norme del d.lgs. n. 176 del 2011 che imponevano alle Regioni il rilascio dell'autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione delle acque naturali e di sorgente.

La resistente afferma che sarebbe in fase di predisposizione una proposta di legge di modifica della norma impugnata allo scopo di renderla conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 176 citato.

7.- Inammissibile sarebbe la doglianza avente ad oggetto l'art. 35, atteso che essa non risponderebbe ai requisiti di chiarezza e completezza per la proposizione delle questioni di legittimità nei giudizi in via principale.

La Regione fa inoltre presente che non le sarebbe mai stato notificato un ricorso dello Stato avverso la legge reg. n. 29 del 2012 avanti alla Corte costituzionale.

Nel merito, la resistente sostiene che ove la censura si dovesse intendere nel senso che il ricorrente lamenta che la normativa regionale - attraverso il richiamo all'art. 10 della legge reg. n. 39 del 2005 - avrebbe esteso la previsione della SCIA anche per costruzioni in zone sismiche in contrasto con l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, con conseguente violazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio, essa sarebbe infondata.

L'art. 10, infatti, sarebbe norma generale che riguarda tutto il procedimento da seguire per ottenere titoli abilitativi (qualunque essi siano) per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di oli minerali, gas naturali e liquefatti, nonché impianti di illuminazione esterna.


Inoltre esso richiama espressamente la necessità che tutti gli interventi disciplinati rispettino la normativa antisismica.

Solo con riguardo ai titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree il comma 5 dell'art. 10 della legge reg. n. 39 del 2005 richiama una normativa speciale e ciò fa allo scopo di adeguare la disposizione legislativa a tre pronunce del Consiglio di Stato (sentenze n. 1526 e n. 1527 del 2008, n. 5278 del 2007) le quali hanno annullato i decreti del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 2000 e 9 aprile 1999 concernenti la normativa tecnica relativa alle linee aeree esterne.

Secondo quanto statuito dalle richiamate decisioni del giudice amministrativo, mentre a tutte le opere in conglomerato cementizio, normale, precompresso e a struttura metallica si applicano le norme in materia antisismica contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alla costruzione delle linee elettriche esterne si applica la normativa speciale di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), e alla relativa normativa di attuazione. Pertanto, la disposizione regionale impugnata avrebbe inteso unicamente adeguare la normativa regionale a quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 339 del 1986.

Conseguentemente, il richiamo all'art. 10 contenuto nella disposizione impugnata non può essere interpretato nel senso che esso escluda per talune opere la necessità del rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche.

Inoltre il legislatore regionale avrebbe inteso adeguare la normativa concernente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili allo specifico titolo abilitativo semplificato (PAS) in armonia con quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.



La norma impugnata, inoltre, rinviando alla legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che riguarda l'attività edilizia - la quale all'art. 84 stabilisce che il progettista che presenta la SCIA deve dare atto nella sua relazione del rispetto delle norme antisismiche - rende evidente che detta segnalazione non sostituisce i nulla osta e le autorizzazioni richieste a fini sismici la cui acquisizione è obbligatoria.

Inconferente sarebbe poi il richiamo all'abrogazione, disposta dall'art. 32, comma 2, della legge reg. n. 69 del 2012, dell'art. 12, comma 5, della legge reg. n. 39 del 2005 che prevedeva che, al fine di assicurare il coordinamento interregionale e infraregionale, la Regione potesse intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi di cui al comma 2. Tale abrogazione avrebbe avuto lo scopo di semplificare il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di energia, posto che la disposizione regionale era priva di collegamento con i principi statali.

Né il ricorrente ha indicato quale norma statale di principio sarebbe stata violata dalla abrogazione dell'art. 12, comma 5.

Diversamente, nei casi in cui la normativa statale configura l'intervento della Regione come necessario, la normativa regionale è intervenuta con specifica disciplina.


8.- Riguardo alle censure relative all'art. 37, che ha sostituito l'art. 17 della legge reg. n. 39 del 2005, il quale disciplina una serie di interventi relativi all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica, la Regione osserva, preliminarmente, come la norma impugnata sia stata introdotta per la necessità di adeguare la normativa regionale alle norme statali in materia di semplificazione (in particolare, al d.l. n. 70 del 2011, al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alle linee guida dettate dal d.m. 10 settembre 2010, nonché al d.lgs. n. 28 del 2011, ai decreti-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) nonché alle sentenze n. 313 del 2010 e n. 248 del 2006 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge reg. n. 39 del 2005.

Inoltre, alcune previsioni contenute nella disposizione impugnata costituirebbero legittimo esercizio della facoltà espressamente prevista al legislatore regionale di individuare ulteriori interventi edilizi da sottoporre al regime dell'attività libera, in conformità di quanto stabilito dall'art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 115 del 2008, i quali riguardano anche gli interventi relativi all'utilizzo di fonti alternative mediante apparecchi omogenei agli edifici per l'autoconsumo (come si evince dalla sentenza n. 313 del 2010).

Esaminando nel dettaglio le singole censure, la difesa regionale sostiene l'infondatezza di quelle relative all'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge reg. n. 39 del 2005 come modificato dall'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012, con cui lo Stato deduce la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011. Infatti tali ultime previsioni sarebbero state pedissequamente recepite rispettivamente dal comma 3, lettera *b)*, e dal comma 6 dell'art. 17 della legge regionale.

Invece gli interventi previsti dall'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, riguarderebbero unicamente gli interventi minimi, per la produzione della sola energia termica destinata all'utilizzo diretto, relativi alla installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 mq, ovvero ai pannelli solari per applicazioni nel settore vivaistico. Tali interventi sarebbero già sottoposti al solo regime edilizio. Argomentando diversamente, si dovrebbe ritenere che l'elencazione contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011 sia tassativa e sostitutiva della vigente disciplina per gli impianti da fonti rinnovabili già sottoposti ad attività libera e ciò in contrasto con la direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - Testo rilevante ai fini del *SEE*), che persegue la finalità di incentivare il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso percorsi semplificati per l'installazioni di tali tipologie di impianti.

Infondate sarebbero, inoltre, le censure mosse avverso l'art. 37 nella parte in cui introduce l'art. 17, comma 2, lettera *f)*, alla legge reg. n. 39 del 2005 per violazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011. Ad avviso della Regione, infatti, la disposizione statale evocata sarebbe inconferente atteso che essa avrebbe ad oggetto unicamente gli impianti di produzione di energia elettrica e non termica, di tal che il limite di 50 KW da essa prevista dovrebbe intendersi riferito unicamente ai KW elettrici, laddove invece la norma regionale fa riferimento alla sola potenza termica. Si tratterebbe peraltro di una previsione già contenuta nel testo originario della legge reg. n. 39 del 2005.



Inconferente sarebbe altresì il richiamo all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 di cui si deduce la violazione ad opera dell'art. 17, comma 3, lettera *a*), della legge reg. n. 39 del 2005.

La disposizione statale, infatti, la quale prevede la possibilità per le Regioni di estendere il regime semplificato delle comunicazioni ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, riguarderebbe unicamente l'ipotesi in cui il legislatore regionale voglia individuare tipologie di interventi da sottoporre al regime di attività libera ulteriori rispetto a quelli già previsti ai sensi dei paragrafi 11 e 12 delle linee guida.

La disposizione regionale impugnata, invece, costituirebbe fedele riproduzione dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 richiamato dal d.lgs. n. 28 del 2011 il quale dispone che «gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23» del d.P.R. n. 380 del 2001, «qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso».

Le censure relative all'art. 17, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), benché formulate distintamente dal ricorrente, dovrebbero essere trattate unitariamente, atteso che solo dalla lettura complessiva delle disposizioni impugnate sarebbe possibile comprenderne la reale portata.

Il comma 5 prevede che non necessitano di titolo abilitativo due diverse tipologie di impianti di produzione energetica e cioè quelli realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento di parametri urbanistici ed alla ulteriore condizione che:

1) vi sia produzione di energia elettrica e la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto (lettera *b*);

2) vi sia produzione di calore e questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso (lettera *c*).

Anche in questo caso la Regione non prevederebbe nuove forme di semplificazione, ma si limiterebbe a recepire la disciplina statale che identifica gli interventi soggetti al regime di attività libera.

In particolare, quanto agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, verrebbero in considerazione il paragrafo 12 delle linee guida e l'art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il connesso art. 6, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera *a*), dello stesso decreto.


Quanto agli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili di cui al combinato disposto delle lettere *a*) e *c*) del comma 5 dell'art. 17, la normativa recepirebbe le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011.

Riguardo poi alle censure relative alla lettera *b*) del comma 5, la resistente sostiene che il parametro evocato sarebbe inconferente atteso che la norma regionale «non riguarda gli impianti solari termici che per loro intrinseca natura si posizionano sugli edifici, [e dunque] sul loro involucro e mai all'interno degli edifici».

Infondate sarebbero, infine, le censure relative all'art. 17, comma 11, il quale si limiterebbe a chiarire che, ove gli interventi di modifica o manutenzione degli impianti non comportino modifiche assoggettate a PAS o a SCIA, esse possono essere realizzate in regime di attività libera ai sensi degli artt. 16, 16-*bis* e 17 della legge reg. n. 39 del 2005.

Peraltro la disposizione censurata sarebbe stata contenuta nella stessa formulazione nel testo dell'art. 17 anteriore alle modifiche introdotte dalla legge reg. n. 69 del 2012.

In prossimità dell'udienza, la resistente ha depositato una memoria nella quale dà atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata emanata la legge della Regione Toscana 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), il cui art. 59 ha modificato l'art. 41 della legge reg. n. 38 del 2004 disponendo che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato al rilascio di autorizzazione, e non più a SCIA. In considerazioni di tali modifiche, la resistente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle censure prospettate in relazione all'art. 17 della legge reg. n. 69 del 2012.



Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012).

2.- Il ricorrente impugna, innanzitutto, gli artt. 1, 2 e 3 della legge richiamata i quali modificano talune previsioni contenute nella legge della Regione Toscana 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione).

In particolare l'art. 1 della legge reg. n. 69 del 2012 modifica l'art. 2 della legge reg. n. 3 del 1995, mentre gli artt. 2 e 3 abrogano rispettivamente gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 3 del 1995.

Per effetto di tali modifiche nella Regione Toscana l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione, in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.

Vengono, inoltre, abrogate le disposizioni della legge reg. n. 3 del 1995 che subordinavano l'esercizio di tale attività al superamento di un esame di abilitazione, prevedendosi, in sostituzione, la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, i cui contenuti sono rimessi ad un atto del dirigente della competente struttura regionale.

Il ricorrente sostiene che tali disposizioni violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto interverrebbero nella materia concorrente delle professioni senza rispettare il principio secondo il quale la individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa dello Stato.

2.1.- La questione non è fondata.

Questa Corte, con orientamento ormai costante, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (da ultimo, sentenza n. 98 del 2013).

Una volta, però, che la legge statale abbia dato vita ad un'autonoma figura professionale «non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni [...] già istituite dallo Stato, fermo restando che l'esercizio di tale attribuzione regionale non è necessariamente subordinato a siffatto requisito preliminare, ma può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico» (sentenze n. 108 del 2012 e n. 271 del 2009).

Con riguardo all'attività di tassidermia e di imbalsamazione, le uniche disposizioni dettate dalla normativa statale sono contenute nell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, al comma 1, stabilisce che «Le regioni sulla base di apposito regolamento disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei», e al comma 4 dispone che «Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1».

La Regione Toscana aveva già dato attuazione a tali previsioni con la legge reg. n. 3 del 1995 la quale, nella formulazione originaria, subordinava l'esercizio di questa attività alla presentazione di una DIA e al superamento di un apposito esame.

La legge impugnata ha eliminato la necessità di tale esame prevedendo, invece, la partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione disciplinato dalla Regione stessa.

Alla luce di questo quadro normativo si può affermare che le modifiche introdotte dalla legge reg. n. 69 del 2012 non hanno istituito una nuova figura professionale, ma sono intervenute sulla disciplina regionale già vigente in materia, prevedendo una diversa modalità di accesso allo svolgimento dell'attività di imbalsamazione e tassidermia per la quale è richiesta obbligatoriamente la frequenza di un corso di formazione. Le disposizioni impuginate, pertanto, costituiscono esercizio della potestà residuale delle Regioni in tema di formazione professionale.

3.- Lo Stato ha poi impugnato l'art. 17 della legge reg. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 41 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).



A seguito di tali modifiche, la nuova versione dell'art. 41 della legge reg. n. 38 del 2004 stabilisce che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato a SCIA, attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Stabilisce, inoltre, che l'ASL può effettuare un sopralluogo di verifica entro 30 giorni.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, prevedendo in luogo dell'autorizzazione (forma di controllo preventivo), la SCIA (che implica controlli successivi), la norma impugnata contrasterebbe con la disciplina di principio in materia di tutela della salute dettata dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali). Gli artt. 6 e 22 del citato decreto, infatti, subordinano l'inizio di tale attività ad autorizzazione, la quale è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto, disattendendo le previsioni della normativa comunitaria, la quale subordina ad autorizzazione l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, si porrebbe in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

3.1.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Toscana ha emanato la legge 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), la quale, all'art. 59, ha modificato l'art. 41 della legge reg. n. 38 del 2004 disponendo che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato al rilascio di autorizzazione, e non più a SCIA.

La resistente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo dette modifiche soddisfattive delle censure mosse dallo Stato e non avendo avuto medio tempore applicazione la disposizione impugnata.

3.2.- Come noto, lo *ius superveniens* può determinare la cessazione della materia del contendere solo ove al contempo rivesta efficacia soddisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente e la normativa censurata non abbia avuto medio tempore applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 73 e n. 18 del 2013, n. 300 e n. 193 del 2012).

Se nel caso in esame le modifiche introdotte dalla legge reg. n. 47 del 2013, recependo senz'altro la normativa statale appaiono soddisfare le censure mosse dal ricorrente, non vi è, tuttavia, alcuna dimostrazione del fatto che la disposizione impugnata - la quale contiene previsioni dotate di immediata efficacia - non abbia avuto applicazione. Non ricorrono pertanto, nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.


3.3.- La disposizione censurata va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità.

Gli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011, nel disciplinare l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali in attuazione della direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/54/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), stabiliscono che l'utilizzazione delle acque minerali naturali e l'immissione in commercio delle acque di sorgente siano subordinate ad una previa autorizzazione rilasciata dopo aver accertato la ricorrenza delle condizioni ivi indicate.

Questa Corte, nella sentenza n. 244 del 2010, esaminando le censure proposte proprio dalla Regione Toscana avverso tali disposizioni, laddove subordinano lo svolgimento delle attività in parola ad una previa autorizzazione rilasciata dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni ivi indicate, ha affermato che «Il legislatore comunitario, nell'esercizio della propria discrezionalità normativa, ha ritenuto prevalente, rispetto a quella della semplificazione amministrativa dei procedimenti, la finalità di assicurare la tutela della salute dei consumatori di acque minerali. Nell'ordinamento nazionale analoga finalità costituisce un interesse generale, costituzionalmente rilevante, in quanto species del più ampio genus della salute del singolo individuo e della collettività di cui all'art. 32 Cost. e, nel caso di specie, anche pienamente conforme alla regola introdotta dal legislatore comunitario [...]. La normativa nazionale di recepimento, contenuta nel d.lgs. n. 176 del 2011 e censurata dalla Regione Toscana, proprio perché in larga misura pedissequamente riprodottrice delle previsioni comunitarie - sintetiche per definizione quanto ai loro enunciati - contenute nella direttiva 2009/54/CE, detta nella specie una disciplina di principio della materia, comunque non modificabile dalla fonte regionale, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario».

Alla luce di tale pronuncia le censure prospettate, sia con riferimento al primo che al terzo comma dell'art. 117 Cost., risultano fondate.

La disposizione regionale impugnata, infatti, subordinando lo svolgimento dell'attività a semplice SCIA, anziché ad autorizzazione, viola un principio fondamentale della materia della tutela della salute, ed inoltre si pone in contrasto la normativa comunitaria.



4.- Il ricorrente ha impugnato l'art. 35 della legge reg. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

L'art. 16, inserito nel Capo III della legge, concernente la disciplina delle attività energetiche, individua gli interventi soggetti a SCIA.

Al comma 1 la citata disposizione stabilisce che gli interventi previsti ai commi 3 e 4 «sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto» tra le altre, delle disposizioni di cui all'art. 10 della stessa legge regionale.

Il Presidente del Consiglio sostiene che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo alla materia di governo del territorio e protezione civile nella parte in cui prevede il rispetto dell'art. 10 della legge reg. n. 39 del 2005, il quale ha escluso talune opere dal rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche, laddove invece l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), stabilisce che le disposizioni in materia di SCIA non si applicano ai casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche.

La difesa della Regione Toscana ha eccepito l'inammissibilità della censura in quanto essa difetterebbe dei requisiti di chiarezza e completezza necessari per sollevare una questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione è fondata.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il ricorso in via principale deve anzitutto «identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», e altresì «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (*ex plurimis*, sentenze n. 41 del 2013 e n. 114 del 2011, nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (ordinanza n. 123 del 2012, che menziona anche le sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).

Nel caso in esame, le argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione dell'art. 35 della legge reg. n. 69 del 2012 sono formulate in termini confusi e non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale (*ex plurimis*, sentenza n. 312 del 2013).

5.- È impugnato l'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 17 della legge reg. n. 39 del 2005. A seguito delle modifiche introdotte, la citata disposizione individuerrebbe, ai commi 2, lettere *a)*, *b)*, ed *f)*, 3, lettera *a)*, 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 11, una serie di interventi concernenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili che producono energia elettrica e termica per i quali non è necessario il titolo abilitativo.

In tal modo la disposizione censurata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto disciplinerebbe il regime abilitativo per i suddetti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa statale dettata dagli artt. 6 comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). I regimi di abilitazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalle disposizioni richiamate costituirebbero infatti principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Il ricorrente evidenzia, analiticamente, diversi profili di contrasto della disposizione impugnata con i parametri interposti evocati.

Innanzitutto censura le modifiche introdotte dall'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 all'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge reg. n. 39 del 2005 le quali prevedono che «Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

- a)* l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
- b)* l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico».

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto disciplina il regime abilitativo per i suddetti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011. Le difformità sono individuate dal ricorrente nella mancata specificazione della tipologia di comunicazione alla quale gli interventi in esso previsti sono soggetti, vale a dire se a quella di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione



della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), ovvero a quella di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a*), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Inoltre la realizzazione degli impianti in parola non sarebbe subordinata alle condizioni previste dalla norma statale.

5.1.- Al fine di valutare la fondatezza delle censure proposte è necessario preliminarmente analizzare la disciplina dettata dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, evocato dall'Avvocatura a parametro interposto.

Tale disposizione ha ad oggetto il regime di autorizzazione degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il comma 1 riguarda gli interventi di installazione di impianti solari termici. Essi sono considerati attività libera subordinata alla sola previa comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 alle seguenti congiunte condizioni: *a*) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi; *b*) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; *c*) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Laddove ricorrano tali condizioni, per la realizzazione degli impianti è richiesta la mera comunicazione preventiva, anche per via telematica, al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008.

Il comma 2 dell'art. 7 disciplina l'installazione di impianti solari termici per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; *b*) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona *A*), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

In questi casi gli impianti sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità definite dagli artt. 6, comma 2, lettera *a*), e 123, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

L'art. 6, in particolare, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria da essa previsti «possano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo» previa comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori. Il comma 4 dello stesso art. 6, aggiunge che, unitamente a tale comunicazione, l'interessato deve trasmettere i dati identificativi dell'impresa cui saranno affidati i lavori e una relazione tecnica, provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

L'art. 123 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 rinvia al richiamato art. 6 e al regime ivi previsto per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici.

Il comma 5 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011, infine, prevede che gli impianti di produzione di energia termica diversi da quelli indicati sopra, i quali siano realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e purché destinati unicamente alla produzione di acqua calda e aria per l'uso nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

5.2.- L'art. 17 della legge reg. n. 39 del 2005, al comma 2, stabilisce che sono considerati attività libera, e «non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005», tra gli altri: *a*) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; *b*) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico.


Per questi interventi il comma 10 dell'art. 17 della legge reg. dispone che l'interessato dia «preventiva comunicazione al comune».

La Regione nelle sue difese sostiene che le previsioni della norma statale asseritamente violata sono pedissequamente recepite dall'art. 17 al comma 3, lettera *b*) e al comma 6 della legge reg. n. 39 del 2005; inoltre che la disposizione censurata concerne interventi diversi da quelli suddetti.

Questi sarebbero assoggettati ad attività libera in coerenza con la normativa statale che già sottopone al solo regime edilizio tali interventi (art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 115 del 2008) nonché della normativa comunitaria che prevede percorsi semplificati per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili al fine di incentivarne l'utilizzo.

La censura è fondata.

Per ciò che concerne la ricostruzione iniziale, è esatto quanto sostiene la resistente. La normativa regionale recepisce, infatti, le disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011 dal momento che l'art. 17, comma 3, lettera *b*), della legge reg. n. 39 del 2005 ha un disposto che richiama il contenuto dell'art. 7, comma 1, mentre il comma 6 recepisce il disposto dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 28.



Tuttavia, la disposizione regionale impugnata ha ad oggetto due specifiche tipologie di impianti solari termici e cioè i pannelli solari di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati e i pannelli solari per applicazioni nel settore florovivaistico. Poiché questi impianti sono descritti unicamente con riferimento alle suddette caratteristiche, risultano diversi da quelli considerati dalla norma statale, potendo trattarsi di pannelli solari non collocati su edifici esistenti o che comunque non ne rispettino le dimensioni e le caratteristiche. Tali interventi sono, altresì, assoggettati dal legislatore regionale ad un regime ancora più semplificato rispetto a quello dettato dall'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011 dal momento che, in luogo della comunicazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 - la quale, come si è detto sopra, richiede anche ulteriori adempimenti tra cui, in particolare, la presentazione di una relazione tecnica - prevede (art. 17, comma 10) la mera comunicazione al Comune e cioè un regime analogo a quello dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 riservato dal legislatore statale solo a particolari interventi, comunque diversi da quelli in oggetto.

Questa Corte, occupandosi più volte della materia, ha affermato che la normativa del d.lgs. n. 28 del 2011 «è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, regime da applicarsi in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 272 del 2012).

Inoltre, nella sentenza n. 313 del 2010 (avente ad oggetto proprio la legge reg. n. 39 del 2005) ha dichiarato costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano, qualificando come attività libera, interventi che, ai sensi della normativa, statale avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica. La ragione dell'illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata individuata nel fatto che le procedure previste dalla disciplina statale sono volte a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti (per la tutela dei quali è disposta la partecipazione di soggetti diversi alla conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione).

Le medesime considerazioni possono svolgersi con riguardo al caso di specie. La Regione, nell'estendere il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, ha violato il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011.

6.- L'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 è poi censurato nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettera f), della legge reg. n. 39 del 2005. La disposizione legislativa inserisce alla lettera f) «l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici» tra gli interventi che «non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, [...] laddove [essi siano] realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso».


L'Avvocatura dello Stato ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 che consente alle Regioni di estendere il regime dell'attività libera agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché aventi potenza nominale fino a 50 KW.

Secondo la difesa regionale, tali censure sarebbero prive di pregio dal momento che la norma statale, richiamando le "Linee guida" dettate dal d.m. 10 settembre 2010, si riferirebbe solo agli impianti di produzione di energia elettrica, mentre la norma regionale riguarderebbe gli impianti di produzione di energia termica.

6.1.- La censura è fondata.

L'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, di cui si lamenta la violazione, stabilisce che «La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche».

Nel procedere all'esame di questa censura è necessario fare una premessa che precisi l'incidenza che, nel processo valutativo demandato a questa Corte, assumono atti di normazione secondaria che, come le "Linee guida", costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa. Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia. In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Non a caso per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata. Poiché essi, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa



che ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Si tratta, peraltro, di principi già espressi da questa Corte, quando ha affermato (sentenza n. 275 del 2011) che: «Il d.m. 10 settembre 2010 contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione». O quando, con molteplici pronunce (*ex multis*: sentenze nn. 344 e 168 del 2010) si è affermato che in assenza delle suddette "Linee guida" era preclusa alle Regioni la possibilità di determinare l'individuazione dei parchi eolici «poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003».

Si è in presenza, come si è detto, di un canone interpretativo di carattere generale, avendo questa Corte, anche recentemente (sentenza n. 62 del 2013) ribadito che «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005). In tali casi la disciplina statale costituisce principio generale della materia (sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006)».

Ciò precisato, occorre osservare che le "Linee guida" dettate dal d.m. 10 settembre 2010 al paragrafo 12.3, lettera a), assoggettano a comunicazione la realizzazione di impianti alimentati a biomasse purché «operanti in assetto cogenerativo» e «aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe».

Il paragrafo 12.4 assoggetta a DIA (oggi «procedura abilitativa semplificata» - PAS - ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse i quali abbiano una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe ovvero a 3.000 kWt.

Le "Linee guida", pertanto, nell'individuare il diverso regime abilitativo degli impianti alimentati da biomasse, fanno riferimento tanto ad un limite di potenza espresso in kW elettrici, quanto ad un limite espresso in kW termici.

Tutto ciò considerato, si rileva che, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla PAS (procedura abilitativa semplificata), la disposizione regionale invece assoggetta gli impianti, con capacità di produzione fino a 0,5 MWt (e cioè 500 kWt) ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo per la loro realizzazione la semplice comunicazione (secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 2, lettera f, e 10).

Tale intervento regionale contrasta, dunque, con quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale consente alle Regioni di estendere il regime semplificato soltanto limitatamente agli impianti con potenza nominale fino a 50 kW.

Pertanto la disposizione impugnata contrasta con la normativa statale concernente la disciplina dei titoli abilitativi di tal che essa, violando un principio fondamentale in materia della «produzione e trasporto di energia», deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.


7.- L'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012 è poi censurato nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 3, lettera a), della legge reg. n. 39 del 2005, assoggettando al regime della attività libera l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione contrasterebbe con il combinato disposto dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 e del paragrafo 12.5, lettera a), del d.m. 10 settembre 2010, in quanto non rispetterebbe i limiti posti da tale disposizione la quale prevede il regime della comunicazione per i singoli generatori eolici purché collocati su edifici esistenti e aventi una potenza nominale massima di 50 KW.

7.1.- La censura non è fondata.

Come si è innanzi detto, l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 consente alle Regioni di estendere il regime della comunicazione di cui alle Linee guida ad impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 50 KW nonché agli impianti fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici.

Il paragrafo 12.5, lettera a), delle "Linee guida" assoggetta a comunicazione la realizzazione degli impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti purché si tratti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad un metro e purché gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).



Ciò posto, si osserva che l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, al primo periodo, stabilisce che il regime della comunicazione previsto dai paragrafi 11 e 12 delle "Linee guida" continua ad applicarsi alle stesse condizioni e modalità agli impianti ivi previsti. Ciò significa che la previsione del secondo periodo del comma 11 dell'art. 6, che consente alle Regioni di estendere il regime semplificato, concerne interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalle Linee guida ed è pertanto solo ad essi che si applica il limite dei 50 KW.

La disposizione regionale, invece, è conforme a quanto statuito dal paragrafo 12.5, lettera *a*), delle "Linee guida". Essa, inoltre, appare rispettosa di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 il quale dispone espressamente che «gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro [...] sono considerati interventi di manutenzione ordinaria» e per essi è sufficiente una «comunicazione preventiva al Comune».

8.- Il Presidente del Consiglio impugna, inoltre, l'art. 17, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge reg. n. 39 del 2005, come modificato dall'art. 37 della legge reg. n. 69 del 2012, il quale stabilisce che «Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 80, comma 2, lettera *a*), e comma 5, della L.R. n. 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche: *a*) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; *b*) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto; *c*) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso».

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., perché la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia. Diversi sono i parametri interposti che si assumono violati dalla disposizione. In particolare: la lettera *a*) dell'art. 17, comma 5, contrasterebbe con l'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 in quanto, nell'assoggettare al regime della comunicazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, non fissa il limite di potenza fino a 50 KW stabilito dalla normativa statale; la lettera *b*) assoggetta a comunicazione di inizio lavori gli impianti che producono energia elettrica aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (i quali sono quelli con capacità di generazione fino a 200 KW e in taluni casi superiore) in contrasto con quanto statuito dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 il quale prevede per l'applicazione del regime della comunicazione il limite di potenza fino a 50 KW; la lettera *c*) contrasterebbe con l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 in quanto assoggetta a comunicazione gli impianti solari senza richiamare le condizioni previste dalla legge statale ed in quanto non specifica a quale comunicazione la disposizione regionale faccia riferimento, se a quella di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero a quella di cui al d.lgs. n. 115 del 2008.

La disposizione impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 perché consente la collocazione di detti impianti anche oltre i casi previsti dalla normativa statale (edifici e spazi liberi privati annessi).


8.1.- La censura non è fondata.

Il comma 5 dell'art. 17 individua le condizioni che devono sussistere congiuntamente perché gli interventi in esso previsti siano assoggettati al regime della libera attività.

La disposizione contempla due tipi di interventi. Innanzitutto quelli descritti dal combinato disposto delle lettere *a*) e *b*), vale a dire l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, i quali, nel caso vi sia produzione di energia elettrica, abbiano capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

La disposizione regionale stabilisce che l'installazione di tali impianti, «nel rispetto di quanto disposto dall'art. 80, comma 2, lettera *a*), e comma 5», della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non necessita di titolo abilitativo.

Le disposizioni richiamate prevedono il regime della comunicazione, assoggettandolo ad una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, vale a dire, la previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale e la trasmissione



di una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono la formazione di un titolo abilitativo.

Ciò posto, si osserva che gli interventi contemplati dall'art. 17, comma 5, lettere *a)* e *b)*, corrispondono a quelli già previsti da disposizioni statali.

In particolare, le "Linee guida" al paragrafo 12.3, lettera *b)*, assoggettano gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica ecc., al regime della comunicazione laddove si tratti di interventi che «non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici» ed inoltre abbiano «una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto».

Il paragrafo 12.7, lettera *a)*, prevede le medesime condizioni per gli impianti idroelettrici e geotermici.

L'art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001 al secondo periodo del comma 1 stabilisce che gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto. Il paragrafo 11.7 delle "Linee guida" precisa che tale disposizione deve intendersi riferita a «quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto».

Tali tipi di interventi sono assoggettati dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 alla previa comunicazione, sempre che «non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici».

Dall'esame complessivo delle disposizioni richiamate, appare chiaro come la disciplina dettata dall'art. 17, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge reg. n. 39 del 2005 sia conforme alla normativa statale concernente i medesimi impianti, laddove invece, l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, di cui lo Stato lamenta la violazione, concerne interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto.

8.2.- La seconda tipologia di interventi disciplinata dall'art. 17 risulta dal combinato disposto delle lettere *a)* e *c)*. Si tratta dell'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, i quali producano calore che sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso. Anche tali interventi sono assoggettati al medesimo regime semplificato visto sopra della comunicazione di cui all'art. 80 della legge reg. n. 1 del 2005.


Il ricorrente sostiene che tale disposizione contrasterebbe con l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011: *a)* in quanto prevede la comunicazione senza tuttavia richiamare le condizioni previste dalla legge statale; *b)* in quanto non specifica a quale comunicazione essa faccia riferimento, se a quella di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero a quella del d.lgs. n. 115 del 2008. Inoltre violerebbe l'art. 7, comma 5, perché consentirebbe la collocazione di detti impianti anche oltre i casi previsti dalla normativa statale (edifici e spazi liberi privati annessi).

Anche tali censure non sono fondate.

Innanzitutto si rileva che il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, è inconferente in quanto esso disciplina interventi diversi da quelli contemplati dalla disposizione impugnata e per i quali la legge regionale detta una disciplina uguale a quella prevista dalla norma statale (*cfi.* art. 17, comma 3, lettera *b)*, e comma 6).

La norma impugnata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, riproduce la disciplina statale risultante dal combinato disposto dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 e dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Essa, infatti, contempla impianti di produzione di energia termica diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011. Mentre tale ultima disposizione ha ad oggetto gli impianti solari termici aderenti e integrati nei tetti di edifici esistenti, ovvero posti su tali edifici, la disposizione impugnata fa riferimento a impianti realizzati all'interno di edifici esistenti e destinati alla produzione di acqua calda e aria per gli edifici stessi. Essa, inoltre, richiede il rispetto dei parametri urbanistici e degli altri requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dal d.P.R. n. 380 del 2001.



Non fondata è anche la censura relativa alla asserita mancata specificazione di quale tipologia di comunicazione troverebbe applicazione riguardo agli interventi in parola.

Infatti, come si è già detto, la norma regionale richiama l'art. 80, commi 2, lettera *a*), e 5, della legge reg. n. 1 del 2005 che prevede il medesimo regime di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

9.- Il Presidente del Consiglio ha, infine, impugnato l'art. 17, comma 11, della legge reg. n. 39 del 2005 come modificato dalla legge reg. n. 69 del 2012.

Tale disposizione stabilisce che «Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-*bis*, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 16-*bis*, comma 5».

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la disposizione impugnata contrasterebbe con il principio fondamentale della materia «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» dettato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 il quale in via transitoria assoggetta alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti, mentre per le modifiche sostanziali, in attesa della adozione di apposito decreto interministeriale, fa salvo il principio della identità di forma tra il provvedimento abilitativo originario e la sua variante.

In particolare, l'art. 5, comma 3, richiamato stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato».

La questione non è fondata nei termini di seguito specificati.

Il ricorrente sostiene che la norma regionale assoggetterebbe tutte le modifiche impiantistiche, a prescindere dalla loro natura sostanziale, al regime della libera attività, in contrasto con quanto stabilito in via transitoria dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011.

In realtà, l'art. 17, comma 11, stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo le manutenzioni e le modifiche di tutti gli impianti esistenti che non rientrino tra quelle per cui è prevista la PAS ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 5, o la SCIA, ai sensi dell'art. 16, comma 4. Nulla prevede invece con riguardo alle modifiche sostanziali.

La mancanza di un espresso richiamo a tale tipologia di modificazioni non può tuttavia essere interpretata nel senso che le medesime siano senz'altro assoggettate al regime della libera attività, tanto più in presenza di una specifica disciplina per tipologie di modifiche meno incisive, dettata dagli art. 16, comma 4, e 16-*bis*, comma 5.

In realtà, le modifiche sostanziali devono ritenersi rientrare nell'art. 13 della legge reg. n. 39 del 2005 il quale, nel disciplinare l'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 10 rinvia per quanto da esso non disciplinato alle norme di cui al d.lgs. n. 28 del 2011.

Pertanto, la norma regionale impugnata deve essere interpretata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali. Per quelle sostanziali, invece, in forza del rinvio operato dall'art. 13 della legge reg., si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012 nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge reg. Toscana n. 39 del 2005, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140011



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2014
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU) - Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 102 del 2013 - Previsione che, per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione di tale minor gettito avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata conferma del meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, già impugnato dalla ricorrente (ricorso n. 40 del 2012) - Contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, in forza del quale l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria necessita della preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome - Violazione del principio dell'accordo - Mancata previsione di un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio provinciale - Lesione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Modificazione unilaterale dell'assetto statutario delle competenze provinciali - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.


- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 3, comma 2-bis.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Luis Durnwalder (c.f. DRN LSA 41 P23 D484O), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale Rep. n. 23834 del 17 dicembre 2013, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Hermann Berger, nonché in virtù di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 1955 del 16 dicembre 2013 - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B16H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A95U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013.

Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».



Con l'articolo 13 di tale decreto-legge è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato una quota del gettito. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, è prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo).

In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, perché lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012.

Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013 è stata poi pubblicata la legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico».

Con l'articolo 1 di tale decreto-legge è stata abolita la prima rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni.

A fronte di tali disposizioni, con l'articolo 3 dello stesso decreto-legge si è previsto un contributo compensativo del minor gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2).

Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali.

Viene così confermato espressamente il contestato meccanismo di accantonamenti di cui all'articolo 13, comma 17, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, in stridente contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di cui al qui impugnato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 102/2013 introduce ulteriori modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.

Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, con il presente ricorso solleva la questione di legittimità costituzionale del sopra citato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare articoli 75, 79, 80, 81, 82 e 83; violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; violazione dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.



In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo 104 dello stesso Statuto.

Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo.

La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

È previsto espressamente che nella provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 79 dello Statuto definisce in modo completo i termini e le modalità del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, e attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo stesso articolo.

L'articolo 75 attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percepite nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.

Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-*bis* dello Statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

L'articolo 80, comma 1 dello Statuto speciale attribuisce alle predette Province autonome la potestà legislativa concorrente in materia di finanza locale: in particolare il comma 1-*ter* del medesimo articolo prevede che le partecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province.

L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.



L'articolo 82 dello Statuto prevede che le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale) alle Province autonome è attribuita la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16). In particolare, le stesse disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010 e n. 142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-*bis*) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attività di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19).

Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie speciali è, quindi, dominato dal principio dell'accordo (Corte cost., sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). In particolare, per questa Provincia, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono regolati secondo procedure paritetiche garantite a norma degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale.

Ora, come già esposto, con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale. Il comma 11 ha riservato allo Stato una quota di tale imposta. Il comma 17, invece, prevede che con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari a tale maggior gettito.

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il predetto articolo 13 con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente.


Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 102 del 2013 di cui qui si discute, è stata abolita la prima rata dell'IMU 2013 per determinati immobili, mentre con l'articolo 2 dello stesso decreto-legge è stato previsto che non è dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati fabbricati e sono previste delle esenzioni.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in questione prevede il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, prevedendo al comma 2 le relative modalità, mentre del tutto irragionevolmente per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale al comma 2-*bis* dello stesso articolo, inserito dalla legge di conversione n. 124 del 2013, è previsto che la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Quindi, con tale disposizione viene espressamente confermato il meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2012, già contestato con il ricorso sub n. 40/2012, anche se di fatto è prevista la compensazione del minor gettito attraverso un minor accantonamento.

Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta è unicamente la conferma di tale meccanismo, il quale comporta comunque la sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria.

È evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere sulle Compartecipazioni erariali devolute a questa Provincia, delineato all'impugnato comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 102 del 2013, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, è in contrasto con il sopra descritto sistema statutario che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome (da ultimo modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'articolo 104 dello Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191) e l'assetto statutario delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, sul presupposto dei parametri già indicati, oltre a quelli di seguito specificati, anche se comporta «solamente» una riduzione delle quote complessivamente accantonate dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale.



Il comma 2-*bis* è sicuramente illegittimo nella parte in cui non prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo dovuto a vantaggio dei relativi comuni a titolo di rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione del gettito dell'IMU, in luogo della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo di rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto dalle Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello Statuto speciale alle medesime Province autonome.

Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti risorse dal bilancio provinciale a quello statale, privando la Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per far fronte alle necessità finanziarie dei comuni, nell'ambito della sua competenza in materia di finanza locale (art. 81, comma 2, St.), obbligando la stessa, nel contempo, a versare allo Stato, seppur fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente a quella a priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente lesione dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto.

Indubbiamente anche la norma lui impugnata, peraltro contenuta in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto speciale di autonomia, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con conseguente violazione di detti parametri.

Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non è abilitata a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello Statuto.

L'articolo 107 dello Statuto è violato anche perché la norma impugnata pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.

La previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in evidente contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e altresì con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

Il meccanismo dell'accantonamento unilaterale contrasta frontalmente con l'articolo 75 dello Statuto e con l'intero sistema finanziario della Provincia da esso istituito.


Le risorse che lo Statuto prevede come entrate provinciali sono così stabilite perché esse vengano utilizzate dalla Provincia per lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perché esse vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi è alcun fondamento statutario, ma vi è invece violazione dello Statuto: il quale assegna determinate entrate alla Provincia affinché essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni, e non per versarle al bilancio dello Stato.

Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti appositi meccanismi dall'articolo 79 Statuto, mentre il comma 2-*bis* dell'articolo 3 stravolge ancora una volta unilateralmente l'assetto dei rapporti tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, per cui la previsione dell'accantonamento sulle entrate provinciali e sulle quote di compartecipazione previste dall'articolo 75 dello Statuto, contrasta frontalmente con tale norma costituzionale e con il sistema finanziario previsto dallo Statuto, per le ragioni già.

Le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale articolo 75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni: ed è chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di più con determinazione unilaterale e meramente potestativa e l'articolo 79 disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali le Province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma 1).

Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia stessa e gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'articolo 79 o comunque in quelli regolati dall'articolo 79 (v. comma 3). Si tratta di un regime speciale, che non può essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario.

Inoltre, l'illegittimità del trasferimento previsto determina anche l'illegittimità dell'accantonamento disposto nella prospettiva del trasferimento.



Non può ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio alle norme di attuazione dello Statuto per effetto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, operato dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, a stia volta richiamato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali.

In primo luogo, l'accantonamento o la conferma dell'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione è già autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'articolo 75 dello Statuto.

In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'articolo 79 è modificabile solo con la procedura di cui all'articolo 104 dello Statuto che richiede il consenso della Provincia e non in sede di attuazione. Tale ultimo articolo impone allo Stato da un lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro lato di procedere nella forma e con le garanzie di una legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata).

Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento statutario non è previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che, ai sensi del già esaminato articolo 104 dello Statuto speciale, sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'articolo 79 dello stesso Statuto: la procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non può essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai contributi erariali è praticamente a tempo indeterminato.

In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» è fittizio e contrasta con l'articolo 107 dello Statuto.

La riduzione delle risorse è, comunque, operata direttamente e unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria.

Infine, la previsione dell'accantonamento di un importo imprecisato su tali quote autonomamente viola l'articolo 75, dato che le somme da esso garantite alla Provincia vengono comunque indebitamente ridotte.

Ne consegue che il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 da parte dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, al quale a sua volta si richiama l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, non rimette l'applicazione delle norme alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, con la conseguenza che non viene garantito che il contributo della Provincia autonoma di Bolzano all'azione di risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale e Province autonome ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme degli statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma è prevista l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento.


L'incostituzionalità del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge risiede, quindi, nell'illegittima modificazione dei rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui al Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, al di fuori del percorso consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Bolzano-Roma, 23 dicembre 2013

Avv. VON GUGGENBERG - Avv. BEIKIRCHER



N. 2

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 2014
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese - Destinazione alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. - Estensione delle garanzie previste per gli istituti di credito operanti in Sicilia agli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia - Concessione della garanzia "a prima richiesta" a valere sulle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., con possibilità di utilizzare anche risorse di provenienza extra-regionale - Determinazione delle modalità di concessione della garanzia con successivo decreto del Presidente della Regione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa indicazione dell'ammontare degli oneri e delle risorse per farvi fronte - Violazione delle norme in materia di aiuti di Stato poste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Alterazione del sistema di libera concorrenza del mercato.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566 - Stralcio I), art. 4, modificativo dell'art. 43, sostitutivo dell'art. 46 e abrogativo degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura - Istituzione presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. come gestione separata destinata prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia "a prima richiesta" per il finanziamento della conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione delle norme in materia di aiuti di Stato poste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Omessa quantificazione degli oneri - Utilizzazione, per la copertura, di disponibilità del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), destinate ad altre finalità.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566 - Stralcio I), art. 5.
- Costituzione, artt. 81, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 566 - Stralcio I dal titolo «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 20 dicembre 2013.

L'articolo 4 che si trascrive di seguito dà adito a censure per violazione degli articoli 81, 97 e 117, primo comma della Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 117, secondo comma lett. e) Cost.

Art. 4. — Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente: «2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciuti dalla Regione e convenzionati con l'IRFIS-FinSicilia S.p.A.».

2. Al terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo le parole «istituti di credito» sono inserite le parole «e intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)».

3. All'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«2-bis. Sono escluse dalla garanzia di cui al presente articolo le imprese elettriche ad eccezione di quelle che producono energia rinnovabile. Sono escluse altresì le imprese petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici».



4. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. — 1. La garanzia a prima richiesta prevista dall'articolo 43 è concessa, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a valere sulle disponibilità del fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 possono essere utilizzate, con separata evidenza contabile, anche risorse di provenienza extra regionale.

3. Le modalità di concessione della garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.».

5. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sono abrogati.

Le norme contenute nel sopra riportato articolo sostanzialmente riproducono ed ampliano le previsioni di cui all'articolo 8 commi 8, 9 e 10 del disegno di legge n. 801 dal titolo «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale», oggetto del ricorso proposto in data 26 aprile 2012 dallo scrivente dinnanzi a codesta eccellentissima Corte.

L'articolo, oggetto di censura, tramite un complesso meccanismo di rinvio, abrogazione e/o modifiche di disposizioni contenute in precedenti leggi regionali, configura un sistema di garanzie dirette ed illimitate in favore delle imprese operanti nella Regione per i crediti a medio termine loro concessi da istituti bancari, confidi ed intermediari finanziari che potrebbero rivalersi sulle disponibilità, anche di provenienza extraregionale, presenti nel fondo unico a gestione separata tenuto dall'IRFIS-FinSicilia.

Per una migliore ed esaustiva comprensione del contenuto precettivo dell'articolo in esame si ritiene necessario procedere preliminarmente ad una analisi puntuale delle singole disposizioni con la contestuale comparazione con la vigente regolamentazione della prestazione delle garanzie e del relativo soddisfacimento.

L'articolo 43 della L.R. n. 50 del 1973, modificato ed integrato dai primi commi dell'articolo 4 del presente disegno di legge, ha istituito un fondo regionale di garanzia per il credito industriale con dotazione di 10 miliardi di vecchie lire, destinato alla copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a medio termine concessi in base al Testo Unico sugli interventi nel mezzogiorno, alle imprese artigiane ed industriali che realizzino investimenti nel territorio regionale, nonché ai centri di ricerca scientifica e tecnologica. La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla concessione di finanziamento a medio termine di cui al predetto T.U., e che non siano in grado di assicurare, sulla base del loro patrimonio immobiliare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento.

Il primo comma dell'articolo 4 in questione destina adesso il fondo alla copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale.

Il predetto fondo è altresì destinato per la concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altri istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l'IRFIS-FinSicilia.

È evidente dal confronto tra le due disposizioni l'ampliamento dei soggetti beneficiari (la generalità delle imprese) e delle finalità imprenditoriali, adesso indeterminate e prima connesse esclusivamente agli investimenti ed alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica.

Il secondo comma dell'articolo censurato estende agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo questo erroneamente riportato atteso che si riferisce all'attività autorizzatoria della Banca d'Italia e non ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito dall'articolo 106), la concessione delle garanzie prima limitate a soli istituti di credito operanti in Sicilia.

L'articolo 43 della L.R. n. 50/1973 viene inoltre integrato dalla previsione del terzo comma dell'articolo 4 oggetto di censura con l'esclusione dalla garanzia delle imprese elettriche, ad eccezione di quelle che producono energie rinnovabili, di quelle petrolchimiche e delle raffinerie e cementifici, riproducendo l'esclusione contenuta nel secondo comma dell'articolo 44 della L.R. n. 50/1973, ora abrogato dal quinto comma dell'articolo 4, ma escludendo il requisito, prima previsto per l'accesso alla garanzia, del limite di 50 miliardi di investimenti fissi realizzati dalle imprese beneficiarie della garanzia stessa.

L'articolo 46 della citata L.R. n. 50/1973 prevede che la garanzia prima menzionata sia limitata nella misura del 75% del finanziamento e in ogni caso non oltre l'ammontare di 6 miliardi di lire per le perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso.

Il medesimo articolo 46 disciplina, altresì, puntualmente nei successivi commi, le modalità di riparto e le fasi procedurali per il soddisfacimento della garanzia nel caso in cui il recupero dei crediti da parte delle banche sia subordinato alla conclusione di qualsiasi procedura concorsuale.



Si è quindi in presenza di un impianto normativo che definisce la dotazione del fondo, la ristretta platea di beneficiari connessa al finanziamento di operazioni di investimento e di ricerca scientifica, la misura della garanzia (75% del finanziamento concesso dalle banche e un limite massimo dello stesso) che è sussidiaria e che opera solo nel caso in cui gli istituti di credito dimostrino le perdite sofferte dopo avere escusso i beni costituiti in garanzia dagli imprenditori.

Siffatto impianto viene adesso sostituito dal quarto comma dell'articolo 4 che introduce una garanzia diretta ed immediata senza alcun limite, concessa anche a valere sui fondi di rotazione assegnati in gestione all'IRFIS-FinSicilia, le cui disponibilità erano prima espressamente escluse dall'articolo 73 della L.R. n. 2/2002, nonché avvalendosi persino delle risorse di provenienza extraregionale. La cennata garanzia diretta, senza preventiva escussione dell'imprenditore insolvente, è concessa, peraltro, sulle disponibilità del fondo unico istituito dall'art. 61 della L.R. n. 17/2004.

In merito all'art. 61 occorre precisare che lo stesso era stato istituito originariamente per concedere aiuti all'investimento, alla ricerca e alla innovazione tecnologica e che, a seguito di numerose modifiche succedutesi negli anni, in atto è volto a consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-fin Sicilia e ad agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato, nonché la concessione di specifiche agevolazioni previste da leggi di settore i cui relativi stanziamenti sono confluiti nel fondo in questione.

Nello specifico, il fondo unico di cui trattasi è alimentato dalla disponibilità di risorse destinate da una pluralità di leggi regionali fra cui: la L.R. n. 51/1957 in favore delle imprese industriali che intendano trasformare e ampliare i propri stabilimenti; la L.R. n. 23/2008 per l'erogazione di contributi in conto interesse per il consolidamento di passività onerose; la L.R. n. 96/1981 per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili a favore di piccole e medie imprese; la L.R. n. 44/1979 per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione; la L.R. n. 7/1986 in favore delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio; la L.R. n. 4/2003 per l'avvio di attività e gestione di piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria vetraria, tessile e cartaria; la L.R. n. 25/1993 a beneficio delle imprese commerciali per il ripianamento delle loro situazioni debitorie ed anche la L.R. n. 50/1973 il cui art. 43 prima menzionato ha istituito il fondo di garanzia per il credito industriale. Leggi queste tutte contenenti una precisa e puntuale disciplina dei benefici concessi, dei limiti degli stessi e delle modalità di quantificazione ed erogazione delle provvidenze.

Orbene, con le disponibilità di questo fondo, la cui dotazione attuale non è conosciuta e non è rinvenibile negli atti parlamentari, né nella relazione illustrativa dell'iniziativa legislativa, si dovrà far fronte a tutte le istanze di garanzia «a prima richiesta», senza alcun limite quantitativo, proposte dalle istituzioni creditizie che abbiano concesso credito agli imprenditori insolventi senza avere prima escusso il patrimonio degli stessi.

La disposizione testé approvata costituisce quindi palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione, laddove non pone alcun limite all'intervento pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, in assenza di una soglia massima o di un criterio di determinazione della stessa per l'assolvimento della garanzia prestata. La norma censurata prevede l'emanazione di un decreto presidenziale cui è demandato l'onere di determinare soltanto le modalità di concessione della garanzia, in assenza, peraltro, di qualsiasi criterio predeterminato dal legislatore.

L'articolo 4, si pone, altresì, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, giacché non determina l'ammontare degli oneri, peraltro in atto inquantificabili, né tanto meno individua le risorse con cui farvi fronte, atteso che la dotazione del fondo è destinata da norme regionali vigenti a finalità diverse ed ulteriori che non vengono escluse o ridotte dall'attuale intervento legislativo.

L'articolo 4 inoltre costituisce, ad avviso del ricorrente, un aiuto di Stato in favore di talune imprese e, come tale, potendo alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, deve essere sottoposto al preventivo esame della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).

Per di più il provvedimento legislativo non contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia che differisce il prodursi degli effetti della disciplina introdotta al momento dell'avvenuta approvazione da parte del competente organo europeo e pertanto costituisce palese violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

Analoghe censure vanno formulate nei confronti dell'articolo 5 che si trascrive.

Art. 5. — Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura

1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale è costituito un fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, la cui gestione separata è assegnata all'IRFIS-FinSicilia S.p.a.



2. Le disponibilità del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all'IRFIS-FinSicilia S.p.a. per essere destinate al Fondo di cui al comma 1.

Il predetto articolo istituisce presso l'IRFIS-FinSicilia un fondo unico a gestione separata destinato alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia «a prima richiesta» per il finanziamento di crediti di conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale.

La disposizione costituisce un evidente aiuto di Stato e, come tale, avrebbe dovuto essere preventivamente trasmessa alla Commissione europea ai fini dell'eventuale approvazione. Essa, inoltre, non contiene la quantificazione degli oneri derivanti ed il limite alla garanzia «a prima richiesta» o i criteri per la concessione delle diverse provvidenze e rimette la copertura ad indistinte disponibilità di un fondo esistente presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, senza, peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente legislazione, continuano ad essere destinate per altre finalità.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna gli articoli 4 e 5 del disegno di legge n. 566 - Stralcio I dal titolo «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 18 dicembre 2013 per violazione degli articoli 81, 97, 117, primo comma in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione.

Palermo, 21 dicembre 2013

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Prefetto

ARONICA

14C00007

N. 1

*Ordinanza del 5 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia
nel procedimento penale a carico di L.I.M. ed altri*

Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante una disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Denunciata parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere) del previgente art. 14 del testo unico in materia a quelle delle tabelle I e III (c.d. droghe pesanti) - Denunciato conseguente innalzamento delle sanzioni per le condotte riguardanti le sostanze di cui alle prime due tabelle - Denunciata unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, in particolare includendo la *cannabis* e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle - Estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalità e alla *ratio* dell'originale decreto-legge - In via subordinata: carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.

- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-*bis* (nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 4-*vicies-ter*, comma 2, lett. *a*) (che sostituisce il comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e comma 3, lett. *a*) n. 6 (*recte*: comma 3, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 1, lett. *a*) n. 6 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Costituzione, art. 77, comma secondo.



IL TRIBUNALE

Il Tribunale, sulla eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, comma 2, lett. *a*) e comma 3, lett. *a*) n. 6 del decreto-legge n. 272 del 2005 (come introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006) sollevata dall'avv. Alfieri nell'interesse del proprio assistito L. I. M.;

Sentiti i difensori degli altri imputati che si sono associati;

Sentito il Pubblico Ministero che si è opposto;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° luglio 2013;

OSSERVA

Le difese eccepivano l'incostituzionalità degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, comma 2, lett. *a*) e comma 3 lett. *a*) n. 6 del decreto-legge n. 272 del 2005 come introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006 con riferimento all'art. 77, comma 2 della Costituzione.

Ricordavano che il testo originario dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva due distinti reati a seconda dell'oggetto materiale della condotta: i primi tre commi riguardavano le c.d. droghe pesanti, ovvero le sostanze elencate nelle tabelle I e III dell'art. 14, prevedendo (per l'ipotesi di cui al comma 1) la pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da euro 25.822 ad euro 258.228, mentre il quarto comma riguardava le droghe c.d. leggere, ossia le sostanze catalogate nelle tabelle II e IV dell'art. 14, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468.

L'impianto della normativa era quindi costruito sulla dualità droghe pesanti-droghe leggere, con due circuiti separati in base alla qualità della sostanza stupefacente.

Questo sistema è stato stravolto dalle modifiche normative apportate al d.P.R. n. 309/1990 ed in particolare all'art. 73, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 272 del 2005), con le quali è stata soppressa la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere; è stata prevista, in luogo delle precedenti quattro, una sola tabella in cui sono convogliate tutte le sostanze stupefacenti; ed è stata prevista per tutte le condotte indicate nei commi 1 e 1-*bis*, indipendentemente dalla natura delle sostanze, la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

Le difese eccepivano che queste modifiche apportate in sede di conversione in legge sono incostituzionali in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale sotto il profilo della estraneità delle nuove norme all'oggetto, alla finalità ed alla *ratio* dell'originario decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo dell'evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.


A sostegno richiama l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III penale, n. 25554 dell'11 giugno 2013 con la quale veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

Dal primo profilo evidenziavano che il decreto-legge n. 272 del 2005 recava misure urgenti dirette a garantire la sicurezza ed il finanziamento delle prossime Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità della amministrazione dell'interno, ed il recupero dei tossicodipendenti recidivi; con la legge di conversione furono però approvati emendamenti che hanno introdotto nel decreto ben 23 nuovi articoli relativi alla disciplina delle sostanze stupefacenti (da 4-*bis* a 4-*vicies ter*), ridisegnando il sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti con l'eliminazione della distinzione delle sostanze in base alla loro nocività e portando un consistente aumento di pena per le condotte relative alle droghe leggere (dunque equiparando, quanto al trattamento sanzionatorio, le condotte relative alle droghe leggere a quelle relative alle droghe pesanti).

Le nuove norme introdotte con la legge di conversione sarebbero dunque da ritenersi incostituzionali con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., perché del tutto estranee alla materia e alla finalità del decreto-legge (che recava solo due disposizioni relative alla esecuzione delle pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi che avessero in corso programmi terapeutici).

Dal secondo profilo, la difesa eccepiva l'incostituzionalità delle norme citate in premessa sempre con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost. per carenza del presupposto della straordinarietà e dell'urgenza.

Argomentava l'eccezione sostenendo che il presupposto della straordinarietà ed urgenza deve fondare tutte le disposizioni di un decreto-legge, né un difetto in tal senso potrebbe essere sanato dalla legge di conversione.



Evidenziava ancora come proprio l'estraneità delle norme contenute nella legge di conversione rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto-legge rappresenterebbe, indice sicuro della carenza del presupposto del caso di straordinaria necessità ed urgenza.

Altro indice univoco della mancanza del presupposto indicato consisterebbe nella carenza di motivazione nel preambolo della legge di conversione e nella discussione parlamentare su quale fosse la straordinaria necessità che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura a regime del testo unico sugli stupefacenti.

Va innanzitutto valutato se le prospettate questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti nel presente giudizio (che ha ad oggetto una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti classificabili sia come droghe pesanti che come droghe leggere, rubricati *ex art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990*).

Ebbene, a proposito deve premettersi che qualora la eccepita questione di legittimità fosse accolta e fossero quindi annullati i citati artt. 4-bis e 4-vicies *ter*; sarebbero ripristinate le disposizioni di cui al previgente testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (che prevedevano per le sostanze tipo cannabis e derivati la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 10 milioni a 150 milioni di lire e, nei casi di lieve entità, la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 2 milioni a 20 milioni di lire; per le droghe c.d. pesanti la pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da 50 milioni a 500 milioni di lire e, nei casi di lieve entità, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 5 milioni a 50 milioni di lire).

Invero, è pacifico che l'accertamento di invalidità di una norma abrogatrice ed il suo annullamento da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o procedurali, determina la caducazione dell'effetto abrogativo con conseguente ripristino della norma precedentemente abrogata, come costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale (v. per es., sent. n. 314 del 2009).

Tanto premesso, è indubbio che la questione sia rilevante nel presente giudizio perché coinvolge il profilo della determinazione della pena nell'ipotesi di condanna degli imputati, incidendo in maniera rilevantissima sui minimi e sui massimi edittali, in particolare con riferimento alle c.d. droghe leggere il cui trattamento sanzionatorio è stato sensibilmente aggravato dalle nuove disposizioni normative.

Giova evidenziare poi che anche per i casi di lieve entità — per i quali è prevista un'attenuazione della pena sia dalla normativa previgente che da quella attualmente in vigore — il trattamento sanzionatorio delle condotte relative alle droghe leggere è stato aggravato consistentemente con la decretazione d'urgenza del 2005/2006.

In ultima analisi, deve osservarsi che la questione prospettata non è rilevante solo ai fini di stabilire i minimi e i massimi edittali entro i quali il Giudice deve muoversi nell'esercizio dei suoi poteri di determinazione della pena, ma rileva sul trattamento sanzionatorio complessivamente inteso perché la nuova disciplina della cui costituzionalità si dubita ha introdotto una piena equiparazione — anche mediante il nuovo sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti — tra droghe pesanti e droghe leggere quanto alla gravità delle condotte relative (in altri termini ha eliminato la graduazione di gravità delle condotte in relazione alla diversa nocività delle sostanze).

Tanto osservato in punto di rilevanza della questione, deve ora valutarsi se la stessa appaia manifestamente infondata (sul punto si ricorda che il Giudice non deve stabilire se la questione sia fondata o infondata — compito di esclusiva competenza della Corte costituzionale — bensì unicamente se sia o non sia manifestamente infondata; deve quindi limitarsi ad una valutazione sommaria per rilevare che esista, a prima vista, un dubbio plausibile di costituzionalità ed a svolgere un controllo finalizzato ad escludere questioni prive di serietà e ponderazione, sollevate solo a fini dilatori).

Relativamente a detto profilo ci si richiama alle motivazioni dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione sollevava la questione di costituzionalità nei medesimi termini sopra prospettati disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (v. ordinanza n. 25554 dell'11 giugno 2013).

La citata ordinanza richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 con la quale veniva affermata per la prima volta l'incostituzionalità delle norme introdotte dalla legge di conversione di un decreto-legge del tutto eterogenee con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost. ed enunciato il principio costituzionale della sostanziale necessaria omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione; la Corte affermava che la *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost. impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità ed urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento e che di tale *ratio* costituisce esplicitazione l'art. 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988 laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».



Alla stregua di tale principio deve ritenersi che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda solo ad esigenze di buona tecnica normativa ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione (caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario anche sotto il profilo della particolare necessaria accelerazione dei tempi del procedimento).

In altri termini, quando le norme introdotte in sede di conversione risultassero del tutto estranee alla *ratio* del decreto-legge, si registrerebbe uno scostamento intollerabile della funzione legislativa dal parametro costituzionale con violazione dell'art. 77, comma 2 Cost.

Ciò posto, la Corte di Cassazione condivisibilmente osservava che le norme qui in rilievo furono introdotte per effetto di emendamenti in sede di conversione (nella specie un maxi emendamento nel quale venne inserito una buona parte del contenuto del disegno di legge S2953 del 2003, fermo nelle competenti Commissioni referenti del Senato) in modo del tutto slegato dalle finalità e dal contenuto dell'originario decreto-legge (che recava misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno e per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi).

Con il maxi emendamento fu sostanzialmente introdotto un corpo di disposizioni recanti una nuova disciplina a regime dei reati in materia di stupefacenti (e ben 23 nuovi articoli dal 4-*bis* al 4-*vicies ter*).

Nel testo originario del decreto-legge erano inserite due sole disposizioni (nell'art. 4) che riguardavano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, bensì lo specifico tema dell'esecuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi che avessero in corso programmi terapeutici di recupero (si trattava peraltro di due disposizioni di carattere abrogativo).

Osservava condivisibilmente la Corte di cassazione nell'ordinanza citata che appare non manifestamente infondato il dubbio di una profonda distonia di contenuto, di finalità e di *ratio* tra il decreto-legge n. 272 del 2005 in generale, e anche tra le disposizioni dell'art. 4 in particolare, e le nuove norme introdotte in sede di conversione con le quali è stata sostanzialmente posta una nuova disciplina a regime sulle sostanze stupefacenti.

Infatti la *ratio*, ovvero la ragione di necessità ed urgenza, che giustificava il decreto-legge nel suo complesso era quella di garantire il sicuro svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali (sotto l'aspetto finanziario e di polizia).

Ratio alla quale la nuova disciplina introdotta in sede di conversione appare del tutto estranea.

Ma anche avuto riguardo al profilo più specifico — pur facente parte delle finalità e del contenuto del decreto-legge — del recupero dei tossicodipendenti recidivi, deve ritenersi che la disciplina di sistema da ultimo introdotta incide non solo sul trattamento sanzionatorio delle condotte ma anche sul sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti (oltre che su altri importanti aspetti che non rilevano in questa sede come la soglia quantitativa oltre la quale la detenzione è punibile) così discostandosi nettamente dalle due disposizioni abrogatrici dell'originario decreto-legge che modificavano limitati aspetti dell'esecuzione delle pene detentive per una particolare categoria di tossicodipendenti.

Di conseguenza deve essere sollevata in via principale l'indicata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della totale estraneità delle nuove norme aggiunte in sede di conversione rispetto all'oggetto e alle finalità dell'originario decreto-legge.

Deve altresì essere sollevata in via subordinata l'altra questione eccepita sempre in riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., ma sotto il profilo della carenza del presupposto della necessità ed urgenza (laddove la Corte non dovesse ravvisare la disomogeneità oggettiva e finalistica delle norme della legge di conversione rispetto al decreto-legge e le stesse dovessero quindi essere vagliate in termini di necessità ed urgenza).

Invero, è principio costituzionale ormai consolidato quello secondo il quale tutte le disposizioni del decreto-legge convertito, ivi comprese quelle introdotte con la legge di conversione e non del tutto dissonanti rispetto al contenuto originario del decreto, devono essere assistite — pena l'illegittimità — dai requisiti della straordinaria legittimità ed urgenza.

Come affermato dalla Corte costituzionale, proprio la eterogeneità della legge di conversione rispetto al decreto-legge è uno dei sintomi della carenza del presupposto dell'urgenza.

Nel caso in esame, deve rilevarsi con la cassazione più volte citata che il requisito in parola appare evidentemente carente.

Il che può desumersi dalla assoluta mancanza di una motivazione nel preambolo della legge di conversione e nella discussione parlamentare su quale fosse la straordinaria necessità che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura organica del testo unico sugli stupefacenti.



Inoltre il disegno di legge poi veicolato nel maxi-emendamento, risalente al 2003, era fermo da diversi anni né faceva parte dei provvedimenti da approvare prioritariamente; d'altronde nella discussione al Senato il maxi-emendamento veniva illustrato e giustificato proprio come conclusione di un lungo percorso parlamentare e di una annosa vicenda e ci si richiama per sostenerne l'approvazione a quell'orientamento ormai superato della giurisprudenza costituzionale minoritaria secondo il quale la legge di conversione non sarebbe necessariamente correlata al presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini sopra indicati, questione di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309/1990, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000; 2) dell'art. 4-vicies ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, in via principale sotto il profilo dell'estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalità ed alla ratio, dell'originario decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 5 luglio 2013

Il giudice

14C00002

N. 2


*Ordinanza del 25 settembre 2013 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione di Casoria
nel procedimento civile promosso da Limone Gennaro contro Di Napoli Gennaro*

Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla tardiva registrazione - Fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento ISTAT dal secondo anno) in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsione introdotta [contestualmente al regime della cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale - Denunciata estraneità ai principi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8, lett. c).
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26, e 26.

IL TRIBUNALE

Il giudice, dott. Giuliano Tartaglione, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17 maggio 2013, lette le note depositate dalle parti nel termine concesso alla detta udienza;



PREMESSO CHE

Limone Gennaro, quale proprietario di due unità immobiliari site in Afragola (NA) alla via G. Amendola n. 59, concesse in detenzione dal 2007 a Di Napoli Giancarlo, ha chiesto dichiararsi l'occupazione *sine titulo* degli immobile in conseguenza della nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e/o per la mancata registrazione dello stesso, non potendosi attribuire alcun rilievo all'unilaterale iniziativa del conduttore di denunciare il contatto all'Agenzia delle Entrate, e, per l'effetto, condannarsi il Di Napoli al rilascio dei beni;

Limone Gennaro ha chiesto, in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento per l'autoriduzione del canone pattuito, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 nn. 8 e 9 decreto legislativo n. 23/2011 per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 41-42 Cost. e per eccesso di delega;

Di Napoli Giancarlo si è costituito contestando l'avverso assunto; in particolare ha dedotto l'esistenza di contratti di locazioni scritti, depositati presso l'Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2011;

Disposto il mutamento del rito, vertendosi senza dubbio in materia di locazione, il ricorrente insiste nella non applicabilità alla fattispecie dell'art. 3 decreto legislativo n. 23/2011 e, in subordine, nella rimessione della questione di legittimità costituzionale del detto articolo alla Corte Costituzionale;

OSSERVA

La questione rilevante nel presente giudizio riguarda il disposto dell'articolo 3 comma 8 lett. c) del decreto legislativo n. 23/2011, che prevede che ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: ...c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

Nella controversia non rilevano, di contro, gli effetti della tardiva registrazione sulla durata del contratto o sulla disciplina della sua rinnovazione (lett. a e b del comma 8), né della registrazione di un contratto con canone inferiore a quello effettivo o di comodato fittizio (art. 9).

È, invece, rilevante nella definizione della controversia la previsione della lettera c) del comma 8, poiché la riduzione del canone operata dal conduttore a partire dalla registrazione tardiva, avvenuta nella specie mediante denuncia unilaterale di contratto verbale (anche se un contratto scritto vi *era*), incide sulla sussistenza, consistenza e gravità dell'inadempimento dedotto come risolutivo.

Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione, non può condividersi l'interpretazione sostenuta dal ricorrente secondo cui la disposizione in parola si applicherebbe solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011. Il comma 10 dell'art. 3, a tenore del quale la disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si riferisce proprio ai contratti stipulati anteriormente al 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo citato) rimettendo in termini, per la utile registrazione ai fini che interessano, anche quelle locazioni per le quali era già spirato il termine per la tempestiva registrazione (30 giorni dalla stipula). Nella specie la registrazione è avvenuta dopo il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 e, dunque, l'applicazione del comma 8 lett. c) dell'art. 3 appare certa e da essa non può prescindersi per la decisione.

Ciò posto, ritiene questo giudicante che la questione di costituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sollevata genericamente dall'attore sia manifestamente infondata non essendo prospettata la omogenea situazione diversamente disciplinata.

Parimenti manifestamente infondata appare la questione in riferimento agli articoli 41 e 42 della Costituzione, poiché non è affatto limitata la possibilità di disporre redditiziamente dei propri beni, salva l'imposizione di oneri tributari (nel caso *de quo* la registrazione).

Piuttosto fondato appare il dubbio di legittimità costituzionale avanzato in relazione all'articolo 76 Cost., cioè per eccesso di delega della norma in commento rispetto alla legge n. 42/2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 Costituzione).

Nel preambolo del decreto legislativo n. 23/2011 si specifica che si tratta dell'attuazione degli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42/2009.



Secondo la giurisprudenza costituzionale il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici, l'uno relativo alla disposizione che determina l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi della delega, l'altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima. I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della *ratio* della legge delega. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore delegato abbia ecceduto tali margini di discrezionalità occorre individuare la *ratio* della delega per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. L'art. 76 Cost. non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (in questi termini Trib. Firenze ord. 78/2013).

Orbene, l'art. 3 comma 8 decreto legislativo n. 23/2011 prevede la sostituzione della pattuizione tra le parti del canone con altro imperativamente stabilito, sostituzione che opera solo in senso favorevole al conduttore, poiché se il contratto prevede un canone inferiore a quello che deriva dalla triplicazione della rendita catastale resta valido il canone pattuito tra le parti. La norma è finalizzata, da un lato, a scoraggiare il proprietario dall'omettere la registrazione del contratto e, dall'altro, a rafforzare l'interesse del conduttore alla registrazione, ancorché tardiva, con il premio della riduzione del canone.

Di contro, nessun articolo della legge delega (2, 11, 12, 13, 21 e 26) contiene un principio che possa giustificare l'adozione, con il decreto legislativo, delle sanzioni previste nel comma 8 dell'art. 3 decreto legislativo n. 23/2011. Alcuni di essi sono completamente estranei alla materia del comma 8, in particolare gli artt. 11, 12 e 13 che riguardano 'principi e criteri direttivi' rispettivamente concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il coordinamento e l'autonomia di entrate degli enti locali e l'entità ed il riparto di fondi perequativi per gli enti locali. L'art. 2 comma 2, pur se ispirato a garantire agli enti locali un adeg-uato e più proporzionale livello di entrata tributaria, non può dirigere l'attività legislativa delegata fino a modificare un regolamento di interessi privati (anche perché l'entrata tributaria dell'ente locale è in ogni caso assicurata). L'art. 26, infine, pur contenendo un riferimento al contrasto all'evasione fiscale, riguarda forme collaborative degli enti pubblici, banche dati ed accertamenti incrociati; inoltre, se si volesse individuare in tale ultimo articolo l'ambito della legislazione delegata in cui si esplica l'art. 3 comma 8, non si comprenderebbe il motivo per cui tale ultima previsione si applichi solo alle locazioni ad uso abitativo (anche quelle ad uso diverso sono fiscalmente rilevanti e sotto tale profilo la previsione contrasterebbe con l'art. 3 Costituzione).

P. Q. M.


Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 1/1948 e 1 e 23 legge 11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 3 comma 8 lett. c) del decreto legislativo n. 23/2011 attuativo della legge delega 42/2009 per violazione dell'articolo 76 Cost.;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, trasmesso alla Corte costituzionale unitamente al fascicolo processuale;

Dichiara sospeso il presente giudizio.

Casoria, 25 settembre 2013

Il giudice: TARTAGLIONE



N. 3

Ordinanza del 19 settembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da Giuffrè Fausto contro Ministero della giustizia

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la soccombenza nel procedimento presupposto non preclude il diritto alla "equa soddisfazione" per la sua irragionevole durata - Inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

LA CORTE D'APPELLO

Nella persona del Giudice Delegato, dott. Gaetano Amato, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale n. 216/2013 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex legge n. 89/2001, ad istanza di Giuffrè Fausto, nato a Messina il 30 luglio 1948, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Francesco Galletti di Santa Rosalia, PEC.: gf.gallettidisantarosalia@avvocatipatti.it e Giovanni Salvago, PEC: giovannisavago@pec.giuffre.it, del Foro di Messina, per mandato in atti, domiciliato in Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi n. 198 (studio Piscopo), ricorrente;

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici alla Via del Plebiscito n. 15 in Reggio Calabria è domiciliato *ope legis*, resistente.

Visto il ricorso presentato in data 26 luglio 2013 da Giuffrè Fausto, nato a Messina il 30 luglio 1948, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Messina (controversia conclusasi con il rigetto della domanda proposta dal ricorrente);

Vista la documentazione allegata, osserva.


1. - La fattispecie.

Il giudizio presupposto è stato definito con sentenza del Tribunale di Messina, che ha rigettato la domanda del ricorrente, passata in giudicato in data 15 aprile 2013. L'odierno ricorrente all'esito del giudizio presupposto è dunque risultato soccombente.

2. - La disciplina applicabile alla fattispecie. La norma censurata.

Reputa questo decidente che la nuova disciplina dettata in tema di equa riparazione per effetto delle modifiche introdotte alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dall'art. 55 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese: c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare la norma, decisamente innovativa, contenuta nel nuovo art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 (a mente della quale, «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»), debba necessariamente portare a non riconoscere, in tal caso, in alcuna misura, il preteso diritto all'indennizzo.

2.1. - Prima di concentrare l'attenzione su tale disposizione, giova prendere le mosse da altra previsione che vale a delineare un più ampio e coerente quadro di riferimento, anche se di per sé non ancora decisivo né univoco nel senso sopra indicato: ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. a), legge cit., secondo la quale «... l'indennizzo è determinato ... tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1, dell'art. 2 ...».



Onde apprezzarne la portata innovativa, è bene rammentare che, con riferimento alla previgente normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (conformemente alla giurisprudenza della Corte E.D.U.), posta la regola del riconoscimento del diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio» e precisata altresì l'irrelevanza della «asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria» (*v. ex aliis* Cass. 12 aprile 2010, n. 8632; 9 aprile 2010, n. 8541), si ammette bensì che dell'esito del processo presupposto possa comunque tenersi conto ma solo qualora abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come accade «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», precisandosi inoltre che di dette situazioni, «costituenti abuso del processo» anche ai fini della commisurazione dell'indennizzo, «deve dare prova puntuale l'Amministrazione» non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (*v. ex multis*, da ultimo, Cass. 9 gennaio 2012, n. 35).

A fronte di un indirizzo così strutturato, la portata innovativa della previsione di cui all'art. 2-bis comma 2, lett. a) si apprezza sotto un duplice profilo.

Anzitutto perché la considerazione dell'esito del giudizio assume, nella nuova disciplina, bensì ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo, un ruolo non più eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo.

In secondo luogo, perché non può considerarsi più necessario, affinché l'esito del giudizio possa assumere un ruolo riduttivo dell'indennizzo, che lo stesso (e soprattutto l'abuso del processo alla base di esso richiesto) sia oggetto di un onere di allegazione e prova da parte dell'amministrazione, potendo e dovendo il giudice *ex se* — tanto più nel nuovo modello procedimentale a contraddittorio eventuale — sindacare e ponderare l'esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti.

2.2. - Nella stessa direzione si inserisce, ma con portata ancor più dirompente, la previsione qui censurata contenuta nel comma 3 del nuovo art. 2-bis, a tenore della quale «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice».

2.2.1. - La previsione pone, anzitutto, un ancor più stretto legame tra valore della causa ed equa riparazione, stabilendo che il primo rappresenta un limite per il secondo.

In tale parte essa dà espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagattellari: è, infatti, inimmaginabile che per l'eccessiva durata di un processo nel quale tuttavia si verta di beni o somme per un valore di poche centinaia o addirittura poche decine di euro, possa mai presumersi una sofferenza morale o patema d'animo tale da meritare indennizzi di euro 750 o anche solo 500 per ogni anno di ritardo.

2.2.2. - La norma, però, va al di là di tale equazione, giungendo — nella seconda parte — a stabilire che l'indennizzo non possa essere superiore nemmeno al «valore del diritto accertato dal giudice», ove questo risulti inferiore al valore della causa. Alla stregua di tale disposizione l'esito della causa assume, dunque, un rilievo ben maggiore di quello di mero parametro di commisurazione dell'indennizzo tra il minimo di euro 500 e il massimo di euro 1500 per anno o frazione di anno stabiliti dal primo comma dell'art. 2-bis, imponendo una liquidazione anche al di sotto di tale limite («anche in deroga al comma 1», precisa la norma) ove inferiore ad esso sia appunto il valore del diritto accertato dal giudice.

Il significato oggettivo di tale disposizione induce, come detto, a ritenere che nulla possa essere liquidato nel caso in cui il diritto fatto valere in giudizio sia giudicato inesistente, finendo, di fatto, a condizionare all'esito almeno in parte vittorioso del giudizio presupposto l'accogliibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dello stesso.

Sul piano logico, infatti, non sembra contestabile che, almeno ai fini della norma in esame, l'accertamento negativo della sussistenza di un diritto equivale all'accertamento che il diritto fatto valere in giudizio è inesistente (e come tale, per così dire, «vale zero»).

Non può sfuggire pertanto il paradosso (ed anche la violazione del fondamentale parametro di cui all'art. 3 Cast.) cui si incorrerebbe a ritenere che, posto il valore della causa uguale a 100: a) in caso di diritto accertato uguale a 10, sia liquidabile un indennizzo non maggiore di 10; b) in caso di radicale rigetto della domanda, sia invece liquidabile un indennizzo maggiore fino al limite di 100. Occorrerebbe presumere cioè, ma non si vede con quale plausibilità logica, che la durata irragionevole del processo sia fonte per la parte di sofferenza morale maggiore in caso di totale rigetto della sua domanda e minore in caso di parziale accoglimento.



2.3. - È tutt'altro che certo, peraltro, che una tale interpretazione della norma, fondata sulla sua insuperabile formulazione letterale, vada oltre l'intenzione del legislatore, potendosi rinvenire da altre parti della novella indici alquanto significativi nella medesima direzione.

Tali sono anzitutto le disposizioni che escludono il diritto all'indennizzo in caso di esito del giudizio conforme alla proposta conciliativa o a quella ricevuta in sede di mediazione (art. 2, comma 2-*quiquies*, lett. b, c): ipotesi queste ultime rispetto alle quali l'aver agito infondatamente in giudizio costituisce sicuramente un *minus* (dal punto di vista del riconoscimento che nel giudizio presupposto hanno ricevuto le ragioni fatte valere dalla parte).

Ma rilievo convergente deve darsi anche:

alla già vista disposizione che indica l'esito del processo tra i parametri cui aver necessariamente riguardo per la commisurazione dell'indennizzo;

alla modifica dell'art. 4 che ha reso improponibile la domanda anteriormente alla conclusione del procedimento con provvedimento definitivo;

alla norma contenuta nel novellato art. 3 comma 3, lett. c) che impone al ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o ordinanza irrevocabile che ha concluso il giudizio.

L'importanza che — come da tali ultime modifiche si trae con evidenza — viene attribuita al fatto che il giudice dell'equa riparazione sia posto in condizione di conoscere l'esito definitivo del giudizio, non altrimenti può spiegarsi se non con il preponderante rilievo attribuito dal legislatore nazionale a tale aspetto della vicenda, quale parametro determinativo della liquidazione dell'indennizzo.

Indiretta conferma della ragionevolezza di tale interpretazione si trae, infine, dalla relazione al disegno di legge di conversione, e in particolare dall'osservazione ivi contenuta secondo cui tra le finalità della riforma vi è quella di «non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell'attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo «presupposto»)».

Tale passaggio sembra invero tradire la piena consapevolezza da parte del legislatore che il principio da sempre affermato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in piena adesione alla stessa, in quella della Corte di Cassazione, secondo cui l'equa riparazione spetta anche alla parte pienamente soccombente, è causa di distorsioni nel funzionamento e nell'impostazione teorica stessa dei fondamenti e della natura del diritto all'equa riparazione.

Secondo la relazione, la riforma non interverrebbe su tale distorsione ma si limiterebbe a perseguire l'obiettivo di non allargarne le maglie. Alla stregua però di quanto sopra si è detto, gli strumenti di fatto introdotti e da ultimo analizzati - prescindendo del tutto, nell'attribuire il visto rilievo all'esito del giudizio, dall'accertamento dell'esistenza di un atteggiamento negligente, strumentale o abusivo a fondamento della domanda rigettata o della resistenza a quella interamente accolta - appaiono oggettivamente idonei anche a contrastare in radice il principio suddetto.

2.4. - Non ignora questo decidente che indice di segno contrario è rappresentato dalla previsione, contenuta nel comma 2-*quiquies* lett. a) dell'art. 2 legge Pinto, secondo la quale non può essere riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte soccombente «condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile».

Alla stregua di tale disposizione, affinché sia escluso l'indennizzo dovrebbe concludersi che non possa bastare la mera soccombenza, occorrendo che la parte soccombente sia stata condannata per responsabilità processuale aggravata. L'argomento, in effetti, è tutt'altro che debole, ma ancor più difficilmente superabile rimane l'ostacolo rappresentato dalla soglia del valore del diritto accertato chiaramente dettata come soglia alla liquidazione dalla disposizione qui censurata che, pur dedicata alla «misura dell'indennizzo» e non ai presupposti dello stesso, finisce con il pesare maggiormente della prima in sede applicativa, non vedendosi, infatti, come giustificare e come parametrare l'indennizzo in favore del soccombente in modo coerente con tale limite.

Meno cogente appare, invece, sul piano applicativo, la norma di cui all'art. 2, comma 2-*quiquies* lett. a), la quale, a ben vedere, si limita a identificare un gruppo di ipotesi (giudizi presupposti in cui la parte che richiede l'indennizzo sia risultata soccombente e sia stata anche condannata per responsabilità processuale aggravata) all'interno di un gruppo di ipotesi più ampio (giudizi presupposti in cui la parte che chiede l'indennizzo sia risultata interamente soccombente), riferendo solo al primo circoscritto sottoinsieme il previsto effetto dell'esclusione, a priori, del diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo.

In mancanza di altro indice normativo è evidente che il criterio interpretativo dell'argomento a contrario varrebbe da solo a dimostrare che per tutte le altre ipotesi rientranti nell'insieme più ampio, ma non nel sottoinsieme più ridotto, la mera soccombenza non possa di per sé ritenersi motivo di esclusione dall'equa riparazione.



Detto altro indice normativo però esiste, ed è rappresentato per l'appunto dalla norma qui censurata.

Questa invero ha evidentemente uno spettro di azione più ampio, capace di investire, sia pure come detto non riguardando in astratto i presupposti del diritto all'indennizzo ma incidendo piuttosto sulla concreta commisurazione dello stesso, l'intero e più ampio gruppo di ipotesi sopra considerato e di farlo altresì, in ragione di una formulazione testuale evidentemente non ben ponderata, in termini così radicali da privare di fatto la distinzione tra le due ipotesi se non di senso, certamente di ogni pratica utilità.

Le *rationes* sottese alle due norme sono, infatti, chiaramente diverse: per la prima essendo rappresentata dalla impossibilità di ipotizzare una qualunque sofferenza morale per l'irragionevole durata del processo in presenza di un comprovato atteggiamento strumentale e abusivo della parte, per la seconda essendo invece rappresentata da una esigenza di porre un limite razionale alla valutazione del danno, pur a priori non escluso, e alla correlata liquidazione dell'indennizzo. Lo strumento prescelto per fissare tale ultimo limite si rivela, però, evidentemente più potente rispetto ai limitati obiettivi per i quali era stato probabilmente pensato o entro i quali può comunque ritenersi giustificato in relazione ai parametri accettati nella giurisprudenza europea, finendo come detto ad abbassare la soglia dell'indennizzo fino ad annullarlo del tutto nel caso della soccombente.

A tutto concedere non può non registrarsi un insanabile contrasto, quantomeno agli effetti pratici, tra le due norme, il che però, lungi dal poter autorizzare l'interprete a una mera disapplicazione della seconda nella parte in cui risulti in contrasto con la prima, ne rafforza piuttosto il sospetto di incostituzionalità. Non si conoscono comunque orientamenti giurisprudenziali favorevoli a riconoscere il diritto all'equa riparazione, sotto il vigore della nuova disciplina, alla parte soccombente del processo presupposto, registrandosi piuttosto, al contrario, già diverse pronunce di rigetto (v. *ex aliis* App. Bari, decr. 25 settembre 2012, nel proc. n. 547/12 V.G; Id., decr. 6 novembre 2012, nel proc. n. 610/12 V.G.; Id., decr. 6 novembre 2012, nel proc. n. 613/12 Id., decr. 15 gennaio 2013, nel proc. n. 641/12 V.G.; App. Caltanissetta, decr. 7 febbraio 2013).

3. - Il parametro costituzionale di riferimento. La rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Il dubbio di costituzionalità della norma suindicata nasce dal contrasto della stessa con l'art. 6, § 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nella misura in cui tale norma, nella detta interpretazione, può e deve intendersi assurta a parametro di costituzionalità della legge interna per effetto del richiamo operato dall'art. 117 Cost.

3.1. - Al riguardo è opportuno anzitutto brevemente tratteggiare le coordinate giuridiche entro le quali questo decidente ritiene doversi muovere nel districarsi tra i rapporti tra norme interne e norme CEDU:

i) prima regola deve considerarsi quella (costantemente affermata dalla Corte di Cassazione a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, n. 1339, n. 1340 e n. 1341 e quindi avallata anche dalla Corte Costituzionale a partire dalle note sentenze gemelle del 2007, nn. 348 e 349, e con numerose successive pronunce, sino, da ultimo, all'ordinanza 7 giugno 2012, n. 150) secondo cui il giudice comune ha il dovere di «applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione» e di «interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea»; a tal fine secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudice comune deve anzitutto individuare la norma della Convenzione applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame e, nel verificare se essa sia vulnerata dalla disposizione interna, ciò deve fare avendo riguardo alla norma CEDU quale risulta dall'interpretazione della Corte di Strasburgo (v. Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236 contenente una completa rassegna delle pronunce che, a partire dalle sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349 del 2007, hanno affermato detto principio). Egli non può «sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo», che deve applicare nel significato attribuitole da quest'ultima, avendo tuttavia riguardo alla «sostanza di quella giurisprudenza», e dunque potendo in tal senso giovare degli specifici margini di apprezzamento riservati al giudice nazionale (Corte cost. 26 novembre 2009, n. 311; 22 luglio 2011, n. 236, cit.);

ii) tale dovere opera «per quanto possibile», e quindi solo nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa legge», che il giudice non può violare, essendo ad essa «pur sempre soggetto», con la conseguenza che qualora rilevi un contrasto della norma interna con la norma convenzionale, al quale non possa porre rimedio mediante l'interpretazione conforme, è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della prima, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., poiché è privo del potere di non applicare la disposizione interna (v. in tal senso, proprio in materia di equa riparazione, Cass. 11 marzo 2009, n. 5894).

Siffatti principi, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono stati dapprima implicitamente confermati da una serie di sentenze del 2010 e dell'inizio del 2011 (sentenze 5 gennaio 2011, n. 1; 4 giugno 2010, n. 196; 28 maggio 2010, n. 187; 15 aprile 2010, n. 138; 12 marzo 2010, n. 93) quindi, sono stati ribaditi, quanto all'inesistenza del potere



del giudice comune di disapplicare la norma interna in contrasto con la nonna convenzionale, dalla sentenza 11 marzo 2011, n. 80, i cui principi sono stati confermati da successive pronunce (sentenze 11 novembre 2011, n. 303; 22 luglio 2011, n. 236; 8 giugno 2011, n. 175; 7 aprile 2011, n. 113; ordinanze 8 giugno 2011, n. 180; 15 aprile 2011, n. 138) e, di recente, hanno ricevuto il conforto della Corte di giustizia (sentenza 24 aprile 2012, n. C-571/10, Kamberaj, secondo la quale «il rinvio operato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma, di diritto nazionale in contrasto con essa»).

3.2. - Orbene, le esposte coordinate non possono che condurre, con riferimento questione descritta, ad investire della stessa la Corte Costituzionale, sussistendo entrambi i presupposti richiesti dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ossia la rilevanza della questione ai fini della decisione sulla proposta domanda e la non manifesta infondatezza della stessa.

Quanto alla rilevanza è appena il caso di ribadire che la nonna additata a sospetto ha una diretta incidenza nella decisione sulla proposta domanda di equa riparazione: se ne fosse, infatti, confermata la legittimità costituzionale in applicazione della stessa la domanda (come in altri casi analoghi è stato deciso nei precedenti citati) andrebbe rigettata; in caso contrario essa andrebbe accolta, salvo solo una commisurazione tendenzialmente al minimo dell'indennizzo spettante, all'interno del range fissato nel primo comma dell'art. 2-*bis* e salvo sempre il limite rappresentato dal valore della causa.

Quanto alla sua non manifesta infondatezza la stessa appare altresì più che fondatamente predicabile, atteso che, da un lato, non può dubitarsi dell'irriducibile contrasto della norma interna (ripetesi, art. 2-*bis* comma 3, ultimo inciso, legge n. 89/2001) con la giurisprudenza della Corte europea sul tema, dall'altro, si deve anche escludere la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma interna.

3.2.1. - Sotto il primo profilo (contrasto della norma con la giurisprudenza europea) è noto che la Corte di Strasburgo ha sempre sottolineato l'irrelevanza della soccombenza del ricorrente, in sé e per sé considerata, ai fini del diritto alla «satisfaction équitable» dell'art. 41 della Convenzione, in ragione del rilievo che la parte, indipendentemente dall'esito della causa, ha comunque subito una diminuzione della qualità della vita in conseguenza dei paterni d'animo sopportati durante il lungo arco temporale che ha preceduto la definitiva decisione della sua posizione processuale (v. ex aliis Corte europea diritti dell'uomo, 19 febbraio 1992, Paulsen-Medalen c. Svezia, in Recueil 1998, I, p. 132, che, in un caso in cui una madre protestava contro alcune restrizioni al diritto di visitare i propri figli, dati in affidamento, ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 10.000 corone titolo di «equa soddisfazione» ai sensi dell'art. 41 della convenzione, anche se le restrizioni in questione erano state confermate nei vari gradi di giudizio). Un siffatto principio è da sempre stato ribadito, sotto il vigore della previgente disciplina, dalla Corte di Cassazione essendosi da sempre affermato — come già visto — che il danno non patrimoniale non è escluso dall'esito negativo del processo, — ovvero dall'elevata possibilità del rigetto della domanda e che, per ritenere infondata la domanda, occorre, come pure sopra già accennato, che la parte si sia resa responsabile di lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo (da ultimo Cass. 12 aprile 2010, n. 8632; Cass. 9 aprile 2010, n. 8541), del quale deve dare prova la parte che la eccepisce (tra le molte, Cass. 19 gennaio 2010, n. 819). Secondo la Corte di Cassazione, per negare l'esistenza del danno, può bensì assumere rilievo la «chiara, originaria e perdurante certezza sulla inconsistenza» del diritto fatto valere nel giudizio, con l'avvertenza che non «equivale a siffatta certezza originaria la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo della azione» (Cass. 2 aprile 2010, n. 8165; 2008, n. 24269).

Il descritto quadro internazionale, normativo e giurisprudenziale, di riferimento non può considerarsi rilevante mutato, per il profilo in esame, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del nuovo art. 35 comma terzo lett. *b*) della Convenzione EDU, che consente al giudice di Strasburgo di dichiarare irricevibile il ricorso individuale ex art. 34 per il quale il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio rilevante, salve le ipotesi (c.d. clausole di salvaguardia) di mancato esame del caso da parte del giudice nazionale, oppure di compressione di diritti umani convenzionali.

Occorre al riguardo osservare che i contorni e i riflessi operativi di una tale condizione di ricevibilità (comunemente definita *de minimis non curat praetor* e finalizzata a ridurre il contenzioso su violazioni di minima entità) non risultano ancora chiari e consolidati.

A quanto consta, le uniche applicazioni sono state fatte: *a*) per escludere il diritto all'equa riparazione in relazione alla equità di un procedimento penale conclusosi con la condanna a multa per € 150,00 oltre ad € 22,00 per spese e al ritiro di un punto dalla patente di guida (sent. 19 ottobre 2010, Rinck c. Francia); *b*) per escludere l'equa riparazione reclamata dall'imputato per la durata irragionevole di un processo penale conclusosi però, proprio a ragione della sua durata, con il proscioglimento dell'imputato medesimo per prescrizione del reato, che la Corte ha ritenuto idonea ad integrare una *compensatio lucri cum damno* a favore del ricorrente (Corte EDU 6 marzo 2012, Gagliano c. Italia: in



tale caso tuttavia la Corte ha poi comunque condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma di euro 500, forfettariamente determinata, oltre spese, per il danno morale subito dal ricorrente per l'eccessiva durata del procedimento *ex lege* Pinto).

In altra sentenza infine, la Corte di Strasburgo, dopo aver rilevato che «la giurisprudenza, ancora limitata, fornisce solo parzialmente i criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto la soglia minima di gravità per giustificare un esame da parte di un giudice internazionale»; che «la valutazione di questa soglia è, per sua natura, relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie» (§ 33); che occorre comunque «tener conto dei seguenti elementi: la natura del diritto che si presume violato, la gravità dell'incidenza della violazione allegata nell'esercizio di un diritto e/o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente» (§ 34) (ma - si aggiunge nella sentenza Gagliano, cit., § 55 - anche «della percezione soggettiva del ricorrente e della posta in gioco oggettiva della controversia»), ha poi affermato il principio secondo cui, a fronte di una grave violazione del principio di durata ragionevole del processo, «l'entità della causa innanzi ai giudici nazionali può essere determinante soltanto nell'ipotesi in cui il valore sia modico o irrisorio» (sentenza 18 ottobre 2010, Giusti c. Italia, § 35).

A ben vedere nulla autorizza a ritenere che una tale clausola, essendo rapportata a parametri ulteriori e diversi dal mero esito della causa e legati piuttosto alla considerazione delle variabili circostanze del caso concreto, possa di per sé comportare una revisione dei descritti parametri talmente radicale da potersi prevedere che, in forza della stessa, possa escludersi *tout court*, sempre e in ogni caso, la riconoscibilità dell'equo indennizzo alla parte soccombente.

3.2.2. — Sotto il secondo profilo (possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna tale da renderla compatibile con il parametro pattizio come interpretato dalla giurisprudenza europea), non può non ribadirsi che ogni pur dovuto tentativo in tale direzione è destinato a scontrarsi con l'insuperabile dato testuale della norma, che impedisce di liquidare un indennizzo in misura superiore al «valore del diritto accertato».

La lettera di tale ultima disposizione non sembra in particolare consentirne una interpretazione restrittiva e correttiva nel senso di ritenere — come pure è stato sostenuto in uno dei primi commenti — che «il riferimento al diritto accertato dal giudice costituisca un limite nella determinazione del valore della causa così come avviene per individuare lo scaglione di valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legali»: l'analisi logica della frase e l'uso della disgiuntiva “o”, rafforzato peraltro dall'inciso condizionale «se inferiore», evidenziano inconfutabilmente che il valore del diritto accertato viene indicato, in alternativa quello del valore della causa, come limite alla «misura dell'indennizzo» e non come criterio di determinazione del «valore della causa».

Una diversa lettura finirebbe, dunque, col tradursi in una interpretazione *contra legem*, come detto non consentita nemmeno se si tratta di armonizzare la norma interna al parametro costituzionale rappresentato dalla CEDU, in forza del richiamo ai «vincoli derivanti ... dagli obblighi internazionali» contenuto nell'art. 117 Cost., dovendo, in tal caso, una siffatta opera di raccordo tra fonte interna e fonte internazionale in conflitto essere necessariamente rimessa alla Corte delle leggi nei termini, e con le consequenziali statuizioni, di cui al dispositivo.

4. — È infine appena il caso di precisare che, ancorché la fattispecie nel presente giudizio esaminata sia quella del rigetto integrale della domanda (soccombenza della parte ricorrente nel processo presupposto), il sollevato dubbio di costituzionalità della norma citata è destinato a porsi, nei medesimi termini, anche nell'ipotesi inversa di soccombenza della parte resistente (o convenuta) nel processo presupposto, ovviamente ove sia questa a proporre la domanda per equa riparazione.


Ed invero, sembra evidente che il riferimento al valore del diritto accertato va rapportato alla posizione che nel processo presupposto assumeva la parte che avanzi richiesta d'indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001.

In tal senso, non deve fuorviare la considerazione che, nel caso di soccombenza del convenuto, il giudizio presupposto si sia concluso ovviamente con l'accoglimento della domanda avanzata dall'attore e quindi con il positivo accertamento del diritto da quest'ultimo fatto valere, posto che, ai fini qui in considerazione, rileva piuttosto l'altra faccia di quella statuizione che, per il convenuto, equivale al rigetto delle sue tesi difensive.

Per converso, del resto, anche nel caso, qui in esame, di soccombenza della parte attrice, ove a richiedere l'indennizzo fosse la parte convenuta, vittoriosa in quel giudizio, nei confronti della stessa non varrebbe ovviamente il limite qui censurato, posto che, in rapporto alla sua posizione, il rigetto della domanda attrice equivale al pieno riconoscimento della fondatezza del suo diritto a contrastare la pretesa avversaria.

La norma censurata evoca, infatti, a ben vedere, il valore dell'accertamento contenuto nella sentenza; e un contenuto di accertamento è sempre presente in qualsiasi sentenza: di rigetto, di condanna, costitutiva o di mero accertamento (positivo o negativo) che sia.

Un tale contenuto poi è sempre bivalente rispetto alle posizioni delle parti in lite (per definizione, ovviamente, contrapposte).



L'attore dunque che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento di un suo diritto, chiede per l'appunto un accertamento positivo di una tale situazione giuridica; nella stessa causa ovviamente si contrappone la posizione del convenuto che, resistendo alla domanda, per ciò stesso implicitamente invoca un accertamento negativo di tale situazione, non rilevando, ai nostri fini, se ne faccia a sua volta oggetto di domanda riconvenzionale o semplicemente di mera difesa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23 legge 11.3.1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 n. 89 (introdotto dall'art. 55 comma 1° lett. b) d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito con legge 7.8.2012 n. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al «valore del diritto accertato» senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, 19 settembre 2013

Il Giudice Delegato: AMATO

14C00004

N. 4

Ordinanza del 21 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di V.L.


Processo penale - Dibattimento - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. a seguito della contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante non risultante dall'imputazione quando la nuova contestazione concerne un fatto già risultante dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati nell'accesso al rito speciale - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo pendente nei confronti di V. L. nato a Roma il 30.11.1977, imputato del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. b) Codice della strada, commesso in Roma in data 24.4.2010;

Premesso che in data 22.10.2012, previa ammissione delle prove richieste dalle parti, veniva avviata l'istruzione dibattimentale con l'esame dei testimoni del pubblico ministero e che, all'esito di tali dichiarazioni, venivano contestate all'imputato presente le circostanze aggravanti previste dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 Codice della Strada (*cf.* sul punto rettifica di errore materiale del pubblico ministero all'odierna udienza);



Premesso altresì che, alla scadenza del termine richiesto e concesso all'imputato per preparare la difesa ai sensi dell'art. 519 c.p.p., veniva presentata dalle parti istanza congiunta di applicazione della pena sulla fattispecie aggravata, quale risultante all'esito della nuova contestazione, nei termini precisati nel verbale dd. 21.1.2013 (ossia euro 21.600,00 di ammenda, di cui euro 20.000,00 in sostituzione di mesi 2 giorni 20 di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, con pena sospesa);

Rinviato all'odierna udienza per le determinazioni dell'Ufficio sul punto;

Ritenuta la propria competenza all'esito della nuova contestazione, osserva:

La richiesta congiunta di applicazione della pena risulta proposta tardivamente essendo intervenuta ad istruzione dibattimentale in corso, in violazione degli artt. 556, comma 2, e 555 comma 2 c.p.p., trovando per essa applicazione il limite temporale dell'esaurimento delle questioni preliminari a fronte della citazione diretta dell'imputato a giudizio da parte del pubblico ministero.

La medesima dovrebbe dunque dichiararsi inammissibile.

L'istanza di definizione con detto rito alternativo è stata, peraltro, originata dalla contestazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 c.p.p. delle circostanze aggravanti previste dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 Cod. d. Strada, come modificato dall'art. 4 d.l. 23.5.2008, n. 92, introdotto dalla legge di conversione 24.7.2008, n. 125, nonché, rispettivamente dall'art. 3, comma 55, lett. a), l. 15.7.2009, n. 94, suscettibili di un significativo mutamento sanzionatorio in danno dell'imputato.

Da un lato, infatti, l'aggravante del coinvolgimento in un incidente stradale provocato dal comportamento del conducente (comma 2-bis) determina il raddoppio della pena, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo coinvolto per 90 giorni; dall'altro lato la circostanza aggravante della guida in stato d'ebbrezza in orario notturno (ossia compreso tra le ore 22 e le ore 7, comma 2-sexies) comporta lo speciale e più severo giudizio di bilanciamento delle circostanze, derogatorio rispetto alla regola generale dell'art. 69 c.p., nei termini disciplinati dall'art. 186, comma 2-septies Cod. d. Strada.

Soprattutto la contestazione della circostanza aggravante del coinvolgimento in un sinistro stradale rende inapplicabile la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis della norma in esame, qual introdotto dall'art. 33, comma 1 l. 29.7.2010, n. 120, applicabile anche ai fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.

Tale obiettivo già era stato rappresentato quale espressa istanza difensiva sin dagli atti introduttivi del processo, attraverso la produzione della dichiarazione di disponibilità del Presidente della Onlus «Associazione Polisportiva Pian Due Torri» dd. 8.6.2012 della presa in carico dell'imputato in ipotesi di sostituzione della pena eventualmente comminata (cfr. verbale d'udienza dd. 26.6.2012).

Come l'esame del testimone istr. di P.M. Greco Walter ha dimostrato, la contestazione integrativa delle due circostanze aggravanti da parte del pubblico ministero non è stata indotta da nuovi elementi emersi in fase dibattimentale e, dunque, da una situazione fisiologica tipica del processo accusatorio il cui rischio viene a gravare sull'imputato che sceglie di non aderire nei termini ad una richiesta di rito alternativo, bensì da una miglior rilettura degli atti della parte pubblica, atteso che la notizia di reato certamente recava sin dall'origine tanto l'orario di consumazione del reato quanto le sue modalità, ovvero la connessione causale tra lo stato d'ebbrezza e la determinazione di un sinistro stradale, nulla di nuovo avendo sul punto aggiunto il verbalizzante.

Prova ne siano i contenuti della relazione di incidente stradale dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale prodotta dalle parti, presente nel fascicolo del pubblico ministero, e l'espressa indicazione dell'orario dell'incidente (da rettificarsi nelle ore 4,40 del 24.4.2010) citato nel capo di imputazione.

Trattasi quindi della situazione nota come contestazione dibattimentale "tardiva", frutto di errore sulla compiuta individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il Pubblico Ministero, che ha determinato una patologica carenza dell'accusa, tale da convincere l'imputato ad affrontare all'origine il dibattimento e, solo all'esito del postumo recupero dell'errore originario, a chiedere l'ammissione al rito alternativo dell'applicazione della pena.

Detta condotta della pubblica accusa può, quindi, qualificarsi anomala atteso che la variazione sostanziale del fatto, in termini di maggior gravità di esso, autorizzata dall'interpretazione costante del Giudice di legittimità anche laddove il mutamento del tema d'accusa sia indotto non già dall'ordinario meccanismo di formazione della prova in dibattimento ma dai (soli) atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari (Cass. S.U. 28.10.1998/11.3.1999, n. 4) ha comportato l'incolpevole perdita per l'imputato della facoltà di accesso ai riti alternativi, in specie dell'applicazione della pena su richiesta, il cui termine è oramai formalmente ed irrimediabilmente decorso.



La giurisprudenza costituzionale sul punto ha già avuto modo di affermare che risulta lesiva del diritto di difesa oltre che del principio di uguaglianza qualsiasi preclusione processuale che impedisce all'imputato l'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente laddove la contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine preliminare al momento dell'esercizio dell'azione penale: ciò sulla base dei fondamentali rilievi che le valutazioni dell'imputato sulla convenienza di un rito speciale dipendono dalla concreta impostazione data all'accusa, sì che ove questa sia affetta da errore sull'individuazione del fatto o del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, la sua variazione sostanziale deve consentire all'imputato il recupero di quelle facoltà di scelta definitiva del processo di cui è stato espropriato causa il decorso dei termini di proposizione della domanda.

Ne è derivata la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. sia laddove non prevedevano la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerneva un fatto già risultante dagli atti d'indagine al momento di esercizio dell'azione penale (Corte cost. sent. n. 265 del 1994); sia dell'art. 517 c.p.p. ove non prevedeva la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento (Corte cost. sent. n. 530 del 1995); sia degli artt. 516 e 517 c.p.p. laddove non prevedevano la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale (Corte cost. sent. n. 333 del 2009).

Il caso di specie è connotato, rispetto alla nuova imputazione o al reato concorrente, dall'inscindibilità ed unitarietà del fatto, sussunto nella condotta, quale risultato dell'originaria accusa e della (nuova) contestazione di elementi connotanti in senso peggiorativo la condotta: rispetto ad esso la tardiva richiesta di definizione dell'imputato non può che essere unitaria, così come obbligata, pena l'irrimediabile perdita processuale, risulta la contestazione tardiva da parte del pubblico ministero al fine di recuperare il fatto nelle sue compiute connotazioni di antidoverosità e nel suo disvalore, non essendo concepibile un separato ed autonomo giudizio futuro sulle sole circostanze aggravanti.

In tal modo, tuttavia, l'imputato è stato privato del diritto di scegliere secondo convenienza il rito speciale dell'applicazione della pena che, secondo costante interpretazione, rappresenta una modalità di esercizio del suo diritto di difesa che si estrinseca nella possibilità lui offerta di acquisire liberamente un trattamento sanzionatorio predefinito e che assume significato unicamente rispetto ad una precisa e data fattispecie penale, al di fuori e prima dell'avvio del dibattimento, predeterminando il contenuto del suo esito decisivo (sulla richiesta di applicazione della pena quale modalità di esercizio del diritto di difesa, Corte cost., sent. n. 313 del 1990, n. 101 del 1993 e n. 265 del 1994).


La corretta contestazione dell'accusa, dunque, comprensiva degli elementi accessori quali le circostanze che valgono a definire il trattamento punitivo e che, in quanto tali, devono formare oggetto di chiara enunciazione (artt. 429, comma 1, lett. c) e 552 comma 1, lett. c) c.p.p.) diventa quindi essenziale, come il caso dimostra, nelle preventive determinazioni e scelte dell'imputato.

Appare, pertanto, non in linea con i principi sul diritto di difesa posti dall'art. 24, secondo comma Cost. un sistema che osta alla restituzione in termini dell'imputato per la richiesta di applicazione della pena a fronte della contestazione tardiva, in qualche modo necessitata per il pubblico ministero, di circostanze aggravanti note dalle indagini preliminari la cui compiuta e doverosa enunciazione sin dalla formulazione dell'imputazione avrebbe convinto l'imputato a rinunciare al dibattimento, cui è in seguito costretto, essendogli a tal punto impedita quella scelta del rito che è regola fondante del sistema processuale.

Analoga censura risulta proponibile rispetto al parametro dell'art. 3 Cost. a fronte della discriminazione che subisce l'imputato nell'accesso al rito speciale in ragione della maggiore o minore completezza ed esaustività dell'imputazione a fronte della diversa valutazione dei risultati delle indagini preliminari effettuata nel momento di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

È chiaro, infatti, che il diritto all'introduzione della procedura pattizia avente effetti automatici di determinazione della pena viene irrazionalmente a dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero in punto ampiezza della contestazione che sono inconciliabili con la struttura del procedimento speciale, laddove quell'imputazione subisca in corso di processo una patologica variazione sostanziale nascente da errore di valutazione sul fatto o sul titolo del reato, già emergenti dalle indagini.

È appena il caso di precisare che, proprio per la sua essenza, trattandosi di una definizione concordata del contenuto della sentenza, laddove il limite temporale venisse rimosso, l'accordo può intervenire anche a dibattimento avviato, nello stato in cui si trovi all'atto della scadenza del termine per la difesa concesso ai sensi dell'art. 519 c.p.p., salvo in tal caso l'utilizzo degli atti già compiuti che restano validi ed utilizzabili e che determineranno tanto il consenso delle parti quanto il controllo del giudice (in termini, Corte cost. sent. n. 101 del 1993 e n. 265 del 1994).



Nulla osta, dunque, dal punto di vista logico e sistematico all'attuale accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata, valutati eventuali profili di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, all'opposto, la correttezza e congruità complessiva della pena proposta, ove il dovere di sindacato di essa venisse attribuito a questo giudice, rimuovendo il limite temporale attualmente posto dagli artt. 556, comma 2 e 555, comma 2 in relazione ai poteri conferiti al pubblico ministero dall'art. 517 c.p.p.

La questione di costituzionalità, dunque, che qui si sottopone d'ufficio alla Corte, appare non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri indicati, essendo appena il caso di sottolineare che la sua rilevanza è implicita e manifesta nella richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero, sulla fattispecie di cui all'art. 186 commi 2, 2-bis e 2-sexies, Cod. d. Strada, immediatamente dopo la scadenza del termine per adeguare la propria difesa alle nuove contestazioni elevate dal pubblico ministero in corso di dibattimento, tali da precludere l'obiettivo, in ipotesi di condanna, della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rendendo per lui processualmente più conveniente la definizione pattizia del contenuto della sentenza.

Solo una pronuncia di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 517 c.p.p. consentirà ed imporrà a questo giudice l'esame della richiesta congiunta di applicazione della pena.

P.Q.M.

Letto l'art. 23, legge 11.3.1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale a seguito della contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante non risultante dall'imputazione quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Ordina la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, letta alle parti in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013

Il giudice: ROIA

14C00005

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-05) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

